



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 860

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Indice

1. DDL S. 860 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 860	5
1.2.2. Testo approvato 860 (Bozza provvisoria).....	117
1.3. Trattazione in Commissione	118
1.3.1. Sedute	119
1.3.2. Resoconti sommari	120
1.3.2.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa).....	121
1.3.2.1.1. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45(ant.) del 27/09/2023	122
1.3.2.1.2. 3 [^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 49(pom.) del 17/10/2023	129
1.4. Trattazione in consultiva	131
1.4.1. Sedute	132
1.4.2. Resoconti sommari	133
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	134
1.4.2.1.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35(pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023	135
1.4.2.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	136
1.4.2.2.1. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91(pom.) del 03/10/2023	137
1.4.2.2.2. 4 [^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023	143
1.4.2.3. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio)	155
1.4.2.3.1. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131(ant.) dell'11/10/2023	156
1.4.2.3.2. 5 [^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132(pom.) dell'11/10/2023	162
1.4.2.4. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	167
1.4.2.4.1. 10 [^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 123(ant.) dell'11/10/2023	168
1.5. Trattazione in Assemblea	170
1.5.1. Sedute	171
1.5.2. Resoconti stenografici	172
1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023	173

1. DDL S. 860 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge

Atto Senato n. 860

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Dossier](#)
- [Trattazione in Commissione](#)
- [Trattazione in consultiva](#)
- [Trattazione in Assemblea](#)
- [Votazioni](#)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Titolo breve: Ratifica Accordo UE-Qatar trasporto aereo

Iter

29 novembre 2023: approvato(trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.860

approvato

[C.1587](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [158/25](#) del 16 ottobre 2025, GU n. 254 del 31 ottobre 2025.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Antonio Tajani](#) (Governo [Meloni-I](#))

[Di concerto con](#)

Ministro delle infrastrutture e trasporti [Matteo Salvini](#) , Ministro dell'interno [Matteo Piantedosi](#) , Ministro della giustizia [Carlo Nordio](#) , Ministro della difesa [Guido Crosetto](#) , Ministro dell'economia e finanze [Giancarlo Giorgetti](#) , Ministro delle imprese e made in Italy [Adolfo Urso](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **6 settembre 2023**; annunciato nella seduta n. 98 del 6 settembre 2023.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, TRASPORTI AEREI, UNIONE EUROPEA, QATAR

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)**](#) (dato conto della nomina il 27 settembre 2023).

Relatore di maggioranza Sen. [**Marco Dreosto \(LSP-PSd'Az\)**](#) nominato nella seduta pom. n. 49 del 17 ottobre 2023.

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [**3^a Commissione permanente \(Affari esteri e difesa\)**](#) in sede referente il 14 settembre 2023. Annuncio nella seduta n. 102 del 19 settembre 2023.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Unione europea), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 860

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 860

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** (TAJANI)di concerto con il **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (SALVINI), **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti** (PIANTEDOI)con il **Ministro della giustizia** (NORDIO)con il **Ministro della difesa** (CROSETTO)con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)e con il **Ministro delle imprese e del made in Italy** (URSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 SETTEMBRE 2023

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, come di seguito si illustra.

Contesto dell'Accordo

L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri UE e il Qatar e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra Qatar e singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi coinvolti e da una progressiva convergenza regolamentare primariamente nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi e dalle intese esistenti; possono tuttavia continuare a essere esercitati i diritti di traffico esistenti e le disposizioni o i trattamenti più favorevoli, in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobili, code-sharing e tariffazione degli accordi o delle intese tra le parti che siano già esistenti al momento della sottoscrizione del presente accordo, che non siano contemplati dal presente accordo o che siano più favorevoli o flessibili in termini di libertà per i vettori aerei interessati rispetto a quanto previsto dal presente accordo. Non possono comunque effettuarsi discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalità.

Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il testo di Accordo aereo è stato negoziato dalla Commissione Europea, su delega del Consiglio Europeo, conferita in data 7 giugno 2016, da una parte, e lo Stato del Qatar, ed è stato parafato in data 4 marzo 2019 dagli "Stati membri dell'UE", e l'Unione Europea, da una parte, e lo Stato del Qatar dall'altra parte.

Finalità dell'Accordo

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra Qatar e tutti gli Stati membri UE. La finalità dell'Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei tra Qatar e UE che si sostituisce al mosaico di disposizioni presenti negli accordi bilaterali tra Qatar e singoli Stati membri che creava inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche non idonee allo sviluppo di un mercato libero e concorrenziale.

Di particolare rilevanza economica la disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto in UE e ciascun punto in Qatar. Il numero delle frequenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori.

L'accordo mira inoltre ad una progressiva convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione

L'accordo regolamenta i seguenti argomenti principali:

- diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte;
- modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati
- tutela della concorrenza
- disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*)



- disposizioni in materia di tutela del passeggero
- flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori
- disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso;
- rapporto tra il presente accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra Qatar e singoli Stati membri.

Esame delle disposizioni

In sintesi, gli articoli riguardano i seguenti temi:

Articolo 1 Definizioni

Definisce ed illustra le terminologie ed i concetti utilizzati nel corpo dell'Accordo che comunque sono conformi alla terminologia ed ai concetti utilizzati negli accordi internazionali nel settore del trasporto aereo.

Articolo 2 Concessione di diritti

Definisce la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra per sviluppare i servizi aerei concordati.

Di particolare importanza la norma che esclude la possibilità di prevedere limiti al numero di frequenze operabili dai vettori per i collegamenti diretti tra punti in Qatar e punti in ognuno degli Stati membri (diritti di terza e quarta libertà dell'aria). Sono invece espressamente disciplinati i diritti di quinta libertà (cioè il diritto concesso da uno Stato ai vettori aerei di un altro Stato di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra il territorio dello Stato concedente e il territorio di uno Stato terzo) per i servizi "all-cargo".

L'articolo illustra inoltre le ampie flessibilità operative previste per i vettori delle due Parti.

Articolo 3 Autorizzazioni di esercizio

L'articolo illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate da ciascuna Parte contraente.

E' previsto il regime della multidesignazione, in base al quale ciascuna Parte contraente può designare ad operare i servizi una o più compagnie aeree.

Articolo 4 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

L'articolo, in maniera speculare rispetto al precedente articolo 3, definisce i casi in cui le Autorità competenti di ciascuna Parte hanno il diritto di revocare, rifiutare, sospendere o limitare l'autorizzazione di esercizio, o sospendere o limitare in altro modo l'esercizio di un vettore aereo designato dall'altra Parte.

Salvi i casi in cui la revoca o la sospensione o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 si rendano necessarie al fine di non incorrere in violazione di leggi e/o regolamenti, per tutte le altre ipotesi è previsto il ricorso alla consultazione delle competenti autorità aeronautiche dell'altra Parte.

Articolo 5 Liberalizzazione della proprietà e del controllo

In questo articolo vengono riconosciuti i potenziali benefici della progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. L'articolo stabilisce che, in una fase successiva, la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei vettori aerei sarà oggetto di esame da parte del comitato misto che potrà raccomandare modifiche in conformità dell'articolo 25.



Articolo 6 Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

Contiene disposizioni generali di rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio, degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale. Sono inoltre previste specifiche disposizioni relative a passeggeri, bagagli e merci che transitano nel territorio dell'altra Parte senza lasciare l'area dell'aeroporto.

Articolo 7 Equa concorrenza

L'articolo regola dettagliatamente, anche al livello procedurale, tutti gli aspetti relativi alla tutela della concorrenza. Oltre alla garanzia di eque opportunità e di non discriminazione per i vettori, l'articolo dispone che eventuali aiuti pubblici alle compagnie siano trasparenti. L'articolo prevede anche una disciplina antitrust che vieta sia gli accordi anticoncorrenziali, sia l'abuso di posizione dominante.

Articolo 8 Opportunità commerciali

L'articolo disciplina i diversi aspetti delle attività economiche e commerciali dei vettori designati da ciascuna Parte. In particolare:

- Esercizio di attività economiche: il comitato misto (art.22) definisce un processo di cooperazione riguardante l'esercizio di attività economiche e le opportunità commerciali;
- Rappresentanze dei vettori aerei: il diritto di aprire sul territorio dell'altra parte uffici e infrastrutture necessari alla prestazione dei servizi nell'ambito del presente accordo;
- Assistenza a terra: la previsione della possibilità che ci siano diversi fornitori di assistenza a terra (*handling*) negli aeroporti, come pure la possibilità dell'autoassistenza a terra (*self-handling*) da parte del vettore;
- Assegnazione di bande orarie negli aeroporti: la previsione che l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti sia effettuata in modo trasparente e non discriminatorio;
- Piani operativi, programmi e orari: la previsione secondo cui i piani operativi dei vettori dell'altra parte possano essere richiesti a mero titolo informativo;
- Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi: regolamentazione della vendita da parte di un vettore dei servizi di trasporto aereo e dei servizi ad essi collegati, per proprio conto o per conto di un altro vettore aereo, nel territorio dell'altra parte; previsione della possibilità per i vettori di convertire in una valuta liberamente convertibile e di trasferire in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, verso il paese di propria scelta, tutti i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti in loco, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio applicabile al momento della richiesta di trasferimento, conformemente alla normativa valutaria vigente di ciascuna parte;
- Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione: regolamentazione della possibilità per qualsiasi vettore aereo di stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, come accordi di *blocked-space*, *code-sharing*, affiliazione commerciale (*franchising*), impiego del marchio (*branding*), locazione finanziaria (*leasing*).
- Servizi di trasporto intermodale: disciplina la possibilità per qualsiasi vettore aereo di fornire servizi di trasporto merci di superficie in connessione con il trasporto aereo internazionale



Articolo 9 Dazi doganali

L'articolo descrive il regime e i casi di reciproca esenzione doganale e fiscale concernenti il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio e le dotazioni normalmente previste a bordo.

Le disposizioni dell'articolo risultano conformi a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, la cui l'applicabilità è espressamente richiamata dall'articolo 2 dell'Accordo in esame. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 10 Oneri d'uso

Stabilisce le modalità per l'imposizione di oneri e diritti d'uso alle linee aeree designate. Viene in particolare sancito il principio di non discriminazione tra i vettori delle due Parti.

In Italia, la normativa di riferimento è rappresentata dalla Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali, in applicazione di inderogabili principi di non discriminazione nell'offerta di tali servizi. Le autorità competenti in materia sono l'Enac e l'Autorità di Regolazione dei Trasporti che, indipendentemente dagli accordi bilaterali relativi ai diritti di traffico, intervengono con compiti di regolazione, in applicazione dei principi e delle normative di settore. Pertanto, relativamente alla competenza dell'Enac, trattasi di attività che vengono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Enac stesso e i relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Ente.

Articolo 11 Tariffe passeggeri e tariffe merci

L'articolo prescrive che ciascuna parte consenta ai vettori aerei delle parti di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

In un'ottica di tutela della concorrenza, viene inoltre precisato che ciascuna parte, su base non discriminatoria può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe previste per i servizi di trasporto passeggeri e merci che hanno origine nel proprio territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo. o merci.

Articolo 12 Statistiche

L'articolo disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Si tratta di compiti svolti dall'Enac nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio dell'Enac.

Articolo 13 Sicurezza aerea (Aviation Safety)

Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea ("Aviation Safety"). In questo articolo le parti ribadiscono l'importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza aerea.

L'Autorità competente per l'Italia allo svolgimento delle attività ispettive previste dal paragrafo 3 della disposizione in esame è l'Enac. Tali ispezioni rientrano nelle attività di sicurezza normalmente espletate dall'Enac nell'ambito dei compiti di istituto previsti per legge.

Dalla presente disposizione non derivano ulteriori e nuovi oneri a carico dello Stato, in quanto le suddette attività negoziali ed ispettive sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio Enac.

Articolo 14 Sicurezza dell'aviazione (Aviation Security)

Definisce le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti ("Aviation Security").



Nello specifico viene disciplinata la reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino tali atti. Per quanto concerne l'Italia, dette attività sono svolte in attuazione delle normative vigenti che prevedono l'intervento di vari soggetti istituzionali, in particolare del Ministero dell'Interno e dell'Enac. A quest'ultimo sono attribuiti i soli compiti di *aviation security* che vengono svolti tramite propri rappresentanti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio Enac.

Dalla presente disposizione non derivano quindi ulteriori e nuovi oneri a carico dello Stato, in quanto le suddette attività negoziali ed ispettive sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Enac e del Ministero dell'Interno.

Articolo 15 Gestione del traffico aereo

L'articolo stabilisce la cooperazione delle parti su questioni di regolamentazione relative ai servizi di navigazione aerea, compresa la supervisione di detti servizi, nell'ottica di migliorare la gestione del traffico aereo per ottimizzare l'efficienza complessiva dei voli, ridurre i costi, ridurre al minimo l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza e la capacità dei sistemi. A questo scopo le parti incoraggiano le autorità competenti e i fornitori di servizi di navigazione aerea a cooperare in materia di interoperabilità per integrare ulteriormente, ove possibile, i sistemi delle parti, ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo e condividere informazioni ove opportuno.

Articolo 16 Ambiente

L'articolo prevede la cooperazione delle Parti verso lo sviluppo di un'aviazione sostenibile. In particolare, prevede lo sviluppo e l'attuazione del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA).

Articolo 17 Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i loro obblighi ai sensi delle convenzioni internazionali ratificate dalle due parti.

Articolo 18 Protezione dei consumatori

L'articolo afferma l'impegno alla tutela degli interessi dei consumatori nel trasporto aereo. Stabilisce che le parti si consultano in sede di comitato misto onde conseguire la maggiore convergenza e compatibilità normativa possibile.

Articolo 19 Sistemi telematici di prenotazione

L'articolo prescrive che i venditori di sistemi telematici di prenotazione (*computer reservation systems* - CRS) operanti nel territorio di una delle parti siano autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché ogni CRS sia conforme alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.

Articolo 20 Aspetti sociali

L'articolo sancisce il diritto reciproco delle parti di stabilire il proprio livello di protezione nazionale del lavoro nel modo che ritengono opportuno e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, coerentemente con i loro obblighi internazionali. In particolare, vengono riaffermati gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.

Articolo 21 Interpretazione e attuazione

L'articolo specifica i destinatari dei diritti reciprocamente concessi e stabilisce che detti diritti non



possono essere invocati dai cittadini di una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell'altra parte. L'articolo impegna le parti ad adottare tutte le misure, appropriate e proporzionate, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'accordo.

Articolo 22 Comitato misto

L'articolo istituisce un comitato composto da rappresentanti delle parti ("comitato misto") e responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo.

Per quanto concerne l'Italia, al comitato partecipa eventualmente un rappresentante dell'ENAC, nei limiti delle risorse dell'Ente. La previsione del comitato non comporta quindi ulteriori spese per il bilancio dello Stato.

Articolo 23 Composizione delle controversie e arbitrato

L'articolo disciplina il ricorso al meccanismo di composizione delle controversie che è possibile per qualsiasi controversia ad eccezione di quanto disposto all'Articolo 4.

Articolo 24 Relazioni con altri accordi

L'articolo stabilisce che, ad eccezione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 7, l'accordo sospende gli accordi e le intese precedenti tra le parti riguardanti la stessa materia. Stabilisce inoltre le materie per le quali disposizioni o intese precedenti sui servizi aerei tra uno Stato membro dell'UE e il Qatar continuano ad applicarsi nei casi in cui siano più favorevoli e/o più flessibili per i vettori aerei interessati. L'articolo stabilisce che nessuna disposizione pregiudica la validità e l'applicazione degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati membri dell'UE e il Qatar per quanto riguarda i territori soggetti alla loro rispettiva sovranità che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1.

Articolo 25 Modifiche

L'articolo regola le procedure di modifica dell'accordo e il rapporto tra questo accordo ed eventuali modifiche legislative introdotte da una delle parti in materia di aviazione civile

Articolo 26 Adesione di nuovi Stati Membri dell'Unione

L'articolo disciplina le modalità di adesione all'Accordo da parte di un nuovo Stato Membro dell'Unione

Articolo 27 Denuncia

L'articolo stabilisce e regolamenta la facoltà di ciascuna Parte di denunciare unilateralmente l'Accordo.

Articolo 28 Registrazione dell'Accordo

L'articolo illustra le modalità di registrazione dell'Accordo, e di ciascuna eventuale modifica presso l'ICAO.

Articolo 29 Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

L'articolo disciplina l'entrata in vigore dell'accordo e le modalità dell'applicazione provvisoria. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione è depositario dell'accordo

Articolo 30 Testi autenticati

L'articolo stabilisce le lingue nelle quali viene redatto l'accordo, e prevede che tutti i testi facciano ugualmente fede. L'articolo stabilisce inoltre che, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche, il Comitato misto decida la lingua del testo da utilizzare.



Allegato 1: Disposizioni transitorie

L'Allegato 1 disciplina le modalità di esercizio dei diritti di traffico di terza e quarta libertà e di quinta libertà all-cargo

Allegato 2: Applicabilità geografica dei diritti di traffico di quinta libertà per i servizi all-cargo

L'Allegato 2 stabilisce le aree geografiche per l'esercizio dei diritti all-cargo.



Relazione tecnica

Contesto dell'Accordo

L'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri UE e lo Stato del Qatar e si sostituisce agli accordi bilaterali sottoscritti tra Qatar e singoli Stati membri, creando così un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi coinvolti e da una progressiva convergenza regolamentare primariamente nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni in materia previste dagli accordi e dalle intese esistenti; possono tuttavia continuare a essere esercitati i diritti di traffico esistenti e le disposizioni o i trattamenti più favorevoli, in materia di proprietà, diritti di traffico, capacità, frequenze, tipo o cambio di aeromobili, code-sharing e tariffazione degli accordi o delle intese tra le parti che siano già esistenti al momento della sottoscrizione del presente accordo, che non siano contemplati dal presente accordo o che siano più favorevoli o flessibili in termini di libertà per i vettori aerei interessati rispetto a quanto previsto dal presente accordo. Non possono comunque effettuarsi discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione europea sulla base della nazionalità.

Iter procedurale di firma dell'Accordo

Il testo di Accordo aereo è stato negoziato dalla Commissione Europea, su delega del Consiglio Europeo, conferita in data 7 giugno 2016, da una parte, e lo Stato del Qatar, ed è stato parafato in data 4 marzo 2019 dagli "Stati membri dell'UE", e l'Unione Europea, da una parte, e lo Stato del Qatar dall'altra parte.

L'accordo è pienamente conforme alla normativa dell'Unione Europea in quanto contiene le clausole standard previste dal Regolamento (CE) 847/2004.

Finalità dell'Accordo

L'Accordo delinea il quadro giuridico generale nel cui ambito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra Qatar e tutti gli Stati membri UE. La finalità dell'Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei tra Qatar e UE che si sostituisce al mosaico di disposizioni presenti negli accordi bilaterali tra Qatar e singoli Stati membri che creava inevitabilmente mercati caratterizzati da misure protezionistiche non idonee allo sviluppo di un mercato libero e concorrenziale.

Di particolare rilevanza economica la disposizione che non pone alcun limite alle frequenze operabili per i collegamenti diretti tra ciascun punto in UE e ciascun punto in Qatar. Il numero delle frequenze viene quindi fissato esclusivamente sulla base di considerazioni commerciali dei vettori.

L'accordo mira inoltre ad una progressiva convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione.

L'accordo regolamenta i seguenti argomenti principali:

- diritti di sorvolo e di traffico e definizione della tabella delle rotte;
- modalità di designazione di vettori ad operare i servizi concordati;
- tutela della concorrenza;
- disposizioni in materia di sicurezza (*safety*) e protezione (*security*);
- disposizioni in materia di tutela del passeggero;
- flessibilità operative e possibilità di accordi commerciali di cooperazione tra i vettori
- disposizioni in tema di interpretazione, revisione, denuncia e contenzioso;



- rapporto tra il presente accordo e i preesistenti accordi bilaterali tra Qatar e singoli Stati membri.

Articolo 1 Definizioni

Articolo 2 Concessione di diritti

Articolo 3 Autorizzazioni di esercizio

Articolo 4 Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni

Articolo 5 Liberalizzazione della proprietà e del controllo

Articolo 6 Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

Le citate disposizioni hanno natura ordinamentale. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 7 Equa concorrenza

L'articolo 7 dell'Accordo, relativo all'equa concorrenza, prevede al comma 5 che ciascuna parte fornisca all'altra parte le relazioni finanziarie e qualsiasi altra informazione ragionevolmente disponibile. Si evidenzia che l'onere di produrre le informazioni grava sui vettori, che sono soggetti privati, mentre le Parti si limitano ad una mera trasmissione di dati che non comporta alcun onere finanziario.

Per quanto concerne le consultazioni di cui al comma 8 dell'articolo 7, si evidenzia che le consultazioni saranno per l'Italia svolte dall'Enac, che provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dell'Ente.

Articolo 8 Opportunità commerciali

Per quanto concerne l'articolo 8 (Opportunità commerciali) risultano a carico dell'Enac le attività concernenti la partecipazione al Comitato misto di cui all'articolo 22 nonché quelle relative alla notifica dei piani operativi, dei programmi e/o degli orari dei servizi aerei, per le cui relative spese provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dell'Ente stesso.

Per quanto riguarda il punto 4 dell'articolo 8, inserito nel paragrafo "Rappresentanza dei vettori aerei", si chiarisce che la possibilità di invio e il mantenimento di personale dirigente sul territorio dell'altra parte contraente si riferisce ai vettori aerei. Si tratta quindi di personale di soggetti imprenditoriali privati che non gravano sulla finanza pubblica.

Articolo 9 Dazi doganali

L'Articolo 9 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti, provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo. Le disposizioni dell'articolo risultano conformi a quanto previsto, a normativa vigente, dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago. Di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno nella forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che quanto considerato relativamente all'Articolo 9, corrisponde a quanto già formulato in precedenza nei confronti di analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano e alcuni Paesi esteri (Corea, Qatar, Vietnam, Algeria), sottoscrittori della Convenzione di Chicago.

Per quanto concerne la disposizione prevista nel comma 7 dell'articolo 9, si sottolinea innanzitutto che disposizioni analoghe sono contenute in altri accordi tra UE e Paesi terzi (ad esempio nell'articolo 10 dell'Accordo tra Ue e Georgia) già ratificati da parte italiana. Si evidenzia inoltre che le merci e i bagagli considerati dalla disposizione in esame non sono esportati, ma transitano nel territorio di una parte per poi proseguire verso la destinazione finale del viaggio.



Articolo 10 Oneri d'uso

Relativamente all'articolo 10 (Oneri d'uso) le attività in materia di oneri d'uso e le pertinenti consultazioni rientrano tra le competenze dell'Enac, che provvede con le risorse disponibili nei propri bilanci, anche per le attività ai sensi del comma 3, afferenti allo scambio di informazioni tra le autorità competenti alla riscossione degli oneri d'uso per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico e i servizi della navigazione aerea. L'eventuale attivazione di consultazioni che rientrano nei compiti degli enti competenti, quali le società di gestione aeroportuali, non generano oneri a carico della finanza pubblica trattandosi, le predette società, di soggetti di diritto privato.

Gli oneri relativi allo svolgimento di consultazioni aeronautiche, alle attività di ispezione in materia di *safety* e *security* ed alla richiesta ed elaborazione di dati statistici non comportano alcun aggravio di spese per l'Italia, in quanto afferenti ad attività svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente previste nei capitoli di bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e nel bilancio dell'Enac. **Articolo 11 Tariffe passeggeri e tariffe merci**

Articolo 12 Statistiche

L'articolo 11 afferisce a competenze dei vettori aerei e non comporta oneri per la finanza pubblica. L'articolo 12 disciplina lo scambio reciproco di informazioni e statistiche relative al traffico operato sui servizi concordati dai vettori. Si tratta di compiti svolti dall'Enac nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Ente e i relativi oneri sono pertanto a carico del bilancio dell'Enac.

Articolo 13 Sicurezza aerea (Aviation Safety)

Articolo 14 Sicurezza dell'aviazione (Aviation Security)

Al riguardo, per l'Italia, lo svolgimento di consultazioni periodiche, nonché le attività di ispezione in materia di *safety* e *security* e la richiesta ed elaborazione di dati statistici non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività saranno svolte dall'Enac, che provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dell'Ente. L'articolo 14, paragrafi 3 e 5, contiene disposizioni che attengono alla reciproca assistenza finalizzata alla prevenzione di atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggio, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino detti atti. A tal proposito, le attività di scambio info-investigativo previste da questo articolo rientrano negli ordinari compiti del Ministero dell'Interno che provvede tramite il capitolo di bilancio 2731, piano gestionale 12, recante risorse sufficienti per lo svolgimento di tali attività

Articolo 15 Gestione del traffico aereo

Articolo 16 Ambiente

L'art. 16 (Ambiente) reca disposizioni, anche riguardo agli impegni reciproci delle parti, al dialogo e allo scambio di informazioni nelle materie di cui ai paragrafi 4 e 5, aventi carattere del tutto programmatico e ordinamentale, prive di effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

Articolo 17 Responsabilità dei vettori aerei

Articolo 18 Protezione dei consumatori

Articolo 19 Sistemi telematici di prenotazione

Articolo 20 Aspetti sociali

Articolo 21 Interpretazione e attuazione

Le citate disposizioni hanno carattere meramente programmatico e ordinamentale. Da esse non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 22 Comitato misto

L'articolo 22 (Comitato misto) istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti, il quale è responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione del presente accordo. Per l'Italia, al



Comitato misto partecipa personale dell'ENAC, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dell'Ente.

Articolo 23 Composizione delle controversie e arbitrato

Per quanto concerne l'Articolo 23, relativo alle controversie, viene introdotta la possibilità del ricorso all'arbitrato. Le spese relative ad un eventuale ricorso all'arbitrato in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra. Si tratta quindi di spese solo eventuali e di modestissima entità a cui si ritiene si possa far fronte nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, agli eventuali oneri discendenti da questo articolo non coperti dalle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente si provvederà mediante apposito provvedimento.

Articolo 24 Relazioni con altri accordi

Articolo 25 Modifiche

Articolo 26 Adesione di nuovi Stati Membri dell'Unione

Articolo 27 Denuncia

Articolo 28 Registrazione dell'Accordo

Articolo 29 Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

Articolo 30 Testi autenticati

Dalle citate disposizioni non derivano oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di articoli aventi natura prettamente ordinamentale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Analisi tecnico-normativa (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario, in quanto l'accordo rientra nella fattispecie di cui all'art. 80 della Costituzione.

L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di governo in materia di sviluppo del trasporto aereo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

La sottoscrizione di un accordo di natura globale tra Unione europea e Stati membri da una parte e uno Stato extra UE dall'altra costituisce infatti il necessario presupposto per la creazione di un mercato dei servizi ampiamente concorrenziale e per una progressiva convergenza regolamentare.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si allinea ad altri accordi stipulati dall'Italia con altri Paesi extracomunitari, tutti finalizzati al progressivo ed equilibrato sviluppo del trasporto aereo in un quadro di cooperazione nell'ambito della promozione della concorrenza, della difesa dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della sicurezza.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento in esame non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 80 e 87 della Costituzione in tema di ratifica di trattati internazionali ed all'art. 117 in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

I principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118 della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo. Tuttavia, rispetto ai rapporti tra Stato, Regioni ed Enti locali, risulta rispettato il principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di istituire, regolare e sviluppare relazioni aeronautiche tra Italia e Paesi non appartenenti all'Unione europea non è perseguitabile attraverso interventi normativi adottati da Regioni o Enti locali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce ad una materia (trattati internazionali) che ha sempre necessitato di ratifica legislativa.

Nella materia oggetto dell'intervento normativo in esame non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'accordo con legge è prevista dall'art. 80 della Costituzione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non esistono progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in esame.

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi aerei globali sottoscritti dall'Italia in quanto Stato Membro della UE.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in oggetto è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta alcuna procedura d'infrazione in ordine al medesimo o analogo oggetto.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione Europea a sottoscrivere accordi con Paesi Terzi sia configurabile quale competenza esclusiva.

14. Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE

Non applicabile

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni dei termini contenuti nell'accordo sono indicate nell'art. 1 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato in altri accordi aerei della stessa natura.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nell'accordo risultano corretti.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'accordo sostituisce le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Qatar firmato a Roma il 24 settembre 2002 e ratificato con L. 16.05.2017 n. 79.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'accordo abroga esplicitamente le disposizioni presenti nell'accordo bilaterale tra Italia e Qatar, con le limitazioni previste all'articolo 24.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Gli atti attuativi previsti dall'intervento normativo sono quelli consueti nella prassi delle relazioni aeronautiche e non presentano profili problematici in ordine ai termini previsti per la loro adozione.


8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

L'Accordo non richiede la raccolta e l'elaborazione di dati statistici ulteriori rispetto a quelli normalmente trattati dai competenti uffici, e non si ritiene quindi necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021", non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 20 luglio 2023
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi


28 AGO. 2023
10.7.114/4314

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO

TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LO STATO DEL QATAR, DALL'ALTRA

EU/QA/it 1

INDICE

ARTICOLO 1: Definizioni

TITOLO I: DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 2: Concessione di diritti

ARTICOLO 3: Autorizzazioni di esercizio

ARTICOLO 4: Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni

ARTICOLO 5: Liberalizzazione della proprietà e del controllo

ARTICOLO 6: Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

ARTICOLO 7: Equa concorrenza

ARTICOLO 8: Opportunità commerciali

ARTICOLO 9: Dazi doganali

ARTICOLO 10: Oneri d'uso

ARTICOLO 11: Tariffe passeggeri e tariffe merci

ARTICOLO 12: Statistiche

TITOLO II: COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 13: Sicurezza aerea (safety)

ARTICOLO 14: Sicurezza dell'aviazione (security)

ARTICOLO 15: Gestione del traffico aereo

ARTICOLO 16: Ambiente

ARTICOLO 17: Responsabilità dei vettori aerei

ARTICOLO 18: Protezione dei consumatori

ARTICOLO 19: Sistemi telematici di prenotazione

ARTICOLO 20: Aspetti sociali

TITOLO III: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

ARTICOLO 21: Interpretazione e attuazione

ARTICOLO 25: Modifiche

ARTICOLO 26: Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea

ARTICOLO 27: Denuncia

ARTICOLO 28: Registrazione dell'accordo

ARTICOLO 29: Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

ARTICOLO 30: Testi autenticati

ALLEGATO 1: Disposizioni transitorie

ALLEGATO 2: Applicabilità geografica dei diritti di traffico di quinta libertà ai servizi "all-cargo"

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito denominati collettivamente "Stati membri dell'UE", o singolarmente "Stato membro dell'UE", e

l'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",

da una parte, e

LO STATO DEL QATAR, di seguito denominato "Qatar",

dell'altra parte,

di seguito denominate congiuntamente le "Parti",

Gli Stati membri dell'UE e il Qatar, in quanto parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, unitamente all'Unione;

DESIDERANDO sostenere i rispettivi interessi nell'ambito del trasporto aereo come mezzo per contribuire a rafforzare le relazioni politiche ed economiche tra le parti;

RICONOSCENDO l'importanza di una connettività efficiente del trasporto aereo per promuovere gli scambi commerciali, il turismo, gli investimenti e lo sviluppo economico e sociale;

DESIDERANDO migliorare i servizi aerei e promuovere un sistema di aviazione internazionale basato sulla non discriminazione e su eque e pari opportunità di concorrenza tra i vettori aerei;

DESIDERANDO assicurare il più elevato livello di sicurezza e security nel trasporto aereo e riaffermando la loro profonda preoccupazione per atti o minacce diretti contro la sicurezza degli aeromobili, che mettono in pericolo la sicurezza delle persone o dei beni, incidono negativamente sull'operatività degli aeromobili e minano la fiducia dei viaggiatori nella sicurezza dell'aviazione civile;

PRENDENDO ATTO della convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;

DETERMINATI a massimizzare i potenziali benefici della cooperazione regolamentare;

RICONOSCENDO i notevoli vantaggi potenziali che possono derivare da servizi aerei competitivi e trasporti aerei sostenibili;

DESIDERANDO promuovere la concorrenza equa, consapevoli del fatto che alcune sovvenzioni possono influire negativamente sulla concorrenza e compromettere il conseguimento degli obiettivi fondamentali del presente accordo e riconoscendo che l'assenza di pari condizioni di concorrenza per i vettori aerei può impedire la realizzazione dei benefici potenziali;

INTENZIONATI a sviluppare ulteriormente il quadro degli accordi e delle intese esistenti tra loro allo scopo di aprire l'accesso ai mercati e massimizzare i vantaggi per i passeggeri, gli speditori, i vettori aerei, gli aeroporti e i loro addetti, le comunità ed altri soggetti che ne beneficiano indirettamente;

AFFERMANDO l'importanza della protezione dell'ambiente nello sviluppo e nell'attuazione della politica dell'aviazione internazionale;

AFFERMANDO la necessità di intervenire con urgenza per affrontare i cambiamenti climatici e per proseguire la cooperazione al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione, in linea con i rispettivi obblighi internazionali in materia, compresi quelli previsti dagli strumenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

AFFERMANDO l'importanza di tutelare gli interessi dei consumatori e di cooperare per conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori;

RICONOSCENDO che l'aumento delle opportunità commerciali non è inteso a compromettere le loro norme in materia di lavoro e riaffermando l'importanza di prendere in considerazione gli effetti del presente accordo sul lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative e i vantaggi che si possono ottenere combinando i significativi benefici economici derivanti da mercati aperti e competitivi con elevati standard in materia di lavoro;

OSSERVANDO l'interesse ad individuare modalità per migliorare l'accesso al capitale per il settore del trasporto aereo al fine di svilupparlo ulteriormente;

DESIDERANDO concludere un accordo sul trasporto aereo che integri la convenzione sull'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo, e salvo diversamente disposto, si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "accordo", il presente accordo, i suoi allegati, e le loro eventuali modifiche;
- 2) "trasporto aereo", il trasporto effettuato per mezzo di aeromobili di passeggeri, bagagli, merci e posta, separatamente o in combinazione, offerto al pubblico a titolo oneroso, che include i servizi di linea e non di linea;
- 3) "determinazione della nazionalità", la constatazione che un vettore aereo intenzionato a operare servizi aerei ai sensi del presente accordo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 riguardanti la proprietà, il controllo effettivo e il centro di attività principale;
- 4) "autorità competenti" gli organismi governativi o gli enti pubblici incaricati dello svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente accordo;
- 5) "sistema telematico di prenotazione" o "CRS", un sistema telematico comprendente informazioni concernenti, fra l'altro, orari, disponibilità di posti e tariffe di più vettori aerei, con o senza possibilità di effettuare prenotazioni o di emettere biglietti, nella misura in cui la totalità o parte di tali servizi sia messa a disposizione degli abbonati. Esso comprende i "sistemi di distribuzione globale" (GDS), nella misura in cui essi contengono servizi di trasporto aereo;

6) "convenzione", la convenzione sull'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a

Chicago il 7 dicembre 1944, che include:

a) ogni modifica pertinente per la questione di cui trattasi, che sia entrata in vigore a norma dell'articolo 94, lettera a) della convenzione stessa e che sia stato ratificato sia dal Qatar sia dallo Stato membro o dagli Stati membri dell'UE; e

b) ogni allegato o sua modifica pertinente per la questione di cui trattasi, adottati a norma dell'articolo 90 della convenzione stessa, a condizione che detto allegato o detta modifica abbia efficacia contemporaneamente per il Qatar e per lo Stato membro o per gli Stati membri dell'UE;

7) "discriminazione", differenziazione di qualsiasi tipo senza giustificazione oggettiva;

8) "Trattati UE" il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

9) "tariffe passeggeri", il prezzo che i passeggeri devono corrispondere ai vettori aerei, ai loro agenti o ad altri venditori di biglietti per il proprio trasporto sui servizi aerei (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

- 10) "determinazione dell'idoneità", la constatazione che un vettore aereo intenzionato a operare servizi aerei nell'ambito del presente accordo è dotato di una capacità finanziaria soddisfacente e delle competenze adeguate in materia di gestione per operare tali servizi ed è disposto a conformarsi alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti che disciplinano la fornitura di tali servizi;
- 11) "costo totale", il costo della prestazione del servizio maggiorato di un margine ragionevole per le spese generali amministrative;
- 12) "trasporto aereo internazionale", il trasporto aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di più di uno Stato;
- 13) "centro di attività principale", la sede principale o sociale di un vettore aereo nel territorio della parte in cui sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo del vettore aereo, compresa la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità;
- 14) "tariffe merci", il prezzo da pagare per il trasporto aereo di merci (compresa ogni altra modalità di trasporto in relazione a questa) e le condizioni per l'applicabilità di tale prezzo, comprese la remunerazione e le condizioni offerte all'agenzia e altri servizi ausiliari;

- 15) "autoassistenza a terra", situazione nella quale un utente aeroportuale fornisce direttamente a sé stesso una o più categorie di servizi di assistenza a terra e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione di siffatti servizi. Ai fini della presente definizione non sono considerati terzi fra loro gli utenti aeroportuali nei casi in cui:
- a) uno detiene una partecipazione di maggioranza nell'altro; oppure
 - b) un unico soggetto detiene la maggioranza in ciascuno degli altri;
- 16) "grave turbamento dell'economia": una crisi eccezionale, temporanea (a breve o lungo termine) e significativa che colpisce l'intera economia di uno Stato membro dell'UE o del Qatar, non soltanto una regione o un settore economico specifici;
- 17) "scalo per scopi non commerciali", l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, bagagli, merci e/o posta nell'ambito di un trasporto aereo;
- 18) "sovvenzione", qualsiasi contributo finanziario concesso dalla pubblica amministrazione o da qualsiasi altro organismo pubblico a qualsiasi livello, compresi:
- a) il trasferimento diretto di fondi e il potenziale trasferimento diretto di fondi o passività;
 - b) la rinuncia a entrate altrimenti dovute o la loro mancata riscossione;

- c) la fornitura di beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero l'acquisto di beni e servizi; oppure
- d) i versamenti a un meccanismo di finanziamento oppure l'incarico o l'ordine a un ente privato di svolgere una o più delle funzioni di cui alle lettere a), b) e c) che di norma spetterebbero alla pubblica amministrazione o ad altro organismo pubblico, senza che la prassi seguita differisca in sostanza dalle prassi abituali delle pubbliche amministrazioni,

che è limitata, di diritto o di fatto, a determinati vettori aerei e conferiscono un vantaggio a uno o più vettori aerei. Si presume che un intervento finanziario effettuato da una pubblica amministrazione o da un altro organismo pubblico non arrechi alcun vantaggio se un operatore privato, guidato da considerazioni commerciali, avrebbe effettuato lo stesso intervento finanziario;

- 19) "territorio" per il Qatar, il termine ha il significato attribuitogli all'articolo 2 della convenzione; per l'Unione europea e i suoi Stati membri il termine significa il territorio terrestre, le acque interne e il mare territoriale degli Stati membri dell'UE ai quali si applicano i trattati dell'UE, conformemente alle condizioni stabilite da tali trattati, e lo spazio aereo sovrastante detti Stati;
- 20) "onere d'uso", un onere imposto ai vettori aerei a fronte della fornitura di infrastrutture o servizi aeroportuali, infrastrutture o servizi ambientali aeroportuali, infrastrutture per la navigazione aerea o per la sicurezza dell'aviazione, ivi compresi i servizi e le infrastrutture connessi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI ECONOMICHE

ARTICOLO 2

Concessione di diritti

Programmazione delle rotte

1. Ciascuna parte autorizza i vettori aerei dell'altra parte ad operare sulle rotte specificate di seguito:

a) per i vettori aerei del Qatar:

qualsiasi punto nel Qatar - qualsiasi punto intermedio - qualsiasi punto nell'Unione - qualsiasi punto situato oltre;

b) per i vettori aerei dell'Unione:

qualsiasi punto nell'Unione - qualsiasi punto intermedio - qualsiasi punto nel Qatar - qualsiasi punto situato oltre.

Ai fini dell'applicazione della suddetta programmazione delle rotte:

"qualsiasi punto", significa uno o più punti;

"qualsiasi punto nell'Unione " significa uno o più punti all'interno dello stesso Stato membro dell'UE o in diversi Stati membri dell'UE, separatamente o congiuntamente, in qualsiasi ordine.

Diritti di traffico

2. Ciascuna parte concede all'altra parte i diritti di seguito specificati, consentendo ai vettori aerei dell'altra parte di effettuare attività di trasporto aereo internazionale su base non discriminatoria:
 - a) il diritto di sorvolare il proprio territorio senza atterrарvi;
 - b) il diritto di effettuare scali nel proprio territorio per scopi non commerciali;
 - c) il diritto di svolgere attività di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri, servizi combinati e servizi "all-cargo":
 - i) per i vettori aerei del Qatar il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra qualsiasi punto nel Qatar e qualsiasi punto nell'Unione con:
 - A) diritti di traffico di terza e quarta libertà senza limitazioni di rotta, di capacità e/o di frequenze; e

- B) diritti di traffico di quinta libertà per i servizi "all-cargo" tra l'Unione e i punti situati oltre figuranti all'allegato 2, sezione 1, a condizione che l'esercizio dei diritti di traffico di quinta libertà non superi le sette frequenze settimanali per Stato membro dell'UE;
- ii) per i vettori aerei dell'Unione il diritto di fornire servizi di trasporto aereo internazionale tra qualsiasi punto nell'Unione e qualsiasi punto nel Qatar con:
- A) diritti di traffico di terza e quarta libertà senza limitazioni di rotta, di capacità e/o di frequenze; e
- B) diritti di traffico di quinta libertà per i servizi "all-cargo" tra il Qatar e i punti situati oltre figuranti all'allegato 2, sezione 2, a condizione che l'esercizio dei diritti di traffico di quinta libertà non superi le sette frequenze settimanali per Stato membro dell'UE.

All'esercizio di tali diritti di traffico si applicano le disposizioni dell'allegato 1 del presente accordo.

Si precisa che, per quegli Stati membri dell'UE che, nei loro accordi e nelle loro intese bilaterali vigenti con il Qatar in materia di servizi aerei, hanno sette o meno frequenze settimanali con diritti di traffico di quinta libertà per i servizi "all-cargo", il numero totale di frequenze settimanali a disposizione dei vettori di entrambe le parti alla fine del periodo transitorio sarà pari a sette;

- d) gli altri diritti specificati nel presente accordo.

Flessibilità operativa

3. I vettori aerei di entrambe le parti possono, a loro discrezione, su uno o su tutti i collegamenti delle rotte specificate al paragrafo 1:
- a) operare voli in una sola o in entrambe le direzioni;
 - b) combinare numeri di volo diversi su un unico aeromobile;
 - c) raggiungere punti intermedi, punti situati oltre e punti all'interno dei territori delle parti in qualsiasi combinazione e in qualsiasi ordine secondo il paragrafo 2;
 - d) omettere scali in qualsiasi punto;
 - e) trasferire traffico da uno qualsiasi dei propri aeromobili ad un qualsiasi altro loro aeromobile in qualsiasi punto (sostituzione dell'aeromobile);
 - f) effettuare scali in qualsiasi punto tanto all'interno quanto all'esterno del territorio di una delle parti;
 - g) fare transitare traffico attraverso il territorio dell'altra parte;
 - h) combinare traffico sullo stesso aeromobile indipendentemente dalla sua origine; e

- i) raggiungere più di un punto nello stesso Stato membro dell'UE o nel Qatar con lo stesso servizio (coterminalizzazione).

La flessibilità operativa prevista dal presente paragrafo, lettere da a) a i), può essere esercitata senza limiti di direzione o geografici e senza perdita di qualsivoglia diritto di effettuare trasporto concesso dal presente accordo, a condizione che:

- i servizi dei vettori aerei del Qatar colleghino un punto in Qatar;
- i servizi dei vettori aerei dell'Unione colleghino un punto all'interno dell'Unione.

4. Ciascuna parte accorda a ciascun vettore aereo dell'altra parte la facoltà di determinare la frequenza e la capacità del trasporto aereo internazionale da esso offerto in base a considerazioni commerciali di mercato. Coerentemente con questo diritto, nessuna delle due parti limita in modo unilaterale il volume di traffico, la frequenza o la regolarità del servizio, la definizione delle rotte, l'origine o la destinazione del traffico, oppure il tipo o i tipi di aeromobile usati dai vettori aerei dell'altra parte, tranne per ragioni doganali, tecniche, operative, di gestione sicura del traffico aereo, ambientali o legate alla tutela della salute o altrimenti contemplate dal presente accordo.

5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da conferire ai vettori aerei:

- a) del Qatar il diritto di imbarcare, in qualsiasi Stato membro dell'UE, passeggeri, bagaglio, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto dello stesso Stato membro;

- b) dell'Unione il diritto di imbarcare, nel Qatar, passeggeri, bagagli, merci e/o posta trasportati a titolo oneroso e destinati ad un altro punto del Qatar.

ARTICOLO 3

Autorizzazioni di esercizio

1. Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, le autorità competenti dell'altra parte rilasciano le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici opportuni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- a) per un vettore aereo del Qatar:
- i) il vettore aereo abbia il suo centro di attività principale nel Qatar e sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente del Qatar;
 - ii) il Qatar eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; e
 - iii) il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Qatar e/o a suoi cittadini e sia da questi effettivamente controllato;

b) per un vettore aereo dell'Unione:

- i) il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dell'Unione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente dell'Unione;
 - ii) lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolatorio effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e
 - iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a uno o più Stati membri dell'UE o dell'Associazione di libero scambio e/o a cittadini di questi Stati, e sia da questi effettivamente controllato;
- c) gli articoli 13 e 14 siano rispettati; e
- d) il vettore aereo soddisfi le condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.

2. Al momento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici ciascuna parte tratta tutti i vettori aerei dell'altra parte in modo non discriminatorio.

3. Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo di una parte, l'altra parte riconosce le decisioni in materia di determinazione dell'idoneità e/o della cittadinanza adottate dalla prima parte in relazione a tale vettore aereo come se tali decisioni fossero state adottate dalle proprie autorità competenti e senza effettuare ulteriori accertamenti, salvo nei casi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2.. Si precisa che il presente paragrafo non riguarda il riconoscimento di decisioni relative ai certificati di sicurezza o alle licenze, alle disposizioni riguardanti la sicurezza dell'aviazione o alla copertura assicurativa.

ARTICOLO 4

Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni

1. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o altrimenti rifiutare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare l'attività di un vettore aereo dell'altra parte qualora:

a) per un vettore aereo del Qatar:

- i) il vettore aereo non abbia il proprio centro di attività principale nel Qatar o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della legislazione vigente del Qatar;
- ii) il Qatar non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo; oppure

- iii) il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, al Qatar e/o a suoi cittadini o non sia da questi effettivamente controllato;
- b) per un vettore aereo dell'Unione:
- i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei trattati UE, nel territorio dell'Unione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida in conformità alla legislazione vigente dell'Unione;
 - ii) lo Stato membro UE responsabile del rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente identificata; oppure
 - iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a uno o più Stati membri dell'UE o dell'Associazione di libero scambio o a cittadini di questi Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;
- c) il vettore aereo non abbia rispettato le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'articolo 6 e/o le disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate all'esercizio dei servizi di trasporto aereo internazionale dalla parte che esamina la domanda.
2. Se una parte ha fondati motivi di ritenere che un vettore aereo dell'altra parte si trovi in una delle situazioni di cui al paragrafo 1, tale parte può chiedere che si svolgano consultazioni con l'altra parte.

3. Tali consultazioni hanno inizio il prima possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni o altro termine concordato dalla data di inizio delle consultazioni o la mancata adozione delle misure correttive concordate rappresentano, per la parte che ha chiesto le consultazioni, motivo per l'adozione di misure volte a rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte al fine di garantire il rispetto del presente articolo.

4. Fatto salvo il paragrafo 3, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), una parte può intervenire immediatamente o urgentemente in caso di emergenza o per impedire ulteriori casi di inosservanza. Si precisa che, affinché si possa parlare di ulteriori casi di inosservanza, è necessario che la questione dell'inosservanza sia già stata sollevata tra le autorità competenti delle parti.

ARTICOLO 5

Liberalizzazione della proprietà e del controllo

Le parti riconoscono i potenziali benefici della progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Le parti convengono di esaminare in seno al comitato misto, in una fase opportuna, la liberalizzazione reciproca della proprietà e del controllo dei vettori aerei. A seguito di tale esame, il comitato misto può raccomandare modifiche del in conformità dell'articolo 25.

ARTICOLO 6

Rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari

1. All'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i vettori aerei dell'altra parte rispettano le disposizioni legislative e regolamentari di tale parte relative all'ingresso e alle operazioni in tale territorio nonché all'uscita dallo stesso degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo internazionale.
2. All'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio di una parte, i passeggeri, gli equipaggi, i bagagli, le merci e/o la posta dei vettori dell'altra parte, o chiunque agisca per loro conto, si conformano alle disposizioni legislative e regolamentari della prima parte relative all'entrata e alle operazioni nel suo territorio o all'uscita dallo stesso di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e/o posta imbarcati su aeromobili (compresi i regolamenti relativi all'ingresso, allo sdoganamento, all'immigrazione, ai passaporti, alle questioni doganali e alle misure di quarantena o, nel caso della posta, i regolamenti postali).
3. Ciascuna parte, nel suo territorio, consente ai vettori aerei dell'altra parte di adottare misure volte a garantire che siano trasportate solo le persone in possesso dei documenti di viaggio necessari per l'ingresso o per il transito nel territorio dell'altra parte.

ARTICOLO 7

Equa concorrenza

1. Le parti convengono che i loro vettori aerei godono di eque e pari opportunità di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo.
2. Le parti:
 - a) vietano e, se del caso, eliminano all'interno della loro giurisdizione, utilizzando le rispettive procedure e i propri processi interni, qualsiasi forma di discriminazione o pratica sleale che possa pregiudicare le pari ed eque opportunità dei vettori aerei dell'altra parte di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo;
 - b) non autorizzano né concedono ai vettori aerei sovvenzioni che pregiudichino le eque e pari opportunità dei vettori aerei dell'altra parte di competere nella fornitura di servizi di trasporto aereo.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), è possibile concedere:

- a) sostegno a vettori aerei insolventi o in difficoltà, a condizione che:
 - i) tale sostegno sia subordinato a un piano di ristrutturazione credibile, basato su ipotesi realistiche, al fine di garantire il ritorno alla redditività a lungo termine del vettore aereo insolvente o in difficoltà entro un periodo di tempo ragionevole; e
 - ii) il vettore aereo in questione o i suoi investitori o azionisti contribuiscano in misura significativa ai costi della ristrutturazione;
- b) un sostegno temporaneo alla liquidità a un vettore aereo in difficoltà, sotto forma di prestiti o garanzie sui prestiti, limitato all'importo necessario per mantenere l'operatività del vettore aereo in questione per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;
- c) purché siano limitate agli importi minimi necessari per conseguire il loro obiettivo e purché gli effetti sulla prestazione di servizi di trasporto aereo siano ridotti al minimo:
 - i) sovvenzioni destinate a ovviare ai danni causati da calamità naturali;
 - ii) nel caso del Qatar, sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia; e, nel caso dell'UE e dei suoi Stati membri, sovvenzioni destinate a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno o più Stati membri dell'UE;

d) sovvenzioni ai vettori aerei incaricati dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, necessari per soddisfare le esigenze essenziali di trasporto della popolazione che non possono essere soddisfatte dalle sole forze di mercato, a condizione che tali sovvenzioni siano limitate a una remunerazione ragionevole della prestazione dei servizi aerei in questione.

4. Le parti provvedono affinché i propri vettori aerei che forniscono servizi di trasporto aereo a norma pubblichino, con cadenza almeno annuale, una relazione finanziaria e un rendiconto finanziario di accompagnamento sottoposti a audit esterno conformemente ai principi contabili riconosciuti a livello internazionale e alle norme internazionali in materia di comunicazione finanziaria e informativa societaria, quali gli International Financial Reporting Standards. Le parti provvedono inoltre affinché le eventuali sovvenzioni erogate da una parte siano identificate separatamente nella relazione finanziaria.

5. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce a quest'ultima entro 30 giorni, salvo diversa decisione delle parti, le relazioni finanziarie e qualsiasi altra informazione ragionevolmente disponibile, anche in merito alle questioni di cui al paragrafo 4, che può essere ragionevolmente richiesta dall'altra parte per verificare che le disposizioni del presente articolo siano rispettate. Se tali informazioni sono sensibili dal punto di vista commerciale, la parte richiedente le tratta in modo riservato.

6. Ciascuna parte, avvalendosi delle proprie procedure e dei rispettivi processi interni, attua e applica misure che vietano e impediscono in modo effettivo ai loro vettori aerei di:

- a) attuare pratiche concordate derivanti da un accordo o da una decisione esplicati o impliciti tra concorrenti, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, ridurre o falsare la concorrenza. Questo divieto può essere dichiarato inapplicabile quando tali accordi, decisioni o pratiche contribuiscono a migliorare la produzione o l'erogazione dei servizi o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando ai consumatori una congrua parte del vantaggio che ne deriva ed evitando di:
 - i) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; o,
 - ii)are a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei servizi di cui trattasi;
- b) abusare di una posizione dominante in modo da poter compromettere i servizi di trasporto aereo da/verso tale parte, e
- c) realizzare concentrazioni tra vettori aerei che ostacolino in misura significativa una concorrenza effettiva, in particolare per effetto della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante.

7. Se una parte ritiene che le eque e pari opportunità di concorrenza dei propri vettori aerei siano pregiudicate:

- a) da discriminazioni o pratiche sleali vietate a norma del paragrafo 2, lettera a);
- b) da una sovvenzione vietata a norma del paragrafo 2, lettera b), diversa da quelle di cui al paragrafo 3;
- c) dal mancato rispetto degli obblighi di trasparenza di cui ai paragrafi 4 e 5; oppure
- d) dal mancato rispetto, ad opera dell'altra parte, degli obblighi di cui al paragrafo 6

essa ("la parte che agisce") può procedere conformemente ai paragrafi da 8 a 10.

8. La parte che agisce presenta per iscritto all'altra parte una richiesta di consultazioni, accompagnata da una relazione scritta contenente le proprie osservazioni ed elementi di prova concreti. Le consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diverso accordo tra le parti. Le consultazioni possono essere richieste tramite il comitato misto.

9. Se la parte che agisce e l'altra parte non giungono a un accordo sulla questione entro 60 giorni dall'avvio delle consultazioni, o entro un termine diverso convenuto dalle parti o dal comitato misto, la parte che agisce può adottare misure nei confronti dei vettori aerei che hanno adottato il comportamento contestato o che hanno tratto beneficio dalle discriminazioni, dalle pratiche sleali o delle sovvenzioni in questione. La parte che agisce comunica per iscritto all'altra parte le misure da adottare almeno 15 giorni prima dell'attuazione di tali misure.

10. Le misure adottate a norma del paragrafo 9 sono appropriate, proporzionate e di portata e durata limitate allo stretto necessario, al fine di attenuare il pregiudizio nei confronti dei vettori della parte che agisce e di eliminare il vantaggio indebito tratto dai vettori nei cui confronti si applicano dette misure.

11. Le azioni e le misure adottate a norma del paragrafo 9 non pregiudicano il diritto di ciascuna parte di ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

12. Qualora le questioni di cui al presente articolo siano oggetto del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23, i termini indicati nell'articolo 23, paragrafi 10, 11 e 12 di detto articolo sono dimezzati.

13. Nessuna disposizione compromette, limita o pregiudica in alcun modo l'autorità o i poteri delle autorità competenti in materia di concorrenza delle parti o dei tribunali che riesaminano le decisioni prese da tali autorità. Le azioni intraprese da una parte a norma del paragrafo 9 non pregiudicano eventuali azioni e misure adottate da dette autorità e tribunali, comprese quelle della parte che agisce. Le decisioni dei tribunali che riesaminano le azioni e le misure di tali autorità competenti sono escluse dal meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

ARTICOLO 8

Opportunità commerciali

Esercizio di attività economiche

1. Le parti riconoscono che gli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte di operatori commerciali pregiudicano il conseguimento dei benefici previsti dal presente accordo. Le parti si impegnano pertanto ad avviare un processo efficace e reciproco di eliminazione degli ostacoli all'esercizio di attività economiche da parte degli operatori commerciali di entrambe le parti, nei casi in cui detti ostacoli possono intralciare lo svolgimento di operazioni commerciali, creare distorsioni alla concorrenza o impedire lo sviluppo di pari condizioni di concorrenza.
2. Il comitato misto di cui all'articolo 22 definisce un processo di cooperazione riguardante l'esercizio di attività economiche e le opportunità commerciali. A norma dell'articolo 22 una parte può chiedere la convocazione di una riunione del comitato misto allo scopo di discutere qualsiasi questione concernente l'applicazione del presente articolo.

Rappresentanze dei vettori aerei

3. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stabilire liberamente uffici e infrastrutture sul territorio dell'altra parte ai fini dell'erogazione, della promozione e della vendita di servizi di trasporto aereo e di attività connesse, incluso il diritto di vendere e di emettere qualsiasi biglietto e/o lettera di trasporto aereo propri e/o di qualsiasi altro vettore aereo.

4. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto, in conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che disciplinano l'ingresso, la residenza e l'impiego, di inviare e di mantenere sul territorio dell'altra parte personale dirigente, commerciale, tecnico, operativo e altro personale specialistico necessario ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto aereo. Entrambe le parti agevolano e accelerano il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari per il personale addetto agli uffici in conformità del presente paragrafo, incluso il personale che espleta mansioni temporanee per un periodo non superiore a novanta (90) giorni, nel rispetto delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore. I vettori aerei di ciascuna parte possono scegliere liberamente di lavorare con o senza un agente generale di vendita di loro scelta nel territorio dell'altra parte.

Assistenza a terra

5. Ciascun vettore aereo ha, in relazione all'assistenza a terra nel territorio dell'altra parte:

- a) il diritto di prestare i propri servizi di assistenza a terra ("autoassistenza"); oppure
- b) il diritto di selezionare uno fra i prestatori concorrenti, compresi altri vettori aerei, che forniscono la totalità o parte dei servizi di assistenza a terra, se a tali prestatori è consentito l'accesso al mercato in base alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e se detti prestatori sono presenti sul mercato.

I diritti di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono soggetti unicamente ai vincoli specifici di disponibilità di spazio o capacità dovuti alla necessità di salvaguardare il funzionamento dell'aeroporto in condizioni di sicurezza. Qualora tali vincoli limitino o impediscano l'autoassistenza a terra e qualora non esista una concorrenza effettiva tra i prestatori di servizi di assistenza a terra, la parte interessata garantisce che tutti questi servizi siano disponibili per tutti i vettori aerei in condizioni di parità e su base adeguata; le tariffe per questi servizi sono stabilite secondo criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti

6. Ciascuna parte garantisce che le procedure, gli orientamenti e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti del suo territorio siano applicati in modo indipendente, trasparente, efficace, non discriminatorio e tempestivo.

Piani operativi, programmi e orari

7. Ciascuna parte può chiedere, unicamente a titolo informativo, che le siano notificati i piani operativi, i programmi o gli orari relativi ai servizi aerei erogati a norma. In tal caso la parte che richiede tale notifica deve limitare al massimo gli oneri amministrativi imposti agli intermediari del trasporto aereo e ai vettori aerei dell'altra parte dagli obblighi e dalle procedure in materia di notifica.

Vendite, spese in loco e trasferimento di fondi

8. I vettori aerei di ciascuna parte possono provvedere alla vendita dei servizi di trasporto aereo e dei servizi connessi nel territorio dell'altra parte direttamente e/o, a loro discrezione, tramite agenti di vendita o altri intermediari da essi nominati o tramite Internet o qualsiasi altro canale disponibile. Ciascun vettore aereo ha il diritto di vendere tali servizi di trasporto e servizi connessi e chiunque è libero di acquistarli, nella valuta locale o in una valuta liberamente convertibile.

9. I vettori aerei di ciascuna parte sono autorizzati a pagare in valuta locale nel territorio dell'altra parte le spese ivi occasionate, compreso, a titolo esemplificativo, l'acquisto di carburante. A loro discrezione, i vettori aerei di ciascuna parte possono pagare dette spese nel territorio dell'altra parte in valuta liberamente convertibile, al tasso di cambio di mercato.

10. Ciascun vettore aereo ha il diritto, previa richiesta, di convertire in valute liberamente convertibili i redditi locali e di effettuarne il trasferimento, in ogni momento e in qualunque modo, dal territorio dell'altra parte al paese di sua scelta. La conversione e la rimessa di tali redditi sono consentite rapidamente, senza restrizioni o imposizioni fiscali, al tasso di cambio di mercato applicabile alle operazioni e alle rimesse correnti alla data in cui il vettore aereo presenta la prima domanda di rimessa, senza commissioni eccetto quelle normalmente applicate dagli istituti bancari per tali operazioni di conversione e rimessa.

Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione

11. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, segnatamente accordi di blocked-space o di code-sharing, con:

- a) uno o più vettori aerei delle parti;
- b) uno o più vettori aerei di un paese terzo; e/o
- c) imprese di trasporto di superficie (marittimo o terrestre) di qualsiasi paese;

a condizione che i) il vettore che presta i servizi sia titolare di adeguati diritti di traffico; ii) i vettori che commercializzano i servizi dispongano di adeguate rotte soggiacenti nella programmazione delle rotte; e iii) i suddetti accordi rispettino le prescrizioni normative normalmente applicate a tali accordi.

12. Nella prestazione o nell'offerta dei servizi contemplati dal presente accordo, qualsiasi vettore aereo di una parte può stipulare accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, ad esempio accordi di blocked-space o di code-sharing, con un vettore che gestisce un settore nazionale, purché i) ciò si inserisca in un viaggio internazionale e ii) gli accordi soddisfino le prescrizioni normalmente applicate a tali accordi. Ai fini del presente paragrafo, per settore nazionale si intende una rotta nel territorio di uno Stato membro dell'UE qualora il vettore operativo sia un vettore dell'Unione; se il vettore operativo è un vettore del Qatar, per settore nazionale si intende una rotta nel territorio del Qatar.

13. Per quanto riguarda la vendita di servizi di trasporto passeggeri per mezzo di accordi di cooperazione in materia di commercializzazione, l'acquirente è informato al punto di vendita, o in ogni caso all'accettazione, o prima di salire a bordo se non è richiesta accettazione per un volo in coincidenza, in merito all'identità del prestatore del servizio di trasporto che gestisce i singoli segmenti del servizio.

Servizi di trasporto intermodale

14. In relazione al trasporto passeggeri, l'applicazione ai prestatori dei servizi di trasporto di superficie delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasporto aereo non è determinata unicamente dal fatto che tale trasporto di superficie sia offerto da un vettore aereo che opera con il proprio nome.

15. In deroga ad altre disposizioni, i vettori aerei e i fornitori indiretti di trasporto merci delle parti sono autorizzati, senza alcuna restrizione, ad impiegare, in connessione con il trasporto aereo internazionale, qualsiasi servizio di trasporto merci di superficie da o verso qualsiasi punto situato nel territorio delle parti o in paesi terzi, compreso il trasporto da e verso tutti gli aeroporti dotati di infrastrutture doganali e compreso, laddove applicabile, il diritto di trasportare merci soggette a custodia o controllo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le suddette merci, siano esse trasportate per via aerea o di superficie, hanno accesso alle formalità e alle infrastrutture doganali degli aeroporti. I vettori aerei possono scegliere di effettuare essi stessi i propri trasporti di superficie ovvero di farli eseguire tramite intese stipulate con altri trasportatori di superficie, compreso il trasporto di superficie effettuato da altri vettori aerei e da fornitori indiretti di trasporto di merci per via aerea. I suddetti servizi di trasporto intermodale di merci possono essere offerti ad un prezzo unico, comprensivo di tutto il trasporto combinato aria-superficie, sempre che i trasportatori non siano tratti in inganno circa le caratteristiche di tale trasporto.

Affiliazione commerciale (franchising) e impiego del marchio (branding)

16. I vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di stipulare accordi di affiliazione commerciale (franchising) o di impiego del marchio (branding) con società, compresi i vettori aerei, delle parti o di paesi terzi, purché dispongano dei poteri necessari e soddisfino le condizioni prescritte dalle disposizioni legislative e regolamentari abitualmente applicate dalle parti a tali accordi, in particolare quelle che richiedono la divulgazione dell'identità del vettore aereo che opera il servizio.

Locazione finanziaria (leasing)

17. Ciascuna parte concede ai vettori aerei dell'altra parte il diritto di prestare servizi a titolo:

- a) utilizzando aeromobili forniti in leasing senza equipaggio da qualsiasi locatore (lessor);
- b) utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da altri vettori aerei della stessa parte del locatario (lessee);
- c) utilizzando aeromobili forniti in leasing con equipaggio da vettori aerei di un paese diverso dalla parte del locatario (lessee), a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che il leasing non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà.

Le parti interessate possono richiedere che i contratti di leasing siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo e dei requisiti di sicurezza e di security applicabili. La parte che richiede tale approvazione si sforza tuttavia di accelerare le procedure di approvazione e di ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico dei vettori interessati. Si precisa che le disposizioni del presente paragrafo lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di una parte per quanto riguarda il leasing di aeromobili ad opera di vettori aerei di tale parte.

ARTICOLO 9

Dazi doganali

1. All'arrivo nel territorio di una parte, gli aeromobili utilizzati per un trasporto aereo internazionale dai vettori aerei dell'altra parte, come pure le normali dotazioni, il carburante, i lubrificanti, il materiale tecnico di consumo, le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (motori compresi), le provviste di bordo (compresi, a titolo esemplificativo, viveri, bevande, tabacco e ogni altro articolo destinato alla vendita o al consumo dei passeggeri in quantità limitate durante il volo), nonché altri articoli destinati a garantire l'operatività o la manutenzione dell'aeromobile impiegato nel trasporto aereo internazionale o utilizzati esclusivamente a tale fine sono esenti, sulla base della reciprocità e purché rimangano a bordo dell'aeromobile, da tutte le restrizioni all'importazione, da imposte sulla proprietà o sul capitale, da dazi doganali, accise, diritti di ispezione, dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e da altre imposte indirette analoghe, nonché da diritti e oneri analoghi:

a) imposti dalle autorità nazionali o locali o dall'Unione e

b) non basati sul costo dei servizi forniti.

2. Sulla base della reciprocità sono esenti da imposte, tasse, dazi, diritti e oneri di cui al paragrafo 1, ad eccezione degli oneri basati sul costo dei servizi prestati, anche:

- a) le provviste di bordo introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate, in quantità ragionevoli, per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali provviste siano destinate a essere consumate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
- b) le attrezzature di terra e i pezzi di ricambio (compresi i motori) introdotti nel territorio di una parte per la manutenzione, la revisione o la riparazione di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale;
- c) il carburante, i lubrificanti e il materiale tecnico di consumo introdotti o forniti nel territorio di una parte per essere utilizzati nell'aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte utilizzato nel trasporto aereo internazionale, anche quando tali forniture sono destinate a essere utilizzate in un tratto di rotta al di sopra di tale territorio;
- d) le stampe, come previsto dalla normativa doganale di ciascuna parte, introdotte o fornite nel territorio di una parte e imbarcate per l'uso nei voli in partenza di un aeromobile di un vettore aereo dell'altra parte che effettua trasporto aereo internazionale, anche quando tali articoli sono destinati ad essere usati su un tratto di rotta al di sopra di tale territorio; e

- e) le apparecchiature per la sicurezza e la security da utilizzarsi negli aeroporti o nei terminali merci.

3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di imporre, su basi non discriminatorie, tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sul carburante fornito sul loro territorio e destinato all'uso in un aeromobile di un vettore aereo che opera tra due punti del suo territorio.

4. Le normali dotazioni di bordo, come pure i materiali, le forniture e i pezzi di ricambio, di cui ai paragrafi 1 e 2, normalmente presenti a bordo dell'aeromobile utilizzato da un vettore aereo di una delle parti, possono essere scaricate sul territorio dell'altra parte solo con l'approvazione delle autorità doganali di tale parte e possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo di dette autorità fino al momento in cui sono riesportate o altrimenti cedute in conformità con la normativa doganale.

5. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano anche nel caso in cui i vettori aerei di una parte abbiano negoziato con un altro vettore aereo, al quale l'altra parte abbia concesso parimenti il beneficio di tali esenzioni, il prestito o il trasferimento nel territorio dell'altra parte degli articoli specificati ai paragrafi 1 e 2.

6. Nessuna disposizione impedisce alle parti di imporre tasse, imposte, dazi, diritti o oneri sui beni venduti ai passeggeri, che non siano destinati al consumo a bordo, nel segmento di servizio aereo tra due punti del proprio territorio nei quali è permesso l'imbarco o lo sbarco.

7. I bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una parte sono esentati da imposte, dazi doganali, diritti e altri oneri analoghi non basati sul costo del servizio fornito.

8. Le dotazioni e forniture di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere assoggettate alla supervisione o al controllo delle autorità competenti.

9. Il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro dell'UE e il Qatar per evitare la doppia tassazione del reddito e del capitale.

ARTICOLO 10

Oneri d'uso

1. Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dai propri enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo dei servizi di controllo del traffico aereo e di navigazione aerea siano calcolati in base ai costi e non siano discriminatori. In ogni caso tali oneri d'uso sono applicati ai vettori aerei dell'altra parte secondo condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli applicate a qualunque altro vettore aereo.

2. Ciascuna parte garantisce che gli oneri d'uso eventualmente imposti dalle proprie autorità o dai propri enti competenti in materia ai vettori aerei dell'altra parte per l'utilizzo di infrastrutture e servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione e di infrastrutture e servizi connessi, ad eccezione degli oneri connessi all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, , non siano ingiustamente discriminatori e siano equamente ripartiti tra le varie categorie di utenti. Tali oneri riflettono, ma non eccedono, il costo totale sostenuto dalle autorità o dagli enti competenti per fornire le infrastrutture e i servizi aeroportuali e di sicurezza dell'aviazione adeguati all'interno dell'aeroporto o degli aeroporti cui si applica un sistema di tariffazione comune. Tali oneri possono comprendere una ragionevole remunerazione dei cespiti dopo gli ammortamenti. Le infrastrutture e i servizi il cui uso è soggetto al pagamento di tali oneri sono forniti secondo criteri di efficienza ed economia. In ogni caso, tali oneri si applicano ai vettori aerei dell'altra parte a condizioni non meno favorevoli delle condizioni più favorevoli di cui dispone qualunque altro vettore aereo nel momento in cui tali oneri sono applicati.

3. Ciascuna parte impone alle autorità o agli enti competenti in materia di riscossione di oneri sul proprio territorio e ai vettori aerei che utilizzano i servizi e le infrastrutture di avviare consultazioni e scambiarsi le informazioni necessarie per svolgere un accurato esame della congruità degli oneri d'uso, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2. Le autorità o gli enti competenti in materia di oneri comunicano agli utenti, con un preavviso ragionevole, ogni proposta di modifica degli oneri d'uso, onde consentire loro di esprimere le proprie opinioni e presentare osservazioni prima che siano effettuate eventuali modifiche.

ARTICOLO 11

Tariffe passeggeri e tariffe merci

1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente le tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.
2. Su basi non discriminatorie, ciascuna parte può chiedere che siano comunicate alle proprie autorità competenti le tariffe passeggeri e merci applicate dai vettori aerei di entrambe le parti in relazione ai servizi che hanno origine nel suo territorio, secondo modalità semplificate e unicamente a titolo informativo. È possibile prevedere che tale comunicazione da parte dei vettori aerei non sia effettuata prima dell'offerta iniziale di una tariffa per il trasporto di passeggeri o merci.

ARTICOLO 12

Statistiche

1. Le parti cooperano nell'ambito del comitato misto per facilitare lo scambio di informazioni statistiche relative al trasporto aereo ai sensi.
2. Su richiesta, ciascuna parte fornisce all'altra parte, su basi non discriminatorie, i dati statistici disponibili non riservati e non sensibili dal punto di vista commerciale in merito ai servizi aerei prestati nell'ambito, secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni legislative e normative delle parti.

TITOLO II

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

ARTICOLO 13

Sicurezza aerea (safety)

1. Le parti ribadiscono l'importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza aerea. In tale contesto le parti avviano, se del caso, un'ulteriore cooperazione in relazione alle inchieste sugli incidenti, allo sviluppo della regolamentazione, allo scambio di informazioni in materia di sicurezza aerea, all'eventuale partecipazione reciproca alle attività di controllo o all'organizzazione di attività di controllo congiunte e allo sviluppo di progetti e iniziative comuni.
2. I certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati da una parte e tuttora in vigore sono riconosciuti validi dall'altra parte e dalle sue autorità aeronautiche ai fini della prestazione di servizi aerei, a condizione che tali licenze o certificati siano rilasciati o convalidati come minimo in forza e in conformità delle norme internazionali pertinenti e delle pratiche e procedure raccomandate per i servizi di navigazione aerea stabilite nel quadro della convenzione.

3. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme e alle prescrizioni di sicurezza osservate e fatte osservare dall'altra parte in relazione alle infrastrutture aeronautiche, agli equipaggi di bordo, agli aeromobili e al funzionamento degli stessi. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta.

4. Se, a seguito di tali consultazioni, la parte richiedente constata che l'altra parte non osserva e non fa osservare in modo efficace norme e prescrizioni di sicurezza negli ambiti di cui al paragrafo 3 che, salvo decisione contraria, siano almeno equivalenti alle norme minime stabilite in forza della convenzione, la parte richiedente notifica all'altra parte tali constatazioni.

Entro 30 giorni l'altra parte presenta un piano d'azione correttivo comprendente un calendario per l'attuazione. Il piano d'azione correttivo e il relativo calendario sono concordati dalle parti prima della loro attuazione.

Qualora l'altra parte non adotti le opportune misure correttive entro un periodo di tempo ragionevole, la parte richiedente può rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici oppure rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare altrimenti le operazioni di un vettore aereo sottoposto alla sorveglianza in materia di sicurezza dell'altra parte.

5. Ciascuna parte riconosce che un aeromobile operato da un vettore aereo di una parte o per conto di quest'ultimo può, durante la permanenza nel territorio dell'altra parte, essere oggetto di un'ispezione di rampa da parte delle autorità competenti dell'altra parte per verificare la validità dei documenti pertinenti dell'aeromobile e di quelli dei membri

dell'equipaggio nonché le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue attrezzature, purché tale esame non comporti un ritardo irragionevole nell'esercizio dell'aeromobile.

6. Se una parte, dopo aver effettuato un'ispezione di rampa, constata che un aeromobile o l'esercizio di un aeromobile non è conforme alle norme e alle procedure minime per i servizi di navigazione aerea stabilite a norma della convenzione, tale parte notifica all'operatore dell'aeromobile tale mancanza di conformità, chiedendo nel contempo l'adozione delle misure correttive ritenute opportune. Ove opportuno, alle autorità competenti dell'altra parte responsabili della sorveglianza in materia di sicurezza del vettore aereo che utilizza l'aeromobile può essere chiesto di comunicare l'accettazione delle misure correttive adottate dall'operatore aereo. Ciononostante, ciascuna parte consente l'accesso ai risultati delle ispezioni di rampa effettuate su operatori di aeromobili soggetti alla sorveglianza in materia di sicurezza dell'altra parte.

7. Ciascuna parte ha il diritto di adottare misure immediate, compreso il diritto di revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o di sospendere o limitare altrimenti le operazioni di un vettore aereo dell'altra parte, se ritiene che ciò sia necessario in vista di una minaccia immediata per la sicurezza aerea. La parte che adotta tali misure ne informa immediatamente l'altra parte, motivando la sua azione.

8. Qualsiasi misura adottata da una parte a norma dei paragrafi 4, 6 o 7 è proporzionata e necessaria per affrontare una questione di sicurezza ed è sospesa nel momento in cui vengono meno i motivi che l'hanno determinata.

ARTICOLO 14

Sicurezza dell'aviazione (security)

1. Le parti sottolineano il loro impegno a raggiungere i livelli più elevati di norme in materia di sicurezza dell'aviazione e possono, se del caso, avviare un dialogo e una cooperazione ulteriori in questo settore.
2. Le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione relativa alle infrazioni e determinati altri atti compiuti a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, del Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto le parti sono firmatarie di tali convenzioni, nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti.
3. Su richiesta le parti si forniscono reciprocamente tutta l'assistenza necessaria per contrastare qualunque minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile, compresa la prevenzione degli atti di cattura illecita di aeromobili civili e degli altri atti illeciti contro la sicurezza di tali aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle infrastrutture di navigazione aerea, così come ogni altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile.

4. Nelle loro reciproche relazioni le parti agiscono in conformità delle norme internazionali di sicurezza dell'aviazione e delle opportune pratiche raccomandate istituite dall'ICAO. Esse impongono agli operatori di aeromobili figuranti nei loro registri, agli operatori di aeromobili che hanno nel loro territorio il centro di attività principale o la residenza permanente e agli operatori di aeroporti situati nel loro territorio di agire almeno nel rispetto delle predette disposizioni sulla sicurezza dell'aviazione.

5. Ciascuna parte si adopera affinché nel proprio territorio vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita, tra cui i controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, i controlli dei bagagli da stiva, i controlli di sicurezza delle persone diverse dai passeggeri, compreso l'equipaggio, e degli oggetti da essi trasportati, delle merci, della posta, delle provviste di bordo e delle forniture per l'aeroporto nonché dell'accesso all'area lato volo e alle zone sterili. Tali misure devono essere adeguate per affrontare un aumento delle minacce alla sicurezza dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che devono essere rispettate le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione richieste dall'altra parte in relazione all'entrata e alle operazioni nel suo territorio o all'uscita dallo stesso dell'aeromobile.

6. Con piena considerazione e mutuo rispetto per la rispettiva sovranità, ogni parte può adottare misure di sicurezza, da comunicare senza indugio all'altra parte, relativamente all'entrata nel proprio territorio nonché misure di emergenza per far fronte a specifiche minacce per la sicurezza. Ciascuna parte considera favorevolmente qualsiasi richiesta dell'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali in materia di sicurezza, tenendo conto delle misure di sicurezza già applicate dall'altra parte e dell'eventuale punto di vista dell'altra parte nonché dei possibili effetti avversi sul trasporto aereo tra le parti. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in caso di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti ai sensi del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere, se necessario anche in via urgente, la convocazione del comitato misto per discutere di tali misure di sicurezza secondo quanto previsto dall'articolo 22.

7. Ciascuna parte riconosce, tuttavia, che nessuna disposizione del presente articolo limita la facoltà di una parte di rifiutare l'ingresso nel suo territorio a uno o più voli che, a suo giudizio, presentano una minaccia per la propria sicurezza.

8. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile civile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di altri provvedimenti appropriati volti a porre fine rapidamente e in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente.

9. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche.

10. La parte che abbia ragionevoli motivi di ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni previste dal presente articolo richiede consultazioni immediate con l'altra parte. Tali consultazioni hanno inizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o entro un termine più esteso eventualmente convenuto. In caso di mancato raggiungimento di un accordo soddisfacente entro 30 giorni dalla data di avvio di tali consultazioni o entro il termine più esteso eventualmente convenuto, la parte che ha chiesto le consultazioni può adottare misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte per garantire il rispetto delle disposizioni del presente articolo. In caso di emergenza o per impedire ulteriori violazioni delle disposizioni del presente articolo, una parte può adottare misure provvisorie immediate.

11. Le azioni intraprese in conformità del presente articolo sono proporzionate e necessarie per far fronte a una minaccia per la sicurezza e sono revocate non appena l'altra parte si conforma alle disposizioni del presente articolo o qualora tali azioni non siano più necessarie.

ARTICOLO 15

Gestione del traffico aereo

1. Le parti cooperano su questioni di regolamentazione relative ai servizi di navigazione aerea, compresa la loro supervisione di detti servizi. Esse affrontano tutte le questioni strategiche relative alla performance della gestione del traffico aereo, al fine di ottimizzare l'efficienza complessiva dei voli, ridurre i costi, ridurre al minimo l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza e la capacità dei sistemi.
2. Le parti incoraggiano le autorità competenti e i fornitori di servizi di navigazione aerea a cooperare in materia di interoperabilità per integrare ulteriormente, ove possibile, i sistemi delle parti, ridurre l'impatto ambientale del trasporto aereo e condividere informazioni ove opportuno.
3. Le parti promuovono la cooperazione tra i loro fornitori di servizi di navigazione aerea al fine di scambiare i dati di volo e coordinare i flussi di traffico per ottimizzare l'efficienza dei voli, con l'obiettivo di migliorare l'uso delle risorse e di conseguire la prevedibilità, la puntualità e la continuità del servizio.
4. Le parti convengono di collaborare per quanto riguarda i programmi di modernizzazione, la loro elaborazione e diffusione e le migliori prassi per l'efficienza economica, la gestione del traffico aereo e gli aspetti pertinenti degli aeroporti, nonché di incoraggiare la partecipazione incrociata alle attività di convalida e dimostrazione.

ARTICOLO 16

Ambiente

1. Le parti sostengono la necessità di tutelare l'ambiente promuovendo uno sviluppo sostenibile dell'aviazione. Esse intendono collaborare per individuare le sfide legate all'impatto dell'aviazione sull'ambiente.
2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione al fine di considerare e di ridurre al minimo gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, conformemente agli obiettivi del presente accordo.
3. Le parti riconoscono l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici e, di conseguenza, di limitare o ridurre le emissioni di gas a effetto serra associate al trasporto aereo nazionale e internazionale. Esse convengono di cooperare su tali questioni al fine di sviluppare e attuare strumenti come le norme di attuazione per lo sviluppo del sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), e di trattare qualsiasi altro aspetto di particolare rilevanza per affrontare le emissioni di gas a effetto serra nel settore dell'aviazione.
4. Le parti s'impegnano a scambiarsi informazioni e a mantenere un dialogo regolare tra esperti allo scopo di migliorare la collaborazione volta ad affrontare gli effetti dell'aviazione sull'ambiente, anche in materia di:
 - a) ricerca e sviluppo di tecnologie rispettose dell'ambiente nel settore dell'aviazione;

- b) innovazione della gestione del traffico aereo, nella prospettiva di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione;
- c) ricerca e sviluppo di combustibili alternativi sostenibili per l'aviazione;
- d) questioni relative agli effetti ambientali dell'aviazione e alla riduzione delle emissioni provenienti dall'aviazione che incidono sul clima; e
- e) attenuazione e monitoraggio dell'inquinamento acustico, nella prospettiva di ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione.

5. Inoltre, nel rispetto dei rispettivi diritti e obblighi a livello multilaterale in materia di ambiente, le parti s'impegnano a migliorare la collaborazione, anche a livello finanziario e tecnologico, riguardo alle misure intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'aviazione internazionale.

6. Le parti riconoscono la necessità di adottare misure opportune per prevenire o comunque affrontare gli effetti del trasporto aereo sull'ambiente, a condizione che tali misure siano pienamente compatibili con i diritti e gli obblighi delle parti in base al diritto internazionale.

ARTICOLO 17

Responsabilità dei vettori aerei

Le parti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal).

ARTICOLO 18

Protezione dei consumatori

Le parti collaborano per tutelare gli interessi dei consumatori nel trasporto aereo. Tale cooperazione mira a conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori. A tal fine, le parti si consultano nell'ambito del comitato misto sulle questioni attinenti agli interessi dei consumatori, comprese le misure che prevedono di adottare, al fine di conseguire, nella misura del possibile, una maggiore convergenza e compatibilità normativa.

ARTICOLO 19

Sistemi telematici di prenotazione

1. I venditori di sistemi telematici di prenotazione ("CRS") operanti nel territorio di una delle parti sono autorizzati a introdurre i propri sistemi, effettuarne la manutenzione e metterli a disposizione delle agenzie di viaggio o degli operatori turistici la cui attività principale consiste nella distribuzione di prodotti nel settore dei viaggi nel territorio dell'altra parte, purché tali sistemi siano conformi alle pertinenti prescrizioni regolamentari dell'altra parte.
2. Le parti abrogano le prescrizioni vigenti che potrebbero limitare il libero accesso dei CRS di una parte al mercato dell'altra parte o comunque limitare la concorrenza. Le parti si astengono dall'adottare prescrizioni analoghe in futuro.
3. Le parti non impongono nel proprio territorio né consentono che siano ivi imposte ai venditori di CRS dell'altra parte prescrizioni relative alla presentazione dei dati diverse da quelle imposte ai propri venditori di CRS o ad altri CRS operanti sul loro mercato. Le parti non impediscono la conclusione, tra i venditori di CRS, i loro fornitori e i loro abbonati, di accordi relativi allo scambio di informazioni sui servizi di viaggio atti ad agevolare la presentazione ai consumatori di informazioni complete e imparziali o il rispetto di prescrizioni normative in merito alla presentazione neutra di informazioni.

4. I proprietari e gli operatori di CRS di una parte che rispettano le prescrizioni normative pertinenti dell'altra parte hanno la stessa possibilità di possedere CRS nel territorio dell'altra parte rispetto ai proprietari e agli operatori di qualsiasi altro CRS operante sul mercato di tale parte.

ARTICOLO 20

Aspetti sociali

1. Le parti riconoscono l'importanza di tenere presente l'impatto del presente accordo sulla forza lavoro, sull'occupazione e sulle condizioni lavorative. Le parti si impegnano a collaborare sulle questioni attinenti al lavoro nell'ambito del presente accordo, anche per quanto riguarda l'incidenza sull'occupazione, i diritti fondamentali nel lavoro, le condizioni lavorative, la tutela sociale e il dialogo sociale.

2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di stabilire il proprio livello di protezione nazionale del lavoro nel modo che ritengono opportuno e di adottare o modificare di conseguenza le proprie leggi e politiche in materia, coerentemente con i loro obblighi internazionali. Le parti provvedono affinché i diritti e i principi contenuti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari non siano compromessi ma vengano applicati in modo efficace.

3. Ciascuna parte continua a migliorare tali leggi e politiche in linea con i propri obblighi internazionali e si adopera per fornire e promuovere livelli elevati di protezione del lavoro nel settore dell'aviazione. Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi protezionistici.

4. Le parti riaffermano il loro impegno, conformemente ai loro obblighi derivanti dall'appartenenza all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e il relativo seguito, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 86a sessione nel 1998, al fine di rispettare, promuovere, attuare ed applicare in modo efficace i diritti e i principi fondamentali nel lavoro.

5. Le parti promuovono gli obiettivi inclusi nell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008, adottate dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97a sessione.

6. Ciascuna parte si impegna ad adoperarsi al massimo per ratificare, se non l'ha ancora fatto, le convenzioni fondamentali dell'OIL. Le parti prenderanno inoltre in considerazione la ratifica di altre convenzioni dell'OIL e, di conseguenza, l'effettiva attuazione delle corrispondenti norme internazionali nel settore sociale e del lavoro rilevanti per il settore dell'aviazione civile, tenendo conto delle circostanze nazionali.

7. Ciascuna parte può chiedere che in una riunione del comitato misto siano esaminate questioni attinenti al lavoro che ritiene significative.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINALI

ARTICOLO 21

Interpretazione e attuazione

1. Le parti si concedono reciprocamente i diritti stabiliti nel presente accordo. Qualsiasi riferimento, nel presente accordo, ai diritti concessi ai vettori aerei di una parte si intende unicamente come riferimento ai diritti concessi a tale parte. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come intesa a conferire diritti o ad imporre obblighi che possano essere direttamente invocati dai cittadini di una parte dinanzi agli organi giurisdizionali dell'altra parte.
2. Le parti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.
3. Nell'esercizio dei loro diritti ai sensi del presente accordo, le parti adottano misure appropriate e proporzionate agli obiettivi di tali misure.
4. Le parti si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

5. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio della corretta attuazione del presente accordo.

6. Qualora una delle parti nutra preoccupazioni in merito a una possibile violazione del presente accordo, essa può chiedere informazioni e assistenza all'altra parte. Una volta ricevuta tale richiesta, l'altra parte fornisce tutte le informazioni e l'assistenza necessarie, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

7. Il presente accordo non osta a consultazioni e discussioni tra le autorità competenti delle parti in contesti diversi dal comitato misto, in particolare nell'ambito dello sviluppo del trasporto aereo, della sicurezza e della security, dell'ambiente, della politica sociale, della gestione del traffico aereo, delle infrastrutture aeroportuali, della concorrenza e della tutela dei consumatori. Le parti informano il comitato misto degli esiti di queste iniziative di cooperazione e discussioni che potrebbero ripercuotersi sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

8. Nei casi in cui nel presente accordo si fa riferimento alla cooperazione tra le parti, anche per quanto riguarda, a titolo esemplificativo, i settori delle opportunità commerciali, della sicurezza, della security, dell'ambiente, della gestione del traffico aereo e della tutela dei consumatori, le parti si adoperano per trovare un terreno comune per un'azione congiunta intesa a sviluppare ulteriormente il presente accordo e/o a migliorarne il funzionamento nei settori interessati, sulla base del consenso reciproco.

ARTICOLO 22

Comitato misto

1. Un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti, è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.
2. Il comitato misto adotta il proprio regolamento di procedura.
3. Il comitato misto si riunisce ognqualvolta necessario e almeno una volta all'anno. Ciascuna parte può chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riunione del comitato misto. Tale riunione del comitato ha luogo il più presto possibile, e comunque non oltre due mesi dalla data di ricevimento della richiesta, salvo se concordato diversamente dalle parti.
4. Ai fini della corretta attuazione del presente accordo, il comitato misto:
 - a) scambia informazioni, anche in merito a modifiche delle leggi, dei regolamenti e delle politiche di ciascuna parte che possono incidere sui servizi aerei e alle informazioni statistiche relative al trasporto aereo;
 - b) formula raccomandazioni e adotta decisioni nei casi espressamente previsti dal presente accordo;
 - c) sviluppa la cooperazione, anche su questioni di regolamentazione;

- d) tiene consultazioni su questioni inerenti all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, nonché, se del caso, su questioni relative al trasporto aereo affrontate nell'ambito delle organizzazioni internazionali, nei rapporti con i paesi terzi e nelle intese multilaterali, anche allo scopo di valutare se adottare un approccio comune;
- e) prende in considerazione settori potenzialmente idonei a un ulteriore sviluppo del presente accordo, compresa la raccomandazione di modifiche da apportare all'accordo stesso per l'adesione di paesi terzi al medesimo.

5. Le raccomandazioni e le decisioni del comitato misto sono adottate mediante consenso tra le parti. Le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per le parti.

ARTICOLO 23

Composizione delle controversie e arbitrato

1. Fatto salvo l'articolo 4, qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo può essere deferita dalle parti al meccanismo di composizione delle controversie di cui al presente articolo.

2. Fatte salve eventuali consultazioni tenutesi in precedenza tra le parti ai sensi del presente accordo, se una parte desidera ricorrere al meccanismo di composizione delle controversie previsto dal presente articolo, essa notifica per iscritto all'altra parte la propria intenzione e chiede una riunione del comitato misto per le consultazioni.
3. Qualora la riunione del comitato misto non si tenga entro due mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 2 o entro la data convenuta delle parti, oppure qualora la controversia non sia risolta dal comitato misto entro un termine di sei mesi a decorrere dalla suddetta richiesta, la controversia può essere rimessa per decisione a una persona o un organismo con il consenso delle parti. Se le parti non giungono a un accordo per sottoporre la controversia alla decisione di una persona o di un organismo, su richiesta di una delle parti la controversia è sottoposta ad arbitrato.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, se una parte ha adottato misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte, la controversia può essere immediatamente rimessa per decisione a una persona o a un organismo o sottoposta ad arbitrato.
5. La richiesta di arbitrato deve essere presentata per iscritto da una parte ("parte che ha dato avvio all'arbitrato") all'altra parte ("parte chiamata a rispondere"). Nella sua richiesta, la parte che ha dato avvio all'arbitrato presenta le questioni da risolvere, descrive la misura in questione e spiega i motivi per cui ritiene che tale misura non sia compatibile con le disposizioni del presente accordo.

6. Salvo diverso accordo tra la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere, l'arbitrato è condotto da un collegio composto da tre arbitri, costituito nel modo seguente:

- a) entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di arbitrato, la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere designano ciascuna un arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere nominano consensualmente un terzo arbitro, il quale funge da presidente del collegio;
- b) qualora la parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere non effettui alcuna nomina o qualora il terzo arbitro non sia nominato come previsto alla lettera a), la parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere può chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di procedere alla nomina dell'arbitro o degli arbitri necessari entro trenta (30) giorni dal ricevimento di tale richiesta. Se il presidente del consiglio dell'ICAO è un cittadino del Qatar o di uno Stato membro dell'UE, la nomina è effettuata dal vicepresidente anziano del consiglio che non sia cittadino del Qatar né di uno Stato membro dell'UE.

7. Il collegio viene considerato istituito alla data in cui l'ultimo dei tre arbitri accetta la propria nomina.

8. Il procedimento è condotto conformemente al regolamento di procedura, che il comitato misto deve adottare al più presto, fatte salve le disposizioni del presente articolo e in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5. Fino all'adozione del regolamento di procedura da parte del comitato misto, il collegio stabilisce le proprie norme procedurali.

9. Su richiesta della parte che ha dato avvio all'arbitrato il collegio, in attesa della sua decisione definitiva, può autorizzare la parte che ha dato avvio all'arbitrato ad adottare o a chiedere alla parte chiamata a rispondere di adottare provvedimenti correttivi provvisori.

10. Il collegio notifica alla parte che ha dato avvio all'arbitrato e alla parte chiamata a rispondere una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio stesso. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso tale relazione è presentata dal collegio entro 120 giorni dalla data della sua costituzione.

11. La parte che ha dato avvio all'arbitrato o la parte chiamata a rispondere può presentare al collegio una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data in cui è stata presentata. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte della parte che ha dato avvio all'arbitrato e della parte chiamata a rispondere sulla relazione interinale, il collegio può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Le conclusioni della decisione finale del collegio comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate in fase di riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni della parte che ha dato avvio all'arbitrato e della parte chiamata a rispondere.

12. Il collegio notifica alla parte che ha dato avvio all'arbitrato e alla parte chiamata a rispondere la decisione finale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Qualora il collegio non ritenga possibile rispettare questa scadenza, il suo presidente informa per iscritto la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere precisando i motivi del ritardo e la data in cui il collegio prevede di adottare la decisione. In ogni caso tale decisione è adottata dal collegio entro 150 giorni dalla data della sua costituzione.

13. Se una parte ha adottato misure per rifiutare, revocare, sospendere, subordinare a condizioni o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici di un vettore aereo dell'altra parte oppure, su richiesta della parte che ha dato avvio all'arbitrato o della parte chiamata a rispondere, se il collegio decide che il caso è urgente, i termini di cui ai paragrafi 10, 11 e 12 sono dimezzati.

14. La parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere possono presentare richieste di chiarimento della decisione finale del collegio entro 10 giorni dalla data di notifica e tale chiarimento è fornito entro 15 giorni dalla data di tale richiesta.

15. Se il collegio stabilisce che è stata commessa una violazione del presente accordo e se la parte responsabile non si conforma alla decisione finale del collegio o non raggiunge un accordo con l'altra parte in merito a una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva del collegio, l'altra parte può sospendere l'applicazione di vantaggi comparabili derivanti dal presente accordo fino a quando la parte responsabile non si sarà conformata alla decisione definitiva del collegio o fino a quando la parte che ha dato avvio all'arbitrato e la parte chiamata a rispondere non saranno giunte a un accordo su una soluzione reciprocamente soddisfacente.

16. Ciascuna parte si fa carico delle spese dell'arbitro da essa designato. Le altre spese del collegio sono ripartite equamente tra le parti.

ARTICOLO 24

Relazioni con altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 7, il presente accordo sospende gli accordi e le intese precedenti tra le parti riguardanti la stessa materia, a meno che il presente accordo non sia denunciato.
2. Le disposizioni di accordi o intese precedenti sui servizi aerei tra uno Stato membro dell'UE e il Qatar riguardanti le questioni di cui agli articoli 2, 3, 8 e 11 del presente accordo continuano ad applicarsi quali parte del presente accordo nei casi in cui sono più favorevoli e/o più flessibili per i vettori aerei interessati. Tutti i diritti e i vantaggi di cui godono i vettori aerei dello Stato membro dell'UE interessato ai sensi di tali disposizioni spettano a tutti i vettori dell'Unione.
3. Ai fini del paragrafo 2, qualsiasi controversia tra le parti sulla questione se le disposizioni o i trattamenti previsti da accordi o intese precedenti tra le parti siano più favorevoli e/o flessibili è risolta nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 23.

4. Eventuali diritti di traffico aggiuntivi che possano essere concessi a uno Stato membro dell'UE dal Qatar o viceversa, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, sono soggetti al presente accordo e non operano discriminazioni tra vettori aerei dell'Unione. Tali intese sono comunicate senza indugio al comitato misto.

5. Il comitato misto redige e tiene aggiornato un elenco informativo delle disposizioni e delle intese relative ai diritti di traffico di cui ai paragrafi 2 e 4.

6. Se le parti diventano parti di un accordo multilaterale o approvano una decisione adottata dall'ICAO nel settore del trasporto aereo che contempli materie disciplinate dal presente accordo, esse si consultano nel comitato misto allo scopo di determinare se il presente accordo debba essere rivisto per tenere conto di tali sviluppi.

7. Nessuna disposizione pregiudica la validità e l'applicazione degli accordi esistenti e futuri tra gli Stati membri dell'UE e il Qatar per quanto riguarda i territori soggetti alla loro rispettiva sovranità che non rientrano nella definizione di "territorio" di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 25

Modifiche

Eventuali modifiche del presente accordo possono essere decise dalle parti a seguito di consultazioni tenute in conformità dell'articolo 22. Le modifiche entrano in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 29.

ARTICOLO 26

Adesione di nuovi Stati membri dell'Unione

1. Il presente accordo è aperto all'adesione degli Stati che sono diventati Stati membri dell'UE dopo la data della firma dello stesso.
2. In tal caso l'adesione di tale Stato membro dell'Unione al presente accordo si realizza mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione, che informa il Qatar del deposito dello strumento di adesione e della data di tale deposito. L'adesione di tale Stato membro dell'Unione ha effetto a decorrere dal 30° giorno successivo alla data del deposito dello strumento di adesione.

3. I paragrafi 1, 2, 3 e 7 dell'articolo 24 si applicano *mutatis mutandis* agli accordi e alle intese esistenti al momento dell'adesione all'accordo di uno Stato membro dell'UE.

ARTICOLO 27

Denuncia

Ciascuna parte può comunicare per iscritto all'altra parte in qualsiasi momento, attraverso i canali diplomatici, la propria decisione di porre fine al presente accordo. Detta comunicazione è trasmessa contemporaneamente all'ICAO e al segretariato delle Nazioni Unite. Il presente accordo cessa alla mezzanotte GMT al termine della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) in vigore un anno dopo la data del preavviso scritto, a meno che questo non sia ritirato di comune accordo dalle parti prima dello scadere del periodo in questione.

ARTICOLO 28

Registrazione dell'accordo

Il presente accordo e tutte le sue eventuali modifiche sono registrati presso l'ICAO, conformemente all'articolo 83 della Convenzione, e presso il segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 29

Entrata in vigore, applicazione a titolo provvisorio e depositario

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Ai fini del paragrafo 1 il Qatar effettua la sua notifica al segretario generale del Consiglio dell'Unione, e il segretario generale del Consiglio dell'Unione effettua la notifica al Qatar da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri, attraverso i canali diplomatici.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti applicano il presente accordo a titolo provvisorio conformemente alle loro procedure interne e/o alla loro legislazione nazionale applicabili, a decorrere dalla data della firma del presente accordo.
4. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione è depositario del presente accordo.

ARTICOLO 30

Testi autenticati

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, croata, ceca, danese, olandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e araba, ogni testo essendo ugualmente autentico.

In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, il Comitato misto decide la lingua del testo da utilizzare.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, , l'esercizio dei diritti di traffico di terza e quarta libertà in relazione ai servizi passeggeri, servizi combinati e servizi "all-cargo" e dei diritti di traffico di quinta libertà in relazione ai servizi "all-cargo" sulle rotte specificate è soggetto alle disposizioni transitorie del presente allegato.
2. I diritti di traffico di terza e quarta libertà tra punti in Qatar e punti in Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi sono gradualmente liberalizzati in conformità ai paragrafi da 4 a 8 seguenti.
3. I diritti di traffico di quinta libertà per i servizi "all-cargo" sono gradualmente ampliati in conformità del paragrafo 9, per raggiungere il diritto di frequenza concordato di sette (7) frequenze settimanali alla fine del periodo transitorio.
4. Per i servizi da/per gli Stati membri dell'UE di cui al paragrafo 2 i vettori aerei delle parti, a decorrere dalla data della firma, hanno il diritto di esercitare i diritti di traffico di terza e quarta libertà in base ai diritti di frequenza settimanale indicati come "Situazione di riferimento" nelle tabelle di cui ai paragrafi 7 e 8 e alle relative rotte.

5. I diritti di frequenza per i servizi da/verso gli Stati membri dell'UE di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alle fasi previste nelle tabelle di cui ai successivi punti 7 e 8. La "Fase 1" ha effetto il primo giorno della stagione invernale IATA 2020/2021; le fasi successive ("Fasi da 2 a 5") hanno effetto rispettivamente il primo giorno delle stagioni invernali IATA 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.
6. A partire dal primo giorno della stagione invernale IATA 2024/2025 ("Fase 5"), i vettori aerei di ciascuna parte hanno il diritto di esercitare i diritti di traffico di terza e quarta libertà di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), senza limitazioni di rotte, capacità e/o frequenza tra punti del Qatar e punti in tutti gli Stati membri dell'UE.
7. Per i servizi passeggeri e i servizi combinati di terza e quarta libertà, i vettori aerei delle parti sono autorizzati a gestire il seguente numero di frequenze settimanali:
- a) Tra punti in Qatar e punti in Belgio e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti		14	19	24	29	34

b) Tra punti in Qatar e punti in Germania e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti in Qatar e Francoforte	14	18	21	24	28	Senza limitazioni
Da/verso tutti i punti in Qatar e Monaco	14	18	21	24	28	Senza limitazioni
Da/verso tutti gli altri punti	7	11	14	17	21	Senza limitazioni

c) Tra punti in Qatar e punti in Francia e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti in Qatar e Parigi	21	24	27	30	33	Senza limitazioni
Da/verso tutti i punti in Qatar e Nizza	7	10	14	17	21	Senza limitazioni
Da/verso tutti i punti in Qatar e Lione	7	10	14	17	21	Senza limitazioni
Da/verso tutti gli altri punti	7	10	14	17	21	Senza limitazioni

d) Tra punti in Qatar e punti in Italia e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	81	84	84	89	92	Senza limitazioni

e) Tra punti in Qatar e punti nei Paesi Bassi e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti in Qatar e Amsterdam	10	12	14	14	17	Senza limitazioni
Da/verso tutti gli altri punti	7	7	14	17	21	Senza limitazioni

8. Per i servizi "all-cargo" di terza e quarta libertà, i vettori aerei delle parti sono autorizzati a gestire il seguente numero di frequenze settimanali:

a) Tra punti in Qatar e punti in Belgio e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	35	39	42	45	49	Senza limitazioni

b) Tra punti in Qatar e punti in Germania e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	10	14	14	17	21	Senza limitazioni

c) Tra punti in Qatar e punti in Francia e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	7	10	14	17	21	Senza limitazioni

d) Tra punti in Qatar e punti in Italia e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	19	21	21	24	28	Senza limitazioni

e) Tra punti in Qatar e punti nei Paesi Bassi e viceversa

Rotte	Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Da/verso tutti i punti	10	14	14	17	21	Senza limitazioni

9. Per i servizi "all-cargo" di quinta libertà, i vettori aerei delle parti hanno il diritto, a decorrere dalla data della firma, di esercitare i diritti di cui alla lettera c), articolo 2, paragrafo 2, per tre frequenze settimanali ("Situazione di riferimento") tra ciascuno Stato membro dell'UE e il Qatar. Tale diritto di frequenza è soggetto alle fasi previste nella tabella seguente, fino a giungere a un diritto di frequenza definitiva pari a sette frequenze settimanali in totale. La "Fase 1" ha effetto il primo giorno della stagione invernale IATA 2020/2021; le fasi successive ("Fasi da 2 a 4") hanno effetto rispettivamente il primo giorno delle stagioni invernali IATA 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Situazione di riferimento	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
3	4	5	6	7

10. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del presente accordo, qualora i diritti di traffico di quinta libertà per i servizi "all-cargo" concessi prima della firma dell'accordo abbiano una copertura geografica diversa da quella di cui alla lettera c), articolo 2, paragrafo 2, tale copertura geografica può continuare a essere utilizzata al posto della copertura geografica di cui alla lettera c), articolo 2, paragrafo 2, per i diritti di frequenza concessi prima della firma.

APPLICABILITÀ GEOGRAFICA DEI DIRITTI DI TRAFFICO DI QUINTA LIBERTÀ PER I SERVIZI "ALL-CARGO"

SEZIONE 1

L'ambito geografico per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto i), lettera B), del presente accordo comprende l'intero continente nordamericano e sudamericano e le isole limitrofe, le Bermuda, alcune isole del mare dei Caraibi, le isole Hawaii (compresi gli atolli di Midway e Palmyra). Al momento della firma del presente accordo, ciò comprende:

America settentrionale

Canada, Stati Uniti, Messico

Isole dei Caraibi e Bermuda

Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isole Cayman, Cuba, Dominica, Repubblica dominicana, Grenada, Haiti, Giamaica, Montserrat, St. Kitts-Nevis, Santa Lucia, St. Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini (Regno Unito)

America centrale

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

America meridionale

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay, Venezuela

SEZIONE 2

L'ambito geografico per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), punto ii), lettera B), del presente accordo comprende tutti i paesi asiatici ad est dell'Iran (Iran compreso) e le isole limitrofe, l'Australia, la Nuova Zelanda e le isole limitrofe e alcune isole dell'Oceano Pacifico. Al momento della firma del presente accordo, ciò comprende:

Asia meridionale

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India (comprese le isole Andaman), Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka

Asia centrale

Kazakhstan, Kirghizistan, Mongolia, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

Asia orientale

Cina, RAS di Hong Kong, Giappone, Corea del Nord, Corea del Sud, RAS di Macao, Taiwan

Sud-est asiatico

Brunei Darussalam, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar/Birmania, Papua Nuova Guinea, Filippine, Singapore, Thailandia, Vietnam

Asia-Pacifico

Samoa americane, Australia, Isola Christmas, Isole Cocos (Keeling), Isole Cook, Figi, Guam, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Isola Norfolk, Isole Marianne settentrionali, Palau, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu

Съставено в Люксембург на осемнадесети октомври две хиляди двадесет и първа година.

Hecho en Luxemburgo, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno.

V Lucemburku dne osmnáctého října dva tisíce dvacet jedna.

Udfærdiget i Luxembourg den attende oktober to tusind og enogtyve.

Geschehen zu Luxemburg am achtzehnten Oktober zweitausendeinundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne esimese aasta oktoobrikuu kaheksateistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λονξεμβούργο, στις δέκα οκτώ Οκτωβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

Done at Luxembourg on the eighteenth day of October in the year two thousand and twenty one.

Fait à Luxembourg, le dix-huit octobre deux mille vingt et un.

Arna dhéanamh i Luksamburg, an t-ochtú lá déag de Dheireadh Fómhair an bhliain dhá mhile fiche agus haon.

Sastavljeno u Luxembourgu osamnaestog listopada godine dvije tisuće dvadeset prve.

Fatto a Lussemburgo, addi diciotto ottobre duemilaventuno.

Luksemburgā, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada astoņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų spalio aštuoniolikta dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kétezer-huszonegyedik év október havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tmintax-il jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

Gedaan te Luxemburg, achttien oktober tweeduizend eenentwintig.

Sporządzono w Luksemburgu dnia osiemnastego października roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

Feito em Luxemburgo, em dezoito de outubro de dois mil e vinte e um.

Întocmit la Luxemburg la optsprezece octombrie două mii douăzeci și unu.

V Luxemburgu osemnásteho októbra dvetisícdvadsaťjeden.


V Luxembourgu, dne osemnajstega oktobra leta dva tisoč enaindvajset.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

Som skedde i Luxemburg den artonde oktober år tjughundratjugoett.

حضرت في لوكسمبورغ في اليوم الثامن عشر من أكتوبر من سنة ألفين وحادي عشر

Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland



Eesti Vabariigi nimel



Thar ceann na hÉireann
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Giuliano

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

N. E.:

Latvijas Republikas vārdā –

L. K.

Lietuvos Respublikos vardu

Simona Batiunas

Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről



Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich

Miholom Janscsei

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Audri Sadr


Pela República Portuguesa

Nuno Brito


Pentru România

Loobheen

Za Republiko Slovenijo




Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Eruopsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
Für Europeiska unionen

عن دولة قطر

Предходният текст е заверено копие на оригиналата, депозиран в архивите на Генералния секретариат на Съвета в Брюксел.

El texto que precede es copia certificada conforme del original depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo en Bruselas.

Předchozí text je ověřeným opisem originálu uloženého v archivu generálního sekretariátu Rady v Bruselu.

Foranstående tekster er en bekræftet kopi af originaldokumentet deponeret i Rådets Generalsekretariats arkiver i Bruxelles.

Der vorstehende Text ist eine beglaubigte Abschrift des Originals, das im Archiv des Generalsekretariats des Rates in Brüssel hinterlegt ist.

Elnév tekst on tölestatiud kopija originalist, mis on antud hoiule nõukogu peasekretariaadi arhiivi Brüsselis.

To παρότροπο κείμενο είναι κυρούμενο αντίγρυφο του πρωτοτόπου που είναι κατατεθεμένο στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες.

The preceding text is a certified copy of the original deposited in the archives of the General Secretariat of the Council in Brussels.

Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles.

Is cópia dheimhniúthe é an téacs roimh seo den scribinn bhunaidh a taiscadh i gearlanna Ardrúnaiocht na Comhairle sa Bhruséil.

Prethodni je tekst ovjereni primjerak izvornika pohranjenog u arhivu Glavnog tajništva Vijeća u Bruxellesu.

Il testo che precede è copia certificata dell'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

Šis teksts ir apliecināta kopija, kas atbilst originalam, kurš deponēts Padomes Generālsekretariātā arhīvā Brisele.

Pirmau pateiktas tekstas yra Tarybos generalinio sekretariato archyvuose Bruselyje deponuoto originalo patvirtinta kopija.

A fenti szöveg a Tanács Főtitkárságának brüsszeli irattárában letéte helyezett eredeti példány hiteles másolata.

It-test precedenti huwa kopja certificata tal-original iddepozitit fl-arkivji tas-Sekretariat Generali tal-Kunsill fi Brussel.

De voorstaande tekst is een voor gelijkluidend gewaarmerkte afschrift van het origineel, nedergelegd in de archieven van het secretariaat-generaal van de Raad te Brussel.

Powyższy tekst jest uwierzytelny odszczepem oryginału złożonego w archiwum Sekretariatu Generalnego Rady w Brukseli.

O texto que precede é uma cópia autenticada do original depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho em Bruxelas.

Textul anterior constituie o copie certificată pentru conformitatea originalului depus în arhivele Secretariatului General al Consiliului la Bruxelles.

Predchádzajúci text je overenou kópiou originálu, ktorý je uložený v archive Generálneho sekretariátu Rady v Bruseli.

Zgorje besedilo je overenja kopija izvornika, ki je deponiran v arhivu generalnega sekretariata Sveta v Bruslju.


Edellä oleva teksti on oikeaksi todistettu jäljennös Brysselissä olevan neuvoston pääsihteeristön arkistoon tallitetusta alkuperäisestä tekstillä.

Ovanstående text är en bestyrkt kopia av det original som deponerats i rådets generalssekretariats arkiv i Bryssel.

Брюксел,
Bruselas,
Brusel,
Bruxelles, den
Brüssel, den
Brüssel,
Brussels,
Bruxelles, le
An Bhruséil,
Bruxelles,
Bruxelles, addi
Briselé,
Bruselis
Brüssel,
Brussel,
Bruxelles, dnja
Bruxelas, cm
Bruxelles, Brusel
Bruselj,
Bryssel,
Brussel den

27 -10- 2021

За генералния секретар на Съвета на Европейския съюз
Por el Secretario General del Consejo de la Unión Europea
Za generálního tajemníka Rady Evropské unie
For Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union
Für den Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Europa Lida Nõukogu peasekretäri nimel
Για τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
For the Secretary-General of the Council of the European Union
Pour le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne
Thar ceann Ardrunai Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Za glavnog tajnika Vijeća Evropske unije
Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
Europas Savienības Padomes Generālsekretāra vārdā –
Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriatus vardu
Az Európai Unió Tanácsának főtitkára nevében
Għas-Sekretarju Generali tal-Kunsill tal-Unioni Europea
Voor de Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie
W imieniu Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej
Pelo Secretário-Geral do Conselho da União Europeia
Pentru Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene
Za generálneho tajomníka Rady Európskej unie
Za generalnega sekretarja Sveta Evropske unije
Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin puolesta
For generalsekretaren för Europeiska unionens råd


Peter Javorčík
P. JAVORČÍK
Director-General

1.2.2. Testo approvato 860 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 860

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 novembre 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57450

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

1.3.2.1.1. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 45(ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023
45^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago.
La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi, sul provvedimento in titolo, da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Barcaiuolo a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente Stefania CRAXI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del prossimo martedì 3 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022

(Esame e rinvio)

Il relatore SPERANZON (FdI) illustra il provvedimento recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022 precisando che tale Trattato si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria

internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna. La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile, nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Composta da 25 articoli, l'intesa bilaterale, dopo aver individuato nei dicasteri della giustizia dei due Paesi le autorità centrali competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento (articolo 3), disciplina le condizioni per dar luogo al trasferimento (articolo 4), le modalità per richiederlo (articoli 6-9) - inclusi gli obblighi informativi, lo scambio di documentazione e la manifestazione del consenso da parte del condannato - e per adottare la decisione (articolo 10). Perché si possa provvedere al trasferimento il testo prevede che il detenuto presti il proprio consenso, pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano, salvo il caso che nei suoi confronti sia stato emanato un provvedimento di espulsione.

Ulteriori disposizioni del Trattato riguardano la consegna della persona condannata (articolo 11), le modalità di esecuzione (articolo 12), la possibilità di revisione della condanna (articolo 13), i casi di amnistia e di grazia (articolo 14) e le condizioni per la cessazione della condanna (articolo 15).

L'Accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (articolo 16), le condizioni per il trasferimento di una persona condannata destinataria di un provvedimento di espulsione (articolo 17), il principio di specialità (articolo 18), le condizioni per il transito delle persone condannate destinate ad uno Stato terzo nel territorio di uno dei due Paesi contraenti (articolo 19) e le modalità per la suddivisione delle spese derivanti dall'applicazione delle misure dell'intesa bilaterale (articolo 20).

Da ultimo, il testo reca disposizioni relative alla protezione della riservatezza e dei dati personali (articolo 21), ai rapporti con altri Accordi internazionali (articolo 22), alla composizione di eventuali controversie applicative o interpretative fra le Parti (articolo 23), nonché all'applicazione temporale (articolo 24), all'entrata in vigore, alla modifica, alla durata e alla cessazione del Trattato (articolo 25). Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 22.120 euro annui a decorrere dal 2023, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori.

L'analisi delle compatibilità dell'intervento - conclude il relatore - non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge, d'iniziativa governativa, recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, precisando che detto Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando, in questo modo, un unico mercato del trasporto aereo caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Composto da 30 articoli e da due Allegati, l'Accordo in esame disciplina, fra gli altri, i diritti di

sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione e di tutela del passeggero.

Più in dettaglio, l'Accordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni e delle terminologie utilizzate (articolo 1), disciplina gli aspetti economici dell'intesa (Titolo I, articoli 2-12), definendo la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra (articolo 2), i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate (articolo 3), gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici (articolo 4), riconoscendo altresì i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei (articolo 5). Ulteriori articoli dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili (articolo 6), e regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza (articolo 7), alle opportunità commerciali dei vettori (articolo 8), ai diritti doganali e alla fiscalità (articolo 9) e agli oneri per l'utilizzo di aeroporti e di infrastrutture e servizi (articolo 10). Di rilievo è anche l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base di una concorrenza libera ed equa.

Il Titolo II dell'Accordo (articoli 13-20) reca norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti (articoli 13 e 14) e dettando ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo (articolo 15), di ambiente (articolo 16), di responsabilità dei vettori (articolo 17), di tutela dei consumatori (articolo 18), di libero accesso ai sistemi telematici di prenotazione (articolo 19) e di protezione sociale del lavoro (articolo 20).

Da ultimo, il Titolo III (articoli 21-30) reca disposizioni istituzionali e finali, prevedendo - fra l'altro - l'istituzione di un comitato misto responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo (articolo 22). Di rilievo è anche l'articolo 28 che reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli. L'articolo 3, in particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, - conclude il relatore - l'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinvio.

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BARCAIUOLO (FdI) illustra il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle Parti nel giugno 2021.

L'Accordo in esame, stipulato qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino, ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le forze di polizia dei due Paesi al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale. Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme, ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace, nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Composta di 14 articoli, l'intesa bilaterale ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia tra i due Paesi per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme, individuando, reprimendo e svolgendo indagini sui reati. L'Accordo intende, quindi, regolamentare giuridicamente la cooperazione tra le polizie sia sotto il profilo strategico sia sotto quello operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli organismi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica (articolo 1).

I successivi articoli individuano, rispettivamente, nel Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, per la Parte italiana, e nella Polizia di Stato ucraina, per l'altra Parte, le autorità competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2) e definiscono, quali ambiti della cooperazione bilaterale, quelli riferibili - fra gli altri - al crimine organizzato transnazionale, ai reati contro la persona e il patrimonio, alla corruzione, alla produzione e al traffico di stupefacenti, ai reati contro la libertà sessuale, alla tratta di persone e immigrazione illegale, al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e alla pedopornografia, ai reati economici e finanziari e a quelli contro l'ambiente (articolo 3).

L'Accordo disciplina, quindi, le forme di cooperazione bilaterale, prevedendo - fra le altre - lo scambio di informazioni, la cooperazione nella ricerca dei latitanti, la formazione delle forze di polizia (articolo 4), regola quindi le modalità per la formulazione di richieste di assistenza (articolo 5), i casi per opporre un rifiuto a tali richieste (articolo 6), le procedure per l'esecuzione delle richieste (articolo 7) e le modalità di trattamento dei dati (articolo 8).

Ulteriori disposizioni dell'Accordo riguardano la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti per coordinare azioni comuni nella lotta contro la criminalità e per soddisfare ulteriori esigenze operative, con compiti di consulenza, assistenza e analisi, anche mediante un ufficiale di collegamento con funzioni di informazione e consulenza (articolo 9), nonché di effettuare riunioni e consultazioni, anche in videoconferenza, al fine di valutare e migliorare la collaborazione bilaterale (articolo 10).

Con riferimento alle spese, l'articolo 11 precisa come esse siano sostenute da ciascuna Parte nell'ambito dei relativi stanziamenti, salvo diverse intese.

Da ultimo, l'Accordo disciplina gli aspetti relativi alla lingua di lavoro (articolo 12), alle modalità di risoluzione di eventuali controversie interpretative o esecutive dell'intesa (articolo 13), recando da ultimo le disposizioni finali (articolo 14).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 163 mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento - conclude il relatore - l'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([n. 57](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere *a*) e *c*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 settembre.

Il presidente Stefania [CRAXI](#) (FI-BP-PPE), relatore, dà conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver appurato che nessun senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato. Interviene, quindi, il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE) per informare che la sua partecipazione all'odierna seduta è potuta avvenire, purtroppo, dopo quest'ultima votazione perché impegnato in

pregressi impegni istituzionali.

Tiene a precisare che, qualora fosse stato possibile per lui prendere la parola prima del voto, avrebbe illustrato due osservazioni, suscettibili di essere inserite nella bozza di parere in disamina.

La prima, volta a stimolare ulteriormente il processo di completamento della revisione profonda dello strumento militare, che già il Parlamento all'unanimità aveva disegnato nel suo complesso con le deleghe conferite al Governo con la legge 119 del 2022, palesando, in particolare, la necessità di sollecitare l'implementazione della riserva ausiliaria dello Stato da impiegare in situazioni di particolari criticità, quali ad esempio le calamità naturali, costituita da un massimo di 10.000 unità di personale richiamabili dal congedo.

La seconda, volta a sollecitare la formalizzazione in norma delle decorrenze delle promozioni aggiuntive al primo luglio, e di quelle a vacanza dal giorno dell'accertamento della vacanza stessa, così come, peraltro, è attualmente ed è sempre stato. Ciò al fine di superare le criticità discendenti da interpretazioni talvolta diverse, che fissando le date delle promozioni in momenti differenti, come per esempio alla data dei provvedimenti di formalizzazione, rischiano, da un canto, di alterare le anzianità di grado dei promossi, e, dall'altro, di mettere in crisi il principio di gerarchia, quale architrave essenziale dell'organizzazione militare.

Prende atto la Commissione.

Interviene, quindi, brevemente il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO per sottolineare come il Governo concordi sulla necessità di promuovere interventi normativi che mirano a incrementare ulteriormente gli organici delle Forze armate, soprattutto nel settore della difesa delle infrastrutture spaziali e dell'ambiente *cyber*.

Conclude, infine, il presidente [CRAXI](#) (FI-BP-PPE) per mettere in risalto come le indicazioni sottoposte all'attenzione dei commissari dal senatore Gasparri risultino essere prioritarie e degne di rilievo e, quindi, saranno certamente approfondite dalla Commissione - riguardando il tema strategico del rinnovamento dello strumento militare nazionale - e, conseguentemente, suscettibili di essere elaborate e recepite in ulteriori provvedimenti, che, a breve e sicuramente, saranno oggetto di esame da parte della Commissione medesima.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta nella Repubblica di San Marino lo scorso 7 settembre

Il presidente Stefania [CRAXI](#) dà conto della missione svolta nella Repubblica di San Marino il 7 settembre scorso, la cui relazione è pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 57

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ai sensi dell'articolo 9, comm1 1, lettere a) e c), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 119» (n. 57);

rilevato che le disposizioni in esso contenute risultano in attuazione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119;

valutate le disposizioni relative alla rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare;

preso atto dell'adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell'ordinamento militare e delle altre disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione;

apprezzato il riferimento all'opportunità che l'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sia destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in

ambito interforze;
esprime parere favorevole.

**Relazione sulla missione del Presidente della Commissione affari esteri e difesa del Senato,
senatore Stefania Craxi,
a San Marino
(7 settembre 2023)**

Il Presidente della Commissione affari esteri e difesa, senatore **Stefania Craxi**, si è recata, il giorno 7 settembre 2023, in visita istituzionale presso la Repubblica di San Marino, su invito del Consiglio Grande e Generale, per svolgere un approfondimento delle relazioni tra i due Paesi.

La visita è cominciata con un breve *briefing* dell'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Sergio Mercuri, il quale ha illustrato al Presidente gli ultimi aggiornamenti della situazione politica locale. Successivamente, ha avuto luogo la riunione, a Palazzo Begni, con il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti e il Segretario di Stato per le finanze e il bilancio, Marco Gatti.

In via preliminare, il Presidente Craxi ha tenuto a soffermarsi sulla principale priorità della politica estera europea e italiana, ossia le conseguenze della brutale aggressione russa nei confronti dell'Ucraina: a seguito di questo evento dirompente, il mondo intero si trova di fronte a una situazione senza precedenti, che, peraltro, ha comportato, in positivo, il rinsaldamento del fronte occidentale e dell'alleanza con gli Stati Uniti. Occorre sempre avere a mente che l'Europa e la NATO stanno difendendo un principio fondamentale del diritto internazionale, violato gravemente dalla Russia di Putin, verso cui occorre mantenere un atteggiamento di fermezza, aiutando l'Ucraina a difendersi e perseverando nell'imposizione di sanzioni verso Mosca, pur nella consapevolezza che, come noto, tale strumento presenta non pochi elementi di inefficacia.

A tale ultimo riguardo, il Segretario di Stato per gli affari esteri, Luca Beccari, ha sottolineato il cambiamento cruciale intervenuto nella politica estera di San Marino, da sempre improntata ad un tradizionale principio di neutralità, che, anche a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, ha avuto modo di caratterizzarsi nella sua più innovativa veste di "neutralità attiva".

In particolare, ciò che più preme allo Stato sanmarinese è affermare e ribadire, in ogni assise e *forum*, la difesa dei principi, indipendentemente dai vari schieramenti politici che esistono nella realtà internazionale (cita come esempio, l'opposizione alla pena di morte, da sempre considerato da San Marino come obiettivo non negoziabile).

Il Presidente Craxi, al riguardo, ha messo in evidenza come nel Parlamento italiano le questioni attinenti la politica estera e di difesa vengano opportunamente trattate secondo un approccio *bipartisan*: in effetti, le linee guida della collocazione internazionale di un grande Paese come l'Italia non possono essere oggetto di divaricazione "ideologica" tra le varie componenti dello scenario politico nazionale.

Nello specifico, dà conto, relativamente alle relazioni parlamentari bilaterali tra i due Paesi, come il Senato abbia provveduto celermente a ratificare, proprio nella giornata del 6 settembre, il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, che, di tal guisa, è stato adottato, definitivamente, diventando legge dello Stato, essendo stato già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, informa che esso, pur essendo stato assegnato alla Commissione esteri della Camera, lo scorso 14 marzo, è stato incardinato dalla medesima Commissione proprio nella giornata del 7 settembre, notando che verrà presumibilmente licenziato in tempi brevi, per essere poi approvato dall'Aula della Camera e, successivamente, passare al Senato per espletare identico *iter*.

Nel pomeriggio, si è tenuta l'udienza pubblica presso i Capitani reggenti della Repubblica, Alessandro Scarano e Adele Tonnini, alla cui presenza è stata conferita, dal Segretario di Stato Luca Beccari, al Presidente Craxi, l'onorificenza dell'Ordine equestre di Sant'Agata.

In seguito, ha avuto luogo l'incontro con i membri della Commissione consiliare permanente affari esteri del Consiglio Grande e Generale.

Anche in tale contesto istituzionale, il Segretario di Stato Beccari ha avuto modo di compiacersi dell'ottimo stato dei rapporti bilaterali, sia a livello governativo che parlamentare, tra Italia e San Marino, nonché della recente approvazione in via definitiva, come menzionato dal Presidente Craxi, della Convenzione in materia radiotelevisiva.

Il Presidente Craxi ha replicato sottolineando l'importanza del ruolo della diplomazia parlamentare nel rapporto tra Stati, mettendo in risalto come essa si concreti in uno strumento che consente una maggiore autonomia d'azione rispetto a quella degli Esecutivi.

Ha, quindi, rievocato la gravità dell'invasione russa dell'Ucraina, invitando, tuttavia, tutti gli osservatori e i *police maker* a non sottovalutare l'importanza delle relazioni con la sponda sud del Mediterraneo, da intendersi come "Mediterraneo allargato", una realtà che, per l'Italia e l'Europa, può essere fonte di problemi, ma anche di opportunità, e che merita di essere affrontata adottando schemi mentali che tengano necessariamente conto delle problematiche e dei "diritti" di questa parte del mondo, come, ad esempio, il diritto all'acqua e al cibo, che assumono uno spessore e una proiezione diversi da come comunemente sono intesi in Occidente.

Il Presidente Craxi ha poi avuto un incontro con il Segretario di Stato per gli affari interni, Gian Nicola Berti, con cui ha trattato la tematica della legislazione antiriciclaggio, che, effettivamente, richiederebbe una maggiore collaborazione tra i due Paesi. In particolare, dal lato sammarinese, è stato fatto presente che occorrerebbe potenziare la dimensione "preventiva", implementando maggiormente l'aspetto operativo, tra Gendarmeria e Questura italiana, dell'accordo internazionale del 2015 in materia tributaria.

1.3.2.1.2. 3[^] Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 49(pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
49^a Seduta (1a pomeridiana)
Presidenza della Presidente
CRAXI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli e per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente Stefania **CRAXI** informa che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il **PRESIDENTE** pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Dreosto a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **PETRENGA** (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento, composto di 8 articoli, è finalizzato principalmente ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario, disponendo - tra le principali previsioni - l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, l'ampia riformulazione del reato di traffico di influenze illecite, il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, la modifica della disciplina dei casi di appello del pubblico ministero.

I profili di interesse della Commissione di appartenenza si rinvengono essenzialmente in relazione alle misure disposte dall'articolo 6 recanti modifiche al codice dell'ordinamento militare. L'articolo in questione interviene in materia di incidenza dei provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede attualmente (articolo 1051, comma 2) che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituiscano un impedimento della

valutazione per l'avanzamento al grado superiore. L'intervento normativo previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame è volto a modificare la lettera *a*) dell'articolo 1051, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevede uno dei casi di impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei militari consistente nell'essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo. Tale disciplina ha l'effetto di espungere dalle procedure di avanzamento, talvolta anche per un lungo periodo, i militari che, all'esito della sentenza di primo grado, o comunque del primo grado di giudizio, risultino poi assolti, con evidenti gravi danni a livello personale e di carriera, nonché di impiego e di immagine. La modifica proposta consente, viceversa, l'espunzione del militare dalle procedure di avanzamento non più al momento del rinvio a giudizio, ma all'emissione in primo grado di una sentenza di condanna, quale primo atto oggettivo, ancorché non definitivo, attestante la colpevolezza.

La relatrice ricorda che altre cause di impedimento per l'avanzamento, previste dallo stesso articolo 1051 del Codice (e non sottoposte a modifica dall'intervento in esame), sono rappresentate dal fatto di essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato, dal fatto di essere sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o ancora dall'essere in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

Come evidenziato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la disposizione in esame ha natura meramente ordinamentale e non presenta effetti negativi per la finanza pubblica.

Dà infine, conto di un conferente schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) apre la discussione generale.

Interviene il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, sottolineando che la proposta mira a garantire la presunzione d'innocenza fino al primo grado di giudizio. Ricorda che l'avanzamento dei militari può essere arrestato anche da un procedimento disciplinare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 808

La Commissione affari esteri e difesa,
considerato l'intento complessivo del disegno di legge in titolo, principalmente volto ad introdurre modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all'Ordinamento giudiziario;
esaminati gli aspetti di propria competenza del provvedimento;
valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 6 recanti modifiche al Codice
dell'ordinamento militare;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=57450

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 35(pom., Sottocomm. pareri) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

35^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,40.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il presidente TOSATO (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta del 17 ottobre, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91(pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**4^a Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023
91^a Seduta
Presidenza del Presidente
[**TERZI DI SANT'AGATA**](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore SCURRIA (*FdI*), ricordando come negli eventi del Fiabaday di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore MATERA (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice **MURELLI (LSP-PSd'Az)**, relatrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma "non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni".

La Relatrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, "le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinviato a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento - disposto dal TAR - dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di "guide specializzate", i decreti in questione "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice

regime di abilitazioni", in quanto "la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale".

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano ("libertà di stabilimento"). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale.

Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10a Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore LOMBARDO (Az-IV-RE) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto

dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera m) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) comunica che sono stati presentati oggi in 7^a Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispetti vettori aerei. Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di

rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite. Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 95(ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4^a Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023 95^a Seduta *Presidenza del Presidente* TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF (DOC. LVII, N. I-BIS - ALLEGATI I, II, III E IV - ANNESSO)

Il PRESIDENTE, in relazione alla calendarizzazione del voto della Commissione nella seduta odierna sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF), informa che la Commissione di merito ha concluso l'esame del documento nella seduta di ieri pomeriggio, conferendo il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea nella seduta di oggi.

Interviene il senatore SENSI (PD-IDP), che stigmatizza con rammarico l'impossibilità per la Commissione di pronunciarsi prima della decisione di merito su uno tra i documenti più importanti dell'anno politico, che si integra nelle procedure del Semestre europeo e in cui si descrive il grado di attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per l'Italia adottate lo scorso luglio e in cui si prefigura la manovra di bilancio che dovrà essere sottoposta alla valutazione europea.

Ritiene in tal modo pregiudicato il ruolo della Commissione affari europei, la cui centralità era stata riaffermata anche nella scorsa legislatura. Pur ritenendo che la riduzione del numero dei parlamentari non consenta un ordinato svolgimento dei lavori parlamentari a servizio del Paese, ritiene comunque che la decisione di votare soltanto nella giornata di mercoledì, assunta dalla Commissione, non abbia risolto il problema e sia solo funzionale a garantire la presenza dei senatori della maggioranza in giornate predeterminate.

Sottolinea quindi in senso fortemente critico come la Commissione, allo stato attuale, non possa più fornire alcun adeguato e utile contributo al proprio processo deliberativo sulla NADEF.

Il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az), membro anche della 5a Commissione, ricorda che la NADEF, come il DEF, è un documento inemendabile, circostanza che rende il suo esame un esercizio meno determinante. Conferma peraltro che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame nella giornata di ieri pomeriggio.

La senatrice MALPEZZI (PD-IDP) ritiene, invece, che il ruolo del parlamentare non sia solo quello emendativo, ma anche quello di esporre utilmente le proprie idee e ragioni politiche e ascoltare quelle dell'altro. Ricorda a titolo di esempio le ragioni espresse dall'opposizione, nella scorsa legislatura, contrarie all'eccessivo ricorso alla decretazione della Presidenza del Consiglio nella gestione della pandemia da Covid, che furono ascoltate, riportando il dibattito e la decisione sulle misure nella discussione parlamentare.

Il PRESIDENTE prende atto delle critiche espresse, che in parte condivide, rimarcando come in questa Commissione in particolare si soffra la sovrapposizione delle presenze con altre Commissioni, criticità questa che è già stata rappresentata più volte.

Sull'esame della NADEF, riscontrata la conclusione dei lavori in Commissione di merito e quanto emerso circa la scarsa utilità di procedere ulteriormente, ricorda comunque che la discussione generale è stata svolta e che, come è stato detto, resta un documento su cui non è possibile adottare decisioni sostanziali volte a modifiche o variazioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) consegna alla Presidenza della Commissione un documento che era stato comunque preparato, in cui sono estensivamente illustrate le ragioni della posizione contraria del suo Gruppo sulla NADEF.

Il [PRESIDENTE](#) assicura l'acquisizione di tale documento agli atti della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(795\) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022](#)

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SCURRIA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, ricordando che la legge annuale sulla concorrenza 2022 costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia. Ritiene quindi che gli emendamenti al disegno di legge non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo. La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione del suo Gruppo, in quanto la parte del provvedimento relativa alle reti energetiche presenta ancora aspetti da chiarire e approfondire.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) si associa, preannunciando il voto di astensione del suo Gruppo di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(870\) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale](#)

(Parere alla 8a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale. Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e il senatore [LOREFICE](#) (M5S) preannunciano il voto favorevole dei propri Gruppi di appartenenza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(833\) Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(412\) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(687\) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

[\(749\) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica](#)

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica, ricordando che l'intervento, oltre a essere collegato alla manovra di finanza pubblica, costituisce la Riforma 4.1 della

Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche.

Rileva, in particolare, che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8), e ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, rilevando tuttavia l'opportunità di prevedere che anche i decreti attuativi previsti dall'articolo 6, per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera e per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale per il riconoscimento della qualifica estera, siano sottoposti al *test* di proporzionalità di cui alla direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, e al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca un ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

Il senatore LOREFICE (M5S) ricorda che tra i disegni di legge in esame vi è anche quello a firma del senatore Croatti (AS 412) e concorda sulla necessaria attenzione da riservare ai decreti attuativi, per evitare un possibile contenzioso con l'Unione europea.

Il senatore SENSI (PD-IDP) chiede se la formulazione dell'osservazione tiene conto sostanzialmente dei rilievi emersi nel corso della discussione svolta nella seduta precedente.

La relatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ricorda i contenuti degli interventi in discussione generale, che sono riflessi nello schema di parere da lei illustrato.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta.

Ritenendo che l'Accordo riconosce all'Ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'Unione europea (UE) e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (M5S) auspica che la sede di Roma possa assicurare un contributo importante di supporto, vista la criticità del fenomeno per l'Italia e soprattutto per i territori locali di maggiore approdo di immigrati.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore SATTA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale,

revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Ritiene quindi che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede chiarimenti circa lo stato dell'*iter* presso la Commissione di merito e ricorda che la materia è stata oggetto di esame anche nella scorsa legislatura, ove tuttavia non vi era univocità tra i sindacati militari sul provvedimento.

Il relatore [SATTA](#) (FdI), considerato lo stato dei lavori in Commissione di merito, ritiene di poter rinviare il voto, per svolgere ulteriori valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi.

Con riferimento, in particolare, alle agevolazioni per i lavori sui cammini, previste dagli articoli 8 e 9 nei limiti della normativa europea sugli aiuti *de minimis*, ricorda che la validità del regolamento (UE) n. 1407/2013 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere anche misure finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità ai cammini per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) esprime piena condivisione per l'osservazione proposta dal Relatore, chiedendo tuttavia di renderla più incisiva con la soppressione delle parole "valutare l'opportunità di".

Il relatore [MATERA](#) (FdI) accoglie la proposta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente [TERZI DI SANTAGATA](#) (FdI), relatore, ricorda che la proposta di regolamento prevede l'istituzione di un quadro normativo atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche da parte dell'Unione europea (UE), finalizzato a raggiungere, entro il 2030, una capacità estrattiva dell'UE del 10 per cento del consumo europeo, nonché una capacità trasformativa europea del 40 per cento e una capacità di riciclaggio del 15 per cento del consumo europeo di tali materie. Inoltre, entro la stessa data, si vuole aumentare la diversificazione delle importazioni, riducendo a non più del 65 per cento del consumo europeo, la dipendenza dell'UE dalle importazioni provenienti da un unico Paese terzo.

Per quanto riguarda lo stato dell'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 30 giugno, il Consiglio ha adottato l'orientamento generale (*general approach*) in base al quale svolgere i negoziati con il Parlamento europeo nei triloghi che dovrebbero avviarsi a fine settembre.

Nel testo adottato dal Consiglio si tiene conto di diverse proposte modificate avanzate dalle delegazioni degli Stati membri, tra le quali l'inserimento dell'alluminio nell'elenco delle materie prime critiche e strategiche, e il rafforzamento della quota di riciclo, dal 15 al 20 per cento, con soluzioni

innovative. Nel documento del Consiglio si evidenzia anche l'essenziale importanza di un coordinamento tra gli Stati membri, sia nell'aggiornamento della mappatura delle materie prime critiche sui propri territori ai fini di uno sviluppo dei progetti di estrazione per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento nell'UE, sia nella necessità di sviluppare *partnership* bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, in coerenza con i partenariati strategici dell'Unione.

Nell'ambito dei lavori in Consiglio, la delegazione italiana ha anche evidenziato la necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti strategici, anche di livello europeo, e l'importanza di chiarire come la recente proposta di una Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) possa contribuire concretamente agli obiettivi del Regolamento. Inoltre, ha chiesto l'ampliamento delle liste delle materie prime critiche e strategiche, per includere materie prime fondamentali per l'industria manifatturiera come il polisilicio, il fosforo e il neon, e il rafforzamento della circolarità (rifiuto/risorsa) attraverso una mappatura delle materie prime secondarie e l'*urban mining* (estrazione dai rifiuti urbani).

Il Parlamento europeo, a sua volta ha esaminato la proposta, adottando una serie di emendamenti il 14 settembre, in cui si prevede tra l'altro l'aumento dal 40 al 50 per cento, entro il 2030, della quota dei materiali da lavorare e raffinare nel territorio europeo, rispetto al consumo annuo dell'UE. Per quanto riguarda la quota riciclata di materiali, il Parlamento europeo propone di sostituire l'obiettivo generale del 15 per cento, con un impegno ad aumentare del 10 per cento la quota di ciascun materiale, e l'impegno a recuperare almeno il 45 per cento di ciascun materiale presente nei rifiuti prodotti dagli Stati membri.

Tuttavia, la proposta nel suo complesso, come emendata, non ha ottenuto la maggioranza dei voti della plenaria del Parlamento europeo, necessari per la sua approvazione in prima lettura, ed è stata quindi rinviata alla Commissione industria (ITRE), su richiesta della relatrice, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del Regolamento del Parlamento europeo, "ai fini di negoziati interistituzionali".

Sulla proposta, si ricorda, è stata trasmessa la relazione del Governo, in cui l'iniziativa è valutata conforme all'interesse nazionale e in cui se ne sottolinea la particolare urgenza, per la necessità di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e salvaguardare l'economia europea nelle transizioni verde e digitale e nello sviluppo del settore spazio e difesa.

Si ricorda infine che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 3 luglio e che 21 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno finora esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Il Presidente ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente **TERZI DI SANTAGATA** (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea (UE) e l'Armenia, che si sostituisce agli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il **PRESIDENTE**, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni

del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 ([n. 75](#))

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.

Ritiene che con lo schema di decreto in titolo si completi la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi, in linea con l'ordinamento europeo, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

[\(860\) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021](#)

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea (UE) e il Qatar, volto a sostituire gli accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri.

Ritiene quindi che l'Accordo in ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la sua adesione allo schema di parere e ricorda, incidentalmente, l'altro provvedimento che riguarda il Qatar, ovvero la proposta di direttiva COM(2023) 234, sulla lotta alla corruzione dei funzionari dell'UE e degli Stati membri, di cui chiede che sia proseguito l'esame.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento ([n. 78](#))

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*), in sostituzione della relatrice, senatrice Bevilacqua, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Ricorda quindi che, in base ai principi e criteri direttivi specifici, previsti dall'articolo 18 della legge di delegazione europea 2021, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni

caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1099/2009 consente agli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti, nonché di introdurre nuove disposizioni in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali.

Gli Stati membri possono inoltre stabilire metodi di abbattimento di maggiore protezione degli animali, rispetto a quelli di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), previa approvazione da parte della Commissione europea, che si esprime entro un mese dalla notifica.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative, evidenziando tuttavia una serie di rilievi.

In particolare, con riferimento alle deroghe previste all'articolo 3, comma 2, propone di rilevare che quelle di cui alle lettere *a), b) e c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega. Tuttavia, gli attuali limiti tecnologici nell'individuazione del sessaggio rendono necessarie le predette deroghe ai divieti, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto.

Sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, propone di rilevare l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009". Propone poi di evidenziare l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo 7 e di prevedere all'articolo 8 la destinazione dei proventi delle sanzioni.

Infine, sempre con riferimento all'articolo 8, propone di rilevare che la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni dei divieti di cui all'articolo 3, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale, in linea con l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, secondo cui possono essere previste sanzioni penali "nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti".

La senatrice PELEGRINO (*FdI*) conviene sulle osservazioni proposte e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9,15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

La 4a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, legge annuale sulla concorrenza 2022; ricordato che esso costituisce la Riforma n. 2 della Componente M1C2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in scadenza al 31 dicembre 2023, in cui si prevede che la legge sulla concorrenza 2022 contenga norme per la tempestiva attuazione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e per promuovere l'installazione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione che al 31 dicembre 2025 dovranno raggiungere 33 milioni di unità in tutta Italia; valutato che gli emendamenti al disegno di legge non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 870

La 4a Commissione permanente,
esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale;
valutato che essi non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 833 E CONNESSI

La 4a Commissione permanente,
esaminati i disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica;
considerato in particolare il disegno di legge n. 833, di iniziativa governativa e collegato alla manovra di finanza pubblica, che costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche;
considerato che la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso all'esercizio di professioni regolamentate o a loro modalità, compreso il riconoscimento dei titoli professionali, e che l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge n. 833, ritiene essere rispettata;
ricordato che l'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, in linea con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, consentendo di chiudere la relativa procedura EU-Pilot;
ricordato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859, del 1° agosto 2017, ha confermato l'annullamento disposto dal TAR dei decreti ministeriali 7 aprile 2015 e 11 dicembre 2015 n. 565, poiché, per la notevole quantità di siti individuati (oltre 3.000), di fatto rendevano inutile l'abilitazione nazionale, rischiando una nuova procedura di infrazione;
rilevato che il disegno di legge n. 833 prevede la validità sull'intero territorio nazionale sia per l'abilitazione conseguita in Italia (articolo 5, comma 4), sia per l'abilitazione ottenuta mediante riconoscimento di titolo estero (articolo 6, comma 8);
valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo, con la seguente osservazione:
in riferimento all'articolo 6, che rinvia a successivi decreti attuativi, sia la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero, sia per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale, si ritiene opportuno prevedere che anche questi siano sottoposti al citato *test* di proporzionalità e sottoposti al parere parlamentare, per verificare che la normativa non costituisca ostacolo all'accesso alla professione maggiore per cittadini di altri Stati membri rispetto ai cittadini italiani.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 861

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo recante la ratifica dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), relativamente all'ufficio

operativo di Roma, con l'annessa Dichiarazione interpretativa congiunta; considerato che l'EASO è stato sostituito, sin dal 2021, dall'Agenzia europea per l'asilo (EUAA), istituita dal regolamento (UE) 2021/2303, e che questa ha la sede centrale a Malta e ha il compito di garantire l'applicazione della legislazione europea in materia d'asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, facilitando e sostenendo le attività degli Stati membri nell'attuazione del Sistema europeo comune di asilo (CEAS); considerato che l'Accordo stabilisce a carico dell'Agenzia europea i costi derivanti dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano, e impegna l'Italia a rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per garantirne la protezione, anche con riferimento alle comunicazioni; valutato che l'Accordo riconosce all'ufficio e al personale le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell'UE e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia, e che esso non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 825

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che è finalizzato alla proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni militari professionali a carattere sindacale, revisione dello strumento militare, fonti energetiche rinnovabili e semplificazione dei controlli sulle attività economiche; valutato che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri, mentre per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, non si rilevano problematicità rispetto alla normativa; valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 562

La 4a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione delle caratteristiche e degli elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici dei cammini d'Italia e dei territori limitrofi; rilevato che gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti; valutato che il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*; ricordato che la validità del predetto regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972; valutato quindi che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo, con la seguente osservazione: si invita la Commissione di merito a prevedere, nell'ambito delle misure volte alla promozione e

valorizzazione dei cammini d'Italia e dei relativi luoghi e siti di interesse storico, culturale, religioso e naturalistico, anche quelle finalizzate ad assicurare la più ampia accessibilità per le persone disabili o con difficoltà di deambulazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 862

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021;
considerato che l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo tutti gli accordi bilaterali precedenti, con l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente;
valutato che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostante.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 75

La 4^a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, che reca norme di adeguamento dell'ordinamento interno al fine di garantire l'efficacia di talune disposizioni del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;
considerato che il regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, salvo talune eccezioni espressamente previste dall'articolo 97 del regolamento medesimo;
rilevato che il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021) scade il 10 dicembre 2023;
valutato che, con lo schema di decreto in titolo, si completa la cornice legislativa volta a disciplinare il risanamento o la risoluzione delle controparti centrali che incorrano in una situazione di crisi;
valutato che, in linea con quanto stabilito dai criteri di delega di cui alla legge 4 agosto 2022, n. 127, lo schema di provvedimento ripropone l'impostazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 - adottato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento - cercando di tenere allineata, con gli opportuni adattamenti, la disciplina delle crisi bancarie con quella delle controparti centrali;
valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 860

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;
considerato che l'obiettivo dell'intesa è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente;
ricordato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei con un accordo a livello di Unione, il cui obiettivo è di concedere a tutti i vettori aerei dell'Unione

europea un accesso non discriminatorio alle rotte tra l'UE e i Paesi terzi e rendere in tal modo conformi al diritto dell'Unione i predetti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri; ricordato altresì che la Corte di giustizia ha dichiarato la legittimità degli accordi aerei globali a competenza mista, escludendo quindi che la competenza dell'Unione a sottoscrivere accordi con Paesi terzi sia configurabile quale competenza esclusiva; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostartivo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 78

La 4^a Commissione permanente, esaminato il decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 127 del 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021);

considerati i principi e criteri direttivi specifici che, nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012; considerato che, in base ai predetti criteri specifici di delega, il decreto legislativo prevede, all'articolo 3, a decorrere dal 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* destinate alla produzione di uova non da cova, salvo taluni casi di deroga, e in ogni caso l'obbligo di procedere all'abbattimento esclusivamente mediante metodi alternativi alla macerazione;

evidenziato al riguardo che il regolamento (CE) n. 1099/2009:

- stabilisce all'articolo 26, la possibilità per gli Stati membri di mantenere disposizioni nazionali di maggiore protezione già vigenti al momento dell'entrata in vigore del regolamento e di introdurre nuove disposizioni di maggiore protezione rispetto a quelle contenute nel regolamento, in tre settori, tra cui quello dell'abbattimento di animali fuori dai macelli, salvo notificare alla Commissione europea tali disposizioni nazionali;

- stabilisce inoltre, che qualora sulla scorta di nuove prove scientifiche uno Stato membro ritenga necessario adottare misure di maggiore protezione degli animali, rispetto ai metodi di cui all'allegato I (in cui vi rientra la soppressione dei pulcini mediante macerazione), esso notifica alla Commissione le misure previste, per la sua decisione entro un mese dalla notifica;

- infine, l'allegato I al regolamento prevede, per l'abbattimento dei "pulcini", solo il metodo della macerazione, mentre prevede anche altri metodi per i "volatili da cortile",

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostartive con i seguenti rilievi:

con riferimento all'articolo 3, comma 2, si rileva che i casi di esenzione dal divieto previsti dalle lettere *a), b) e c)* non sembrano trovare riscontro nella disciplina di delega, che contempla i seguenti casi di esenzione: casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali; casi specifici nei quali l'abbattimento sia necessario per motivi connessi alla protezione degli animali (articolo 18, comma 2, lettera *a*) della legge n. 127 del 2022).

Tuttavia, le attuali conoscenze tecnologiche sembrano limitare la individuazione tempestiva del sessaggio alle sole uova *brown*, mentre per le altre (*white*) l'inattendibilità dei risultati e i margini di errori nel processo di identificazione possono integrare le situazioni di inapplicabilità dei divieti, di cui alle predette lettere *a), b) e c)*, dell'articolo 3, comma 2, trattandosi di cause invincibili, non soggettivamente imputabili agli incubatoi, determinanti la impossibilità di assolvere agli obblighi sanciti dal decreto;

sempre in riferimento al divieto di cui all'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere la notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento, nonché una precisazione circa i "metodi alternativi alla macerazione, previsti dall'allegato I al regolamento (CE) n. 1099/2009";

con riferimento all'articolo 7, si osserva che la rubrica dell'articolo menziona solo la vigilanza sugli

incubatoi, prevista dalla lettera *a*), e non anche l'accertamento, la contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal provvedimento, di cui alla lettera *b*); con riferimento all'articolo 8, si osserva l'assenza di disposizioni in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni; sempre con riferimento all'articolo 8, si osserva altresì che, in ragione anche dell'inclusione della tutela degli animali nella Costituzione (articolo 9), la previsione di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto, potrebbe essere accompagnata, almeno nei casi più gravi, da sanzioni di natura penale. Dispone infatti l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che fissa i principi generali di delega per l'attuazione del regolamento, che possono essere previste sanzioni penali *"nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti"*.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131(ant.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
131^a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 ottobre.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana del 4 ottobre scorso, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4. Occorre una quantificazione verificata degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.0.1. Relativamente alle proposte accantonate riferite all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti all'emendamento 17.1. Comporta maggiori oneri la proposta 17.2.

Con riguardo alle ulteriori proposte, in relazione al subemendamento 16.0.100/1 in merito alla costituzione dei tavoli tecnici, chiede conferma della compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento.

Non vi sono osservazioni da formulare sugli ulteriori emendamenti e subemendamenti 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 15 e 17, fa presente che in Commissione di merito le analoghe proposte 15.1, 15.2, 15.3 e 15.4, nonché 17.1, sono già state respinte, mentre l'emendamento 15.0.1 è stato dichiarato inammissibile e il 17.2 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Con riguardo al subemendamento 16.0.100/1, conferma la compatibilità con la clausola di invarianza contenuta nel testo dell'emendamento, segnalando comunque che il testo è stato modificato da una riformulazione.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti indicati dal relatore, concorda con l'assenza di osservazioni per i profili finanziari.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore GELMETTI (*FdI*) illustra la seguente proposta di

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.1 (testo 2), 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 12.12 (testo 2), 13.8 (testo 2), 13.9 (testo 2), 13.10 (testo 2), 13.0.1 (testo 2), 13.0.2 (testo 2), 16.0.1 (testo 2), 16.0.100/1 (testo 2), 16.0.100/1, 16.0.100/2, 16.0.100/3, 16.0.100/4, 16.0.100/5, 16.0.100/6, 16.0.100/7, 16.0.100/8, 16.0.100/9 (testo 2), 16.0.100/9, 16.0.100/10, 16.0.100/11, 16.0.100/12, 16.0.100/13, 16.0.100/14, 16.0.100/15, 16.0.100/16, 16.0.100/17, 16.0.100/18, 16.0.100/19, 16.0.100/20, 16.0.100/21, 16.0.100/22, 18.1 (testo 2), 18.2 (testo 2), 20.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2)". Con l'avviso conforme del GOVERNO, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LORENZIN \(PD-IDP\)](#) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 9 dell'Accordo prevede esenzioni doganali in tema di carburanti, lubrificanti provviste di bordo, pezzi di ricambio e dotazioni normalmente previste a bordo.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni del suddetto articolo 9 sono conformi a quanto previsto dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago e di conseguenza gli effetti di gettito derivanti da tali esenzioni si considerano già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente e non producono nuovi o maggiori oneri, nemmeno sotto forma di mancato introito, a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia altresì che quanto considerato relativamente all'articolo 9 corrisponde a quanto già formulato in precedenza nei confronti di analoghi accordi per i servizi aerei tra il Governo italiano ed alcuni paesi esteri quali il Qatar, la Corea, il Vietnam e l'Algeria, sottoscrittori della Convenzione di Chicago. Al riguardo, appare comunque opportuno che il Governo confermi che tale regime fiscale con il Qatar è già applicato a legislazione vigente e che i relativi effetti sono già scontati nel bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda le attività a carico dell'ENAC di cui agli articoli 8 in materia di opportunità commerciali, 10 in materia di oneri d'uso, 12 in materia di statistiche, 13 concernente la sicurezza aerea e 14 concernente la sicurezza dell'aviazione, segnala che appare opportuno acquisire dal Governo conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC potrà svolgere tali competenze, con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente, nel bilancio dell'ENAC.

Osserva poi che l'articolo 22 istituisce un Comitato composto da rappresentanti delle parti e la relazione tecnica afferma che, per l'Italia, parteciperà personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Appare opportuno che il Governo confermi che l'ENAC sia in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie, già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva altresì che la relazione tecnica non considera le spese di funzionamento del Comitato: a tale riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se tali spese saranno a carico delle Istituzioni dell'Unione europea oppure a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame.

Segnala che viene infine previsto che, in caso di eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, concernente composizione delle controversie e arbitrato, che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra, cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

La sottosegretaria SAVINO mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.

La senatrice [LORENZIN \(PD-IDP\)](#) si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(899) Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti

in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 reca la proroga al 31 dicembre sia del regime speciale di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 che del correlato intervento previsto dallo stesso articolo relativo all'applicazione di un *add-on* rispetto al tasso effettivo globale medio di riferimento.

Osserva che la relazione tecnica asserisce che lo stanziamento di 430 milioni di euro, appostato per la proroga della stessa misura per il periodo gennaio-marzo 2023 (utilizzato anche per la proroga al 30 giugno e al 30 settembre), sia sufficiente anche per l'ultimo trimestre ovvero fino al 31 dicembre 2023. A tale riguardo, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti sul notevole divario tra le valutazioni che hanno condotto allo stanziamento per il primo trimestre del 2023 e le risultanze sulle garanzie effettivamente prestate, considerato che uno stanziamento relativo al primo trimestre risulterebbe sufficiente per coprire l'intero anno.

Segnala che l'articolo 6 prevede che gli obblighi informativi, relativi all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfettario per l'anno 2021, si considerano adempiuti entro il 30 novembre 2024. La relazione tecnica, oltre a non ascrivere effetti di gettito, trattandosi di un intervento che attiene ad aspetti procedurali, evidenzia che, sempre per il periodo d'imposta 2021, non risultano atti di contestazione già notificati dall'Amministrazione finanziaria "in un numero significativo". A tale riguardo, chiede di acquisire ulteriori informazioni in merito all'ammontare delle sanzioni già contestate e all'eventuale già avvenuta iscrizione a ruolo del relativo debito verso l'Erario.

In relazione all'articolo 7, relativo alla proroga dei contributi straordinari sotto forma di credito di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, fa presente che la relazione tecnica non prevede effetti sui saldi di finanza pubblica.

A conferma di ciò, in relazione al comma 3, chiede di acquisire elementi informativi in merito alla piena neutralità della riassegnazione rispetto ai saldi tendenziali, atteso che l'eventuale reimpiego di quota parte delle risorse al fine di assicurare misure di sostegno "aggiuntive" in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia, Toscana e Marche potrebbe determinare effetti d'impatto anche sui tendenziali di spesa relativi all'esercizio 2024 a ragione delle procedure di impegno ed erogazione delle stesse risorse.

Per l'articolo 8, recante proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, dal punto di vista della quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non presenta una differenziazione in ragione della tipologia dei docenti (di scuola primaria, laureato o non laureato, ecc., a cui corrisponde un diverso trattamento economico annuo lordo ai sensi della contrattazione vigente) né dei dipendenti A.T.A. (collaboratore scolastico, assistente amministrativo, ecc.), ragion per cui appare opportuno fornire dati dimostrativi della congruità della retribuzione media mensile linda considerata per entrambe le categorie di personale.

Da un punto di vista formale, osserva che la spesa è riconducibile alla fattispecie degli oneri inderogabili prevista dall'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità, che risulta incompatibile con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Inoltre, riguardo allo scrutinio degli effetti d'impatto previsti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sui profili di copertura, premesso che il comma 2 dispone la compensazione dei maggiori oneri mediante corrispondente riduzione del fondo per le assunzioni nelle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e che si riscontra l'esistenza delle necessarie disponibilità per il 2023, rileva che andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli eventuali fabbisogni assunzionali già programmati.

In relazione all'articolo 10, comma 2, recante proroghe in materia di istruzione, posto che alla compensazione della maggiore spesa si provvede mediante la devoluzione dei risparmi relativi alle

risorse previste relativamente ai docenti temporanei dall'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 34 del 2020,

fa presente che la norma aveva finanziato inizialmente l'anno scolastico 2020/2021 e poi era stata rifinanziata per l'anno scolastico 2021/2022, prevedendo espressamente che la quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risultasse non spesa fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Si evidenzia quindi che i relativi risparmi sarebbero già dovuti confluire in economie di spesa ai sensi della legislazione vigente, alla chiusura del medesimo esercizio secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.

Circa il *quantum* di tali risorse, segnala che andrebbe confermato il dato esposto dalla relazione tecnica secondo cui a valere dei relativi stanziamenti risultano disponibili complessivamente circa 61 milioni di euro, i quali possono pertanto essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultino ancora non pagati. Inoltre, premesso che le risorse in argomento sono espressamente riferite ai soli fabbisogni concernenti il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico sino al 31 dicembre 2023, andrebbero chiarite le ragioni per cui risulta inadeguata la dotazione degli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente nel bilancio dello Stato 2023.

Infine, venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, rileva che andrebbero richiesti i quadri di calcolo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come stabilito dalla citata Circolare n. 32/2010.

Con riguardo all'articolo 13, in materia di prosecuzione delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, chiede di fornire elementi informativi in ordine alla gamma degli interventi assistenziali previsti negli ultimi tre mesi dell'anno, che rendono necessario uno stanziamento aggiuntivo di 36 milioni di euro rispetto alle risorse già previste dalla legislazione vigente. Per i profili di copertura, posto che si provvede a valere della disponibilità residue del fondo emergenze nazionali (stimate al 31 dicembre 2023 e indicate dalla relazione tecnica pari a 67 milioni di euro) andrebbero richieste delucidazioni in merito alle ragioni per cui sono previste economie di tale entità entro l'anno in corso, pari ai due terzi delle risorse inizialmente stanziate.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 90.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi di chiarimento in relazione ai rilievi posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiaraione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostante)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) richiama sinteticamente quanto già in precedenza illustrato, ricordando la richiesta di conferma di assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO rappresenta che la nuova qualificazione giuridica del Teatro Olimpico di Vicenza è eminentemente formale e concerne solo la qualificazione dell'immobile quale bene culturale e che nulla ha a che fare con un museo o altro istituto o luogo della cultura di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, incidendo solo sulla sua migliore tutela. Conferma pertanto che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, la relatrice TESTOR (*LSP-PSd'Az*) propone di approvare un parere non ostante.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 4 ottobre.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia provinciale, funzioni generali, stazione unica appaltante/centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole città metropolitane e province montane delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2022 ([n. 82](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo segnalando, per quanto di competenza, che lo schema in esame prevede l'adozione della nota metodologica relativa alla determinazione dei fabbisogni *standard* per le Province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, relativamente alle funzioni fondamentali di Territorio, Ambiente, Istruzione, Trasporti, Polizia provinciale, Funzioni generali, Stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e Controllo dei fenomeni discriminatori, nonché relativamente alle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2022. La Nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni *standard* per le province e le Città metropolitane per il 2022 - allegata allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui costituisce parte integrante - è stata redatta dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. e approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 2 novembre 2021. Il Consiglio dei ministri ha deliberato l'atto in esame ai fini dell'adozione del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 16 settembre 2022. La Conferenza Stato-città e autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2022. Ricorda, in sintesi, che i fabbisogni *standard*, congiuntamente alle capacità fiscali, sono funzionali al riparto delle risorse di carattere perequativo. Per quanto riguarda il comparto provinciale tali risorse sono state rappresentate in passato dal Fondo sperimentale di riequilibrio. La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto un nuovo sistema di finanziamento del comparto, messo a punto con la successiva legge di bilancio per il 2022, con l'istituzione di due fondi unici (uno per le province e uno per le città metropolitane), nei quali confluiscono i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, e con l'attribuzione di un contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. È stata altresì prevista l'attribuzione di un nuovo contributo statale destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane. In entrambi i casi è stabilito un meccanismo di perequazione delle risorse che tiene progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali, secondo un modello analogo a quello applicato per i comuni, con il progressivo abbandono dei criteri storici di attribuzione delle risorse anche per tali enti. Lo schema in esame dispone la determinazione dei fabbisogni *standard* e del fabbisogno *standard* complessivo per il 2022 delle province, delle città metropolitane e delle province montane delle Regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda le province e le Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, con la revisione metodologica si individua il fabbisogno *standard* per le seguenti funzioni fondamentali omogenee per tutti gli enti: funzioni generali, territorio, ambiente, istruzione, trasporti, polizia, stazione unica appaltante/Centrale unica degli acquisti e controllo dei fenomeni discriminatori. Per quanto riguarda le Città metropolitane e le Province montane delle Regioni a statuto ordinario si individuano, in aggiunta, i fabbisogni *standard* relativi a funzioni fondamentali a loro attribuite, rispettivamente, dai commi 44 e 86 della legge n. 56 del 2014. Considerando che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fa riferimento alle sole Regioni a statuto ordinario, le Città metropolitane considerate sono: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano,

Napoli, Reggio Di Calabria, Roma, Torino e Venezia. In riferimento alle Regioni a statuto ordinario le Province montane considerate sono: Belluno, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola. Per il calcolo dei fabbisogni *standard* è stato utilizzato l'approccio teorico della Regressione lineare multipla, in linea con l'impianto metodologico dei fabbisogni *standard* del comparto comunale. Per la funzione Controllo dei fenomeni discriminatori e per le funzioni fondamentali di competenza esclusiva delle Città metropolitane e Province montane (per le quali non esiste una spesa storica consolidata nel tempo) sono stati utilizzati approcci alternativi. La Nota metodologica è organizzata in cinque capitoli: il capitolo 1 illustra il calcolo della spesa storica di riferimento; il capitolo 2 riporta il calcolo delle variabili esplicative; il capitolo 3 illustra la definizione del campione di regressione; il capitolo 4 descrive la stima del modello di regressione; nel capitolo 5 è descritta la metodologia utilizzata per l'analisi delle funzioni fondamentali per le sole Città metropolitane e Province montane. Infine, la nota comprende quattro appendici: nell'Appendice A è visionabile il questionario FP20U; nell'Appendice B sono riportate le schede per la rilevazione delle informazioni aggiuntive richieste alle Città metropolitane e Province montane; l'Appendice C espone l'ammontare in euro dei fabbisogni standard; infine, nell'Appendice D sono riportati i coefficienti di riparto. Per approfondimenti, rinvia al Dossier n. 159 curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Informa inoltre che la Commissione bicamerale sul federalismo fiscale ha approvato questa mattina il parere sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.3.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132(pom.) dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**5^a Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023
132^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice LORENZIN (PD-IDP) illustra una proposta di parere predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (*security*), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti

dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata all'unanimità.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra una proposta di parere predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene confermato che le dotazioni di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale di cui al quinto periodo del comma 3, dell'articolo 1, sono le stesse del contingente massimo indicato al secondo periodo del medesimo comma 3;

in relazione all'articolo 2, relativamente alla quantificazione degli oneri orari o rimborsi per gli interventi previsti, viene osservato che il costo del personale docente e non docente e i costi di funzionamento degli interventi saranno quantificati sulla base dei costi standard di formazione degli studenti attualmente utilizzato dal MUR ai sensi del decreto legislativo n. 49 del 2012 e dell'articolo 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per ripartire le risorse del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) tra gli atenei statali. Si fa presente inoltre che il modello del costo standard trova, altresì, applicazione per i corsi di orientamento finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del PNRR, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 934 del 3 agosto 2022, recante "Criteri di riparto delle risorse e modalità di attuazione dei progetti relativi al "Orientamento attivo nella transizione scuola-università" nell'ambito del PNRR (M4.C1-24)". In merito alla cadenza degli interventi formativi e alla loro durata complessiva, viene evidenziato che con la somma pari a 1 milione di euro potranno essere erogate attività didattiche entro un monte orario complessivo di 60.000 ore, secondo i termini temporali indicati nell'accordo, che sarà oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'università e della ricerca, che provvederà, altresì, a vigilare affinché venga rispettato l'arco temporale indicato dalla norma. Gli atenei potenzialmente interessati dall'attuazione di tale iniziativa e destinatari delle risorse previste dalla disposizione in esame sono gli atenei statali campani (Napoli Federico II, Campania Vanvitelli, Napoli L'orientale, Napoli Parthenope, Salerno, Sannio). Potranno, altresì, concorrere alle azioni previste gli atenei non statali e le istituzioni AFAM, fermo restando il carattere facoltativo e non obbligatorio per tali Istituzioni. Quanto alla sostenibilità finanziaria dell'intervento, viene chiarito che sia gli indicatori di bilancio delle università sia ulteriori risorse stanziate dal Ministero dell'università e della ricerca a valere sullo stanziamento del FFO 2024 (circa 9 miliardi di euro), assicurano il sostegno a tale iniziativa. Infine, viene confermato quanto specificato nella relazione tecnica, che la partecipazione per le università agli specifici accordi di programma ha carattere facoltativo e non già obbligatorio, in considerazione dell'autonomia universitaria costituzionalmente riconosciuta;

in relazione all'articolo 8, in materia di custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore, vengono forniti elementi a conferma che ogni adempimento potrà essere fronteggiato mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 10, recante interventi a supporto delle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno, vengono forniti elementi a conferma dell'adeguatezza delle risorse;

in relazione all'articolo 11, viene rappresentato che il Fondo per la messa in sicurezza degli asili nido è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il relativo stanziamento, peraltro, è solo una parte rispetto al complesso delle risorse destinate dal PNRR al potenziamento degli asili nido. Il citato Fondo, in origine previsto come stanziamento ordinario di bilancio, è poi confluito nel PNRR. Per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, in relazione alla gestione delle risorse, rispetto allo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge n. 160 del 2019, viene rappresentato che per i progetti "in essere" PNRR, già autorizzati sulla base dei criteri di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 e a seguito di avviso pubblico del 22 marzo 2021, sono stati autorizzati e impegnati complessivamente 700 milioni, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Rispetto alle suddette risorse autorizzate, vi sono state 31 rinunce per un totale di 36.277.447,89: tali risorse saranno reimpiegate, quali economie del precedente piano, nel prossimo piano finalizzato alla realizzazione di ulteriori posti negli asili nido, nella fascia 0-2 anni;

in relazione agli articoli 13 e 14, tenuto conto di quanto indicato nella relazione tecnica, si concorda circa l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle rispettive disposizioni;

in relazione all'articolo 15, vengono fornite le tabelle di dettaglio delle componenti retributive e degli oneri riflessi distinti per qualifica, fornite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene quindi precisato che, tenuto conto che le tabelle stipendiali attualmente in vigore sono quelle relative all'anno 2022, dato un incremento medio annuale dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo) nel quadriennio 2023-2026 stimato dall'ISTAT nel 3,375 per cento, si è ritenuto prudentiale procedere alle stime di spesa per l'assunzione di nuovo personale ipotizzando una rivalutazione annuale delle tabelle stipendiali con un tasso medio del 3,5 per cento su tutto il decennio.

Viene quindi rappresentato che, ad oggi, l'Autorità non dispone ancora di un'esatta individuazione delle imprese che saranno chiamate a contribuire (in termini di numerosità e valore). Per tale motivo il decreto introduce due interventi: da un lato la possibilità di disporre di comandi a carico dell'amministrazione cedente fino a che AGCOM non sarà in grado di coprire gli oneri dei nuovi reclutamenti e dall'altro la possibilità di avvalersi della collaborazione di ISTAT e di Agenzia delle entrate per la realizzazione dell'elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo.

In relazione ai chiarimenti relativi i fondamenti dell'ipotesi di crescita dei ricavi assunta dalla relazione tecnica nel 5 per cento annuo viene rappresentato che nel documento della Banca d'Italia del 6 aprile 2023 intitolato "Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita" è riportato uno studio previsionale del tasso di inflazione dei beni di consumo da cui risulta che nei prossimi anni le attese sull'inflazione al consumo si sono ridotte su tutti gli orizzonti temporali, attestandosi al 6,4 per cento sui 12 mesi e al 5,3 e 4,8 per cento sugli orizzonti rispettivamente a 2 anni e tra 3 e 5 anni. Sulla base di tali indicazioni è stato utilizzato un tasso di crescita dai ricavi inclusi nella base imponibile del 5 per cento medio, uguale per tutti gli anni, con l'ipotesi di una invarianza sui volumi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modificazioni:

- all'articolo 13, si aggiunga in fine il seguente comma: «8-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

- all'articolo 14, si aggiunga in fine il seguente comma: «5-bis. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il parere è reso altresì nel presupposto che, in relazione all'articolo 10, comma 2, l'affidamento degli incarichi ivi previsti avvenga con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2023, in linea con quanto affermato nella relazione tecnica.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostantivo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre.

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra una proposta di parere tenendo conto dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 2, recante modifiche in merito alle conseguenze in termini di fabbisogno di personale e di strumentazioni derivanti dal rafforzamento delle misure a tutela della riservatezza sulle intercettazioni e nelle notifiche degli atti giudiziari, per quanto attiene al fabbisogno di personale di giudici assegnati alle Sezioni GIP/GUP per effetto della competenza collegiale nell'applicazione delle misure cautelari in carcere, delle misure di sicurezza quando è detentiva e nelle ipotesi di aggravamento della misura cautelare, viene evidenziato che la programmazione assunzionale straordinaria di personale di magistratura in atto da parte di questo Ministero è in grado di fronteggiare adeguatamente le ricadute organizzative connesse alle modifiche procedurali apportate dal presente intervento;

con riferimento all'articolo 3, recante modifiche all'ordinamento giudiziario, si ribadisce l'assenza di effetti onerosi di quanto ivi previsto;

in relazione all'articolo 4, in materia di aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria, con riguardo alla richiesta di elementi aggiuntivi anche per le componenti d'oneri propriamente "accessorie", viene precisato che tale voce è già ricompresa ed indicata nella colonna 7 del prospetto di determinazione dell'onere aggiuntivo contenuto nella relazione tecnica (colonna "IND") e si riferisce all'indennità speciale art. 3 della legge 27/81 corrisposta per intero ai magistrati ai quali sono state conferite le funzioni giurisdizionali e in misura pari al 50% ai magistrati ordinari in tirocinio fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, in aggiunta al trattamento economico "fondamentale" che viene indicato nelle colonne 5 (colonna "STIPENDIO") e 6 (colonna "IIS") e comprende lo stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale, con separata indicazione della tredicesima mensilità,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo.".

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio ([COM\(2023\) 240 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ([COM\(2023\) 241 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ([COM\(2023\) 242 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice MENNUNI (FdI) fa presente che il Governo ha trasmesso le relazioni sugli Atti dell'Unione europea COM (2023) 240 e 241 definitivi recanti le proposte di riforma del braccio preventivo e del braccio correttivo della *governance* economica europea. Per entrambi gli atti, il Governo ha verificato positivamente il rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nonché la

conformità all'interesse nazionale. Pur riconoscendo che entrambe le proposte rispondono alle critiche mosse al vigente sistema di *governance* europea, il Governo segnala che il negoziato tuttora in corso ha l'obiettivo di migliorarne alcuni aspetti. I progetti sono di urgenza, in quanto a fine 2023 è prevista la disattivazione della clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità e Crescita attivata nel 2020. Le modifiche che si propongono a livello sovranazionale richiedono un adeguamento del quadro normativo contabile interno e in particolare, integrazioni o modifiche sia alla legge rinforzata n. 243 del 2012 sia alla legge n. 196 del 2009. Appare altresì opportuna una valutazione rispetto ad alcune delle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012 agli articoli 81 e 97 della Costituzione. L'applicazione delle nuove disposizioni potrà, inoltre, produrre effetti sui bilanci degli enti territoriali tali da valutare l'opportunità di modificare l'attuale disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte di tali enti. Il Governo segnala, infine, che le proposte sono suscettibili di essere modificate nel corso del negoziato nell'ambito delle competenti sedi istituzionali comunitarie. Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine dell'odierna seduta plenaria è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per domani, giovedì 12 ottobre 2023, alle ore 9, nonché la seduta plenaria, già convocata per le ore 9,15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 123(ant.)

dell'11/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2023

123^a Seduta

Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Intervenendo in sostituzione della senatrice Murelli, relatrice designata, il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, recante l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, del 18 ottobre 2021.

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo, l'articolo 8, comma 2, è volto a consentire ai vettori di ciascuna parte di inviare nel territorio dell'altra parte il personale addetto ai servizi di trasporto aereo e ad agevolare il rilascio dei permessi di lavoro eventualmente necessari.

L'articolo 20 richiama al comma 1 l'importanza di tenere presente l'impatto su forza lavoro, occupazione e condizioni lavorative. Impegna inoltre alla collaborazione sulle questioni concernenti il lavoro.

Il successivo comma 2 riguarda il diritto delle parti di stabilire il livello di protezione nazionale del lavoro.

Il comma 3 prevede il miglioramento delle legislazioni e delle politiche in materia di lavoro, nonché la promozione della protezione del lavoro nel settore dell'aviazione.

Il comma 4 richiama l'impegno delle parti relativamente a diritti e principi fondamentali nel lavoro, conformemente all'appartenenza all'OIL e alla dichiarazione dell'OIL in materia.

La promozione degli obiettivi di cui all'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso e alla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa è stabilita dal comma 5, mentre il comma 6 prevede l'impegno riguardo la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL.

Il successivo comma 7 consente alle parti di chiedere l'esame di questioni riguardanti il lavoro da parte del comitato misto di cui all'articolo 22.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi, previa verifica della presenza del numero legale, posta in votazione.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

In considerazione dell'andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI comunica che la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=57450

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 130 del 29/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XIX LEGISLATURA -----

130a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE; FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che in data 28 novembre 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno». (951).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 29 novembre 2023, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Adriano Galliani nel collegio uninominale 6 della Regione Lombardia e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Prima di iniziare, a nome del Gruppo PD, che ha per tempo avvisato la Presidenza, ha chiesto di intervenire in via eccezionale a inizio seduta il senatore Verini.

Ne ha facoltà.

Per una informativa urgente dei Ministri della giustizia e della difesa

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, attraverso lei rinnoviamo la richiesta di una urgente informativa al Parlamento da parte del Governo su due delicatissimi temi che riguardano la giustizia.

Alla Camera, poco fa, è stato chiesto al ministro Crosetto di riferire sui contenuti della sua intervista al «Corriere della Sera», nella quale ha adombrato complotti contro il Governo da parte della magistratura; un'enormità che non può essere derubricata, ma non voglio entrare nel merito del giudizio. Crosetto stesso aveva chiesto di essere auditato dall'antimafia o dal Copasir per possibilità di secretare, come se ci fossero chissà quali cose da secretare, ma la sede idonea non possono essere che le Aule del Parlamento.

Così come la Camera ha chiesto che il ministro Crosetto vada a spiegare, noi invece chiediamo che venga qui il ministro Nordio, che deve dirci cosa fa per tutelare davvero l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri. (*Applausi*).

Infine, chiediamo al ministro Nordio, attraverso lei, signor Presidente, dopo il rinvio a giudizio del suo sottosegretario Delmastro Delle Vedove per rivelazione di segreti d'ufficio, di venire qui a spiegare perché in Parlamento volle coprire il Sottosegretario che passò - come ha scritto oggi il giudice per le indagini preliminari - al suo compagno di partito Donzelli degli atti che vennero usati - questo è quello che è stato affermato - per diffamare parlamentari dell'opposizione.

Alla Camera il Gruppo PD ha chiesto di calendarizzare una mozione di sfiducia nei confronti di Delmastro. Secondo noi, senso dello Stato e del decoro politico richiederebbero di non aspettare mozioni di sfiducia. Ma in ogni caso chiediamo che sia lo stesso Nordio a venire a spiegare e motivare al Parlamento le sue valutazioni passate e presenti sulla condotta del suo Sottosegretario. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, io mi associo a quanto ha detto adesso il collega Verini. Mi associo altresì - e considero giusto che ciò emerga con forza anche in quest'Aula - alla richiesta che è stata fatta stamattina alla Camera da parte di vari Gruppi di opposizione sulla necessità di avere nella Aule del Senato e della Camera la presenza del ministro Crosetto in relazione alle sue dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa su uno dei principali quotidiani italiani.

Io vorrei ricordare, signor Presidente, che il ministro Crosetto ha detto testualmente che ci sarebbe un unico grande pericolo, cioè quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i Governi di centrodestra, cioè l'opposizione giudiziaria. È vero che noi viviamo in un Paese nel quale questo è un *evergreen* - chiamiamolo così - del centrodestra. Ricordiamo tutti le varie cose che, nel corso degli anni passati, in particolare il presidente Berlusconi diceva nei confronti delle cosiddette toghe rosse e, quindi, non è certo una novità.

Tuttavia, signor Presidente, francamente ritengo molto grave che siano state dette quelle frasi da un autorevole Ministro del Governo che - ricordo - è anche il Ministro responsabile dell'Arma dei carabinieri e questo introduce anche qualche elemento particolarmente inquietante. Questa tesi secondo la quale ci sarebbe una opposizione giudiziaria - usando dal mio punto di vista un termine totalmente inaccettabile sul piano costituzionale - pronta a tramare per far cadere il Governo, non è onestamente qualcosa che si può lasciar passare.

Penso altresì - e voglio dirlo con grande chiarezza - che il Ministro deve venire a riferire in Assemblea. Non esiste che vada al Copasir o in Commissione antimafia. Abbiamo un obbligo, un dovere di trasparenza nei confronti dei cittadini (*Applausi*). E, quindi, l'idea che il ministro Crosetto, dopo aver detto queste cose, possa dire di voler essere auditato in Commissioni, nelle quali sappiamo essere possibile che gli atti vengano secretati, e quindi in qualche modo si possa sfuggire all'obbligo di trasparenza, francamente mi sembra davvero molto discutibile.

Pertanto, torno a chiedere qui a nome dell'Alleanza Verdi e Sinistra che il ministro Crosetto venga in Aula a confrontarsi con il Parlamento, a chiarire cosa voleva dire, cosa intendeva; venga a dirci se c'è

un legame tra le sue dichiarazioni e quello che è successo poche ore fa, almeno a suo avviso, cioè il rinvio a giudizio del sottosegretario Delmastro. Insomma, si sgomberi il campo da qualunque elemento oscuro che io penso onestamente porti un danno molto serio alla democrazia di questo Paese. Venga a farlo in questa sede, perché credo che sia davvero un atto dovuto. (*Applausi*).

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore, sullo stesso argomento ovviamente.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, sull'argomento c'è la piena associazione alle richieste presentate dai colleghi. Ma sull'ordine dei lavori desideriamo comunicare un altro tema.

PRESIDENTE. Senatore, io do la parola su questo argomento. Per altri argomenti ci sono gli interventi di fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo intervento è sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, ma non su altri argomenti.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). L'argomento sull'ordine dei lavori, se permette, prima lo deve ascoltare e poi casomai stabilire.

PRESIDENTE. Gli interventi sull'ordine dei lavori, che hanno fatto il Capogruppo del Partito Democratico e il senatore De Cristofaro, sono stati concordati con la Presidenza.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Questo è un altro capitolo. Io sto parlando dell'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se lei interviene sull'ordine dei lavori, su quello che trattiamo oggi, io le do la parola; in caso contrario, le lascio la parola a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Presidente, lei sa che sull'ordine dei lavori deve dare la parola. Poi ha la libertà...

PRESIDENTE. Io le do la parola sull'ordine dei lavori, se vuole parlare di questo argomento. In caso contrario, la invito a intervenire a fine seduta.

LICHERI Ettore Antonio (M5S). Ma di che cosa ha paura, Presidente? (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Caro senatore, lei sta parlando con un senatore che non ha proprio paura di niente, e proprio per questo motivo le tolgo la parola.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 16,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 782.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. (*Brusio*)

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, sono in quest'Aula da sei anni e mai si è concordato un intervento.

PRESIDENTE. Io lo sono da dieci, Presidente.

PATUANELLI (M5S). Mai in quest'Aula si è concordato l'argomento dell'ordine dei lavori. In quest'Aula si è intervenuti sull'ordine dei lavori per tantissimi motivi, in modo probabilmente *borderline* rispetto al Regolamento, ma questa è diventata una prassi.

Per questo motivo, sull'ordine dei lavori, io le antiprovo che il Movimento 5 Stelle abbandona quest'Aula, perché riteniamo che non si possa non dare la parola sull'ordine dei lavori a un senatore che lo richieda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di non intervenire e al senatore Barcaiuolo di svolgere il suo intervento.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo stesso, che introducono disposizioni finalizzate all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni.

Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM 2,5) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il cosiddetto *black carbon*, ossia il nero di carbonio o nerofumo prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti, elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogene.

Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV), derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta o lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni che devono essere rese note al pubblico.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione.

In conclusione, è per questi motivi che propongo all'Aula l'approvazione del disegno di legge in esame. (*Applausi*).

Presidente. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, scusate, ma non so se per voi è normale procedere e andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula pochi minuti fa. Ditecelo perché, nel caso, se considerate la cosa normale, anche il mio Gruppo farà la stessa cosa e lascerà l'Aula.

Vedete voi. È evidente che noi pensiamo che non si possa andare avanti con un Gruppo parlamentare che ha lasciato l'Aula.

Presidente. Senatore De Cristofaro, io applico il Regolamento. Se vuole, apriamo un dibattito. Il Regolamento prevede che debba esserci almeno la comunicazione degli interventi alla Presidenza. A me non è stato comunicato nulla. Il Partito Democratico ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto? Sì. Lei ha comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto sullo stesso argomento? Sì. Da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle non c'è stata tale comunicazione. Non gli stavo dando la parola per il semplice motivo che nessuno ha chiesto e comunicato alla Presidenza che sarebbe intervenuto. Cosa devo fare? Se volete, rientrano e dicono quello che vogliono, ma a questo punto per me è anarchia pura. Se vogliamo lavorare nell'anarchia pura, io non ho problemi. (*Commenti*). Se volete lavorare nell'anarchia pura, da parte di Gian Marco Centinaio non ci sono problemi. Qui ognuno fa quello che vuole.

Se volete, sospendo per qualche minuto la seduta... (*Commenti*) e spieghiamo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che c'è un Regolamento che, in quanto tale, va rispettato.

In ogni caso, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta di cui all'articolo 119 del Regolamento, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,56, è ripresa alle ore 17,07*).

Colleghi, prima di proseguire nei nostri lavori, do lettura del comma 5 dell'articolo 84 del Regolamento. Lo leggo a voi, ma anche a me stesso: «Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste all'Assemblea su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare per iscritto il Presidente dell'oggetto dei loro interventi e possono parlare soltanto se abbiano ottenuto espressa autorizzazione e per un tempo non superiore ai dieci minuti».

Oltre alla lettera del Regolamento, così la Giunta per il Regolamento, lunedì 22 dicembre 2008, presidente del Senato Schifani, tra le comunicazioni del Presidente: «I senatori che, in apertura di seduta o nel corso di essa, intendono intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono preventivamente informare la Presidenza dell'oggetto dei loro interventi. L'oggetto deve essere specificato. Non è sufficiente una semplice indicazione di intervento sull'ordine dei lavori».

Centinaio non è impazzito tutto a un tratto.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, presidente Patuanelli.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, io sono certo che lei non è mai stato pazzo e non è impazzito oggi. La ringrazio per aver letto i due riferimenti al Regolamento e alla Giunta per il Regolamento. Sarà mia cura, ovviamente, far recapitare alla Presidenza tutti i precedenti in cui ciò non è avvenuto, ma penso che sia giusto chiudere così la questione.

Il nostro intervento sull'ordine dei lavori verte su un gesto di cortesia istituzionale nei confronti della Presidenza, del Presidente del Senato, per avvisare che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha recentemente scritto al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, onorevole senatore Franceschini, in ordine a ciò che è apparso negli ultimi giorni come tema molto centrale, sentito in particolare dagli organi di stampa, ovvero le omesse dichiarazioni del senatore Gasparri nella dichiarazione annuale, nella dichiarazione che è obbligo di legge per ogni eletto, fatta a inizio legislatura.

È un'omissione da lui stessa ammessa, ma che apre alcuni scenari verso i quali riteniamo di poter dire che vi sono degli elementi che portano a chiedere alla Presidenza del Senato un intervento, in ordine anche al rispetto del regolamento etico e di comportamento dei singoli senatori, rispetto al fatto che è necessario che ciascun senatore svolga la sua funzione nell'interesse esclusivo della Nazione.

Rispetto a questo, sul termine esclusivo abbiamo qualche dubbio e quindi, oltre ad avvisare l'Assemblea di ciò che abbiamo posto all'attenzione della Giunta per le elezioni, riteniamo che sia indispensabile anche un intervento della Presidenza del Senato. *(Applausi)*.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche noi riteniamo opportuno un intervento del Presidente del Senato a tutela di questa Assemblea, delle garanzie e delle prerogative dei senatori, perché pensiamo che il tema della omissione della comunicazione da parte del senatore Gasparri dei suoi incarichi sia qualcosa che attenga alla trasparenza che deve contraddistinguere il nostro lavoro e il nostro operato in quest'Aula e attenga anche al dovere informativo che ha ciascuno di noi nei confronti di organismi come la Giunta delle elezioni che devono valutare se gli incarichi che ciascuno di noi può avere in enti o società possono portare a rischi di incompatibilità con il ruolo che svolgiamo in quest'Aula.

Riteniamo quindi opportuno che ci sia un intervento del Presidente che faccia chiarezza su questi temi, anche se la Giunta delle elezioni è stata già interessata della questione e si avvierà un *iter* istruttorio che servirà a stabilire se gli incarichi che il senatore Gasparri risulta non aver comunicato all'inizio della legislatura possono portare a profili di incompatibilità con il suo ruolo.

Questi sono problemi di rilevante gravità sui quali riteniamo importante e opportuno che il Presidente del Senato intervenga. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, lei avrà anche spiegato il Regolamento. Io non voglio polemizzare, voglio solo dire che mi associo, anche a nome del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, alle richieste avanzate dal senatore Patuanelli, visto che mi trovano d'accordo.

PRESIDENTE. Il Presidente La Russa interverrà in merito.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo linguistico «Francesco Selmi» di Modena, e quelli del corso di diritto parlamentare italiano ed europeo dell'Università di Parma, che stanno assistendo ai nostri lavori, in una seduta "frizzante". *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 782 (ore 17,13)

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

Essendo la prima votazione aspetto tutti. Mi scuso pubblicamente con la senatrice Pirro perché la scorsa settimana non le ho permesso di votare ma non l'avevo vista. (*Applausi*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, intervengo soltanto per annunciare la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo e per sottolineare - come succede ogni tanto quando ci occupiamo delle ratifiche di trattati - che si tratta di ratifiche che attendono un tempo lunghissimo per arrivare in porto. In questo caso stiamo parlando di una Convenzione del 1979 che poi è stata firmata a Göteborg nel 1999. Si spera sempre che questo tipo di atti giungano a conclusione un po' prima e non facciano come il vino buono, che deve invecchiare per decenni in cantina.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento in esame va collocato nel quadro degli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali più rigorosi sul fronte della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici. Ricordo che la Convenzione di Ginevra, firmata nel novembre del 1979 e ratificata dall'Italia con la legge n. 289 del 1982, rappresenta il primo documento internazionale legalmente vincolante sui problemi dell'inquinamento atmosferico. I protocolli attuativi che ne sono seguiti hanno consentito l'articolazione di specifici impegni per le diverse classi di inquinanti e hanno fissato regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico. Questo atto è un deciso passo in avanti a salvaguardia dell'ambiente e, di conseguenza, a tutela della salute umana, che non può trovarci insensibili o distratti.

A nome del Gruppo Forza Italia, annuncio il nostro voto favorevole alla ratifica. (*Applausi*).

TREVISI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (*M5S*). Signor Presidente, è di poche ore fa una notizia ANSA secondo cui i morti nel mondo per inquinamento sono ogni anno 5,1 milioni. Si tratta di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica «British medical journal».

A me sembra che sarebbe un'occasione mancata non parlare di questa ratifica, perché riguarda temi che spesso sono poco conosciuti, come l'acidificazione, l'eutrofizzazione e l'ozono troposferico. Si tratta di forme di inquinamento definite secondarie, però sono causate da quegli inquinanti che comunque concorrono ai cambiamenti climatici, insieme alle forme primarie e ad altri tipi di inquinanti, come gli ossidi d'azoto, che derivano tutti dalla combustione delle fonti fossili. Le stesse soluzioni che proponiamo da anni per ridurre l'inquinamento primario e gli effetti sui cambiamenti climatici valgono anche per l'acidificazione del mare, ad esempio. Infatti, proprio il grande aumento della percentuale di CO₂ nell'atmosfera crea delle reazioni chimiche all'interno dei metalli presenti nell'acqua marina che acidifica e diminuisce il ph del mare e quindi aumenta i danni sugli ecosistemi marini. Allo stesso modo, anche i fertilizzanti e l'eccessivo uso di chimica in agricoltura causano dei

danni, insieme a tutte le emissioni inquinanti che concorrono al dato così eclatante prima citato, ossia 5,1 milioni di morti ogni anno dovuti all'inquinamento.

Credo che queste Convenzioni non debbano rimanere solo sulla carta, ma alla ratifica debba seguire l'applicazione di quelle tecnologie che si basano sulla non combustione delle fonti fossili. Questo non solo per un motivo legato ai cambiamenti climatici, ma perché tutto il mondo e lo sviluppo economico stanno andando su queste tecnologie, quindi ci sono anche motivi economici: dobbiamo diventare padroni di queste tecnologie per poterle esportare. Ecco perché dobbiamo investire in queste tecnologie pulite. L'altro motivo è quello della salute umana, perché purtroppo l'inquinamento causa diverse vittime ogni anno.

Quindi, dobbiamo assolutamente agire in questo senso e trovo paradossale che non si riesca a capire che gli interventi prioritari di questo Paese sono chiari: le fonti rinnovabili, l'efficientamento energetico, tutte cose che invece vengono oggi messe in secondo piano da questo Governo.

Un altro problema importante è quello della mobilità ferroviaria, che nel Sud Italia è disastrata: non capisco perché per arrivare dal Sud Italia a Roma serva il doppio del tempo e perché i treni siano fatiscenti rispetto a quelli presenti nel Nord Italia. Ci stiamo concentrando su delle opere, magari inutili, come il Ponte sullo Stretto, che è un intervento faraonico che ha voluto il ministro Salvini, dimenticando che magari in Sicilia si viaggia ancora con i treni *diesel* che sono altamente inquinanti. È evidente che il Ministro ha pensato a questo intervento, a questa piramide nel deserto che è il Ponte sullo Stretto, ma non sta pensando a realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità per il trasporto di persone e merci in modo sostenibile e pulito. Il suo intento, realizzando questa grande opera, che poi sarà inutile in assenza di tutte le infrastrutture primarie nelle Regioni del Sud, forse è quello di ottenere una certa visibilità e di non essere ricordato solo per le sue felpe o per l'animazione al Papeete. Questo è assolutamente sbagliato. Noi dobbiamo pensare subito a realizzare le opere necessarie. Oggi i treni del Sud Italia hanno velocità paragonabili a quelle dei treni a vapore, mediamente 100 chilometri orari. Non capisco perché non possiamo avere treni con una velocità media di 150-200 chilometri orari. Per percorrere il tratto da Lecce a Roma ci vogliono sei ore, che è tantissimo, e questo quando non c'è un evento straordinario, perché bastano due gocce di pioggia o - non so - che salga il ministro Lollobrigida, perché i tempi di percorrenza aumentino notevolmente. Non si capisce perché non possiamo avere nel Sud Italia dei treni efficienti e non inquinanti. Ci dovremmo concentrare sulle opere necessarie, e puntare sulle tecnologie che oggi servono a questo Paese, che sono menzionate in questa ratifica, ma che rientrano anche fra le materie che saranno affrontate nei prossimi giorni nella COP28.

Si tratta delle tecnologie che erano previste nel superbonus. A proposito di questa misura, l'altro giorno vedendo Rai3 pensavo fosse Rete4, perché ormai sono molto simili, e riflettevo sul fatto che anche il superbonus è stata una misura distrutta mediaticamente. Sappiamo invece che ha funzionato nella fase della pandemia, ma poi quello che è successo è che tutti i partiti politici, anche se la misura funzionava, hanno chiesto la proroga all'infinito senza un *décalage*. Quello che è successo, quindi, è soprattutto colpa di chi ha chiesto le seconde case e le avete chieste tutti, delle proroghe all'infinito senza un *décalage* delle percentuali. Sono quelle, però, le misure che servono al nostro Paese, misure che consentano di efficientare le nostre case e renderle elettrificate, misure che consentono di avere una mobilità di media-lunga percorrenza sui treni e di avere una mobilità elettrica all'interno delle città. La strada è chiara: o andiamo in questa direzione e capiamo che questa direzione ci porterà ad essere più competitivi, a poter esportare queste tecnologie in tutto il mondo, oppure saremo costretti a vivere in un mondo inquinato e a importare le tecnologie dall'estero. (*Applausi*).

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo provvedimento autorizza la ratifica e l'esecuzione di due accordi internazionali sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico transfrontaliero, accordi che sono stati firmati a Göteborg nel 1999 e a Ginevra nel 2012. Ammire l'elasticità retorica del collega che mi ha preceduto, che riesce a infilare su questo argomento il Papeete, non so come ne sia capace. (*Applausi*).

Detto ciò, questi accordi fanno parte della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, nota come convenzione sull'aria. L'obiettivo principale, quindi, non è parlare del Papeete, ma è controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e polveri sottili.

L'Italia, di fatto, ha già una normativa conforme agli adempimenti previsti da questi accordi e questa normativa esiste sia a livello interno (quindi italiano) che europeo; in particolare, la direttiva n. 2284 del 2016 e il decreto legislativo n. 81 del 2018 sono già in linea con gli obblighi previsti dagli accordi. Oggi è in esame la ratifica finale su cui annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

MENIA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (FdI). Signor Presidente, userò poche parole per motivare il voto favorevole di Fratelli d'Italia alla ratifica di questi due accordi che, come diceva poco fa il senatore Paganella, in realtà discendono da un primo e fondamentale Accordo noto come convenzione sull'aria, firmato a Ginevra già nel lontano 1979, che dava una linea di indirizzo a cui sono seguiti dei protocolli attuativi. Questi infatti sono, di fatto, dei protocolli. Il senso è quello di guardare alla tutela a lungo termine della salute umana, che è in tutta evidenza connessa alla salute dell'ambiente. Non si tratta, quindi, di affrontare ideologicamente qualche cosa, né di fare polemiche banali e sterili che servono veramente a poco, ma di esprimere un voto con scienza, coscienza e conoscenza di ciò che si fa.

In particolare, ci dedichiamo alla riduzione dell'acidificazione degli oceani, cioè quel fenomeno - banalmente spiegato - che deriva dalla immissione di anidride carbonica e che provoca la decrescita del PH degli stessi. Il fenomeno delle piogge acide che oggi tutti noi conosciamo nelle nostre città in realtà deriva da questo.

L'altro fenomeno è quello dell'eutrofizzazione. Si parla sempre di acqua, ma gli elementi sono connessi, come ci spiegava la filosofia antica. Si tratta, cioè, del processo degenerativo delle acque che deriva dall'azoto, dal fosforo, eccetera, e che anche in questo caso porta alla creazione di condizioni che si riverberano immediatamente sulla salute dell'ambiente e sulla salute umana.

L'altra questione che viene affrontata dal provvedimento di ratifica è connessa all'aria. Tutti noi che viviamo nelle città abbiamo imparato a conoscere già da bambini il fenomeno dei particolati, che portano a malattie respiratorie, a degenerazioni cancerogene. Tutto questo è argomento al nostro esame.

È giusto, quindi, esprimere un voto favorevole. L'Italia, su tutto questo, è comunque un Paese avanzato in termini di tutela dell'ambiente e si pone nel solco di un vecchio proverbio che ricordo di aver imparato tanto tempo fa e che ci hanno insegnato gli indiani d'America i quali, siccome ci dedichiamo alla nostra terra, ci dicevano proprio questo: la terra non ci è stata data in eredità dai nostri padri, ma piuttosto in prestito dai nostri figli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(857) Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 (Relazione orale) (ore 17,29)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 857.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, f. f. relatrice. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo degli Emirati Arabi Uniti nel marzo 2022.

Siamo di fronte a un Trattato che si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i Paesi esterni all'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale e ciò anche al fine di rendere più efficace il contrasto alla criminalità, anche mediante una più incisiva cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze di condanna.

La scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo gli Emirati Arabi Uniti aderito alla Convenzione del marzo 1983 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate.

L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena erogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi e ciò al fine di favorirne il reinserimento sociale.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE).* Signor Presidente, intervengo ancora una volta per dichiarare il nostro voto favorevole. Si tratta di un Trattato di mutuo accordo per le esecuzioni penali di condannati rispettivamente nei due Paesi. Mi sembra che sia un buon Accordo che può servire alla cooperazione giudiziaria tra i due Paesi. Direi che non c'è alcun motivo ostativo, per cui certamente voteremo a favore, questa volta anche di un Accordo stipulato non troppo tempo fa, il che è una buona notizia.

CRAXI *(FI-BP-PPE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI *(FI-BP-PPE).* Signor Presidente, l'Accordo siglato tra i due Paesi individua, nei rispettivi Dicasteri della giustizia, le istituzioni competenti a ricevere e inoltrare le richieste di trasferimento e, naturalmente, ne disciplina tutte le condizioni necessarie.

Al centro c'è con tutta evidenza l'interesse della persona detenuta, che deve prestare il proprio consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano, al fatto di scontare la sua pena comminata in termini definitivi nello Stato di origine o di residenza. Ciò va nella direzione di consentire una prospettiva futura, il reinserimento sociale dello stesso individuo condannato, che nel Paese di origine o di residenza potrebbe avere solidi legami familiari, amichevoli, lavorativi.

Il Gruppo di Forza Italia vota dunque a favore della ratifica del Trattato, che si configura nei termini di un rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi e, più in generale, con le realtà esterne dell'Unione europea in materia di cooperazione internazionale giudiziaria, con inevitabili benefiche ricadute sul terreno del contrasto ai fenomeni criminali.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, questo Accordo con gli Emirati Arabi permette a chi è detenuto in uno dei due Paesi di poter scontare la pena, che è già stata erogata appunto dal Paese ospitante, nel suo Paese d'origine, al fine di poter avere frequentazioni coi propri parenti.

Siamo consapevoli che Human rights watch ha già denunciato più volte il trattamento dei detenuti presso gli Emirati Arabi Uniti, ma questo Accordo prevede che il detenuto presti il proprio consenso al trasferimento. Per questo motivo il Gruppo MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il disegno di legge che tra poco ci accingiamo a votare riguarda la ratifica e l'esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, firmato a Dubai l'8 marzo 2022.

L'obiettivo del Trattato è quello di consentire il trasferimento dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna definitiva nel proprio Paese di origine. Il Trattato, composto da 25 articoli, disciplina le condizioni per dare luogo al trasferimento, le modalità per richiederlo e per adottare la decisione per la consegna della persona condannata.

Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti è necessario per diversi motivi, tra cui il fatto che nel tempo si sono intensificati e continuano a intensificarsi gli scambi e i rapporti fra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti. Tale Paese non ha aderito alla convenzione del Consiglio d'Europa in materia. Era quindi necessario dotarsi di uno strumento giuridico che regolasse il trasferimento delle persone condannate in uno dei due Paesi.

Il Trattato include aspetti propri della convenzione del Consiglio d'Europa, con passaggi chiarificatori sui concetti di condanna, condanna definitiva e riconoscimento del reato in entrambi i Paesi.

Riteniamo quindi opportuno questo Trattato ed è per questi motivi, signor Presidente, che esprimo il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia condivide il principio di poter far scontare la pena nel Paese di origine, non solo quando, come in questo caso, è prevista la volontà e la richiesta del detenuto in tal senso. Credo che l'Italia debba lavorare sul punto anche in accordo con altre Nazioni. So che anche grazie all'eccellente lavoro del sottosegretario Delmastro Delle Vedove si sta andando in questa direzione. È chiaro che questo tipo di accordo rientra esattamente in quella visione del mondo che cerchiamo di portare avanti ed è per questi motivi che annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(865) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 865, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Barcaiuolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BARCAIUOLO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera deputati, recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Ucraina sulla cooperazione di polizia, sottoscritto dalle parti nel giugno 2021 ovvero qualche mese prima dell'aggressione russa al territorio ucraino.

Il Trattato ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le Forze di polizia delle due Nazioni al fine di prevenire, individuare, reprimere e investigare su alcuni reati, regolamentando altresì giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il documento si inserisce in un contesto internazionale che richiede una progressiva e crescente collaborazione per il contrasto della criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie forme ed è necessario a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia più organica, efficiente ed efficace nonché più aderente alle attuali esigenze di entrambe le Nazioni, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali.

L'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, sviluppa la collaborazione bilaterale attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità nonché altre forme di collaborazione tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dalla nostra Nazione. È per questi motivi che, in conclusione, si propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo per annunciare, anche in questo caso, il nostro voto favorevole. Si tratta di un Accordo di cooperazione con l'Ucraina. Crediamo che tutto ciò che può stringere i rapporti con il Paese vergognosamente invaso dalla Federazione Russa sia da considerarsi positivo e che questo sia un passo verso l'integrazione europea dell'Ucraina, che tutti auspichiamo possa avvenire nel più breve tempo possibile. Quindi, come parte di questo sforzo di avvicinamento dell'Ucraina all'Unione europea, voteremo con convinzione a favore della ratifica di questo Accordo.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'Accordo in esame, sottoscritto nel giugno 2021, prima che l'Ucraina vivesse il dramma dell'inaccettabile attacco russo alla propria sovranità e integrità territoriale può, a ragione, annoverarsi tra le misure finalizzate a contrastare con maggiore efficacia il crimine organizzato transnazionale, nelle sue varie e sfuggenti articolazioni. Si muove infatti dalla consapevolezza che, in un contesto segnato dall'imprevedibilità e dalla globalità della minaccia criminale, sia ineludibile il ricorso a forme nuove di collaborazione tra i corpi di Polizia, caratterizzate dal rafforzamento dei canali di scambio dei flussi informativi, dalla messa in comune di esperienze e attività formative, dalla condivisione di *best practice*.

Concorde sulle finalità strategiche che hanno animato l'Accordo e sui risvolti operativi che ne dovranno determinare l'effettiva esecuzione, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica del provvedimento, con l'auspicio che l'Ucraina possa presto inaugurare una stagione di stabilità e sicurezza nazionale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, questo Accordo, come molti già ratificati in quest'Aula e anche già approvati alla Camera, mira a migliorare il rapporto tra le polizie di Italia e Ucraina. Ne abbiamo appunto già ratificati altri e questo ricalca lo schema che è già stato approvato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono previste molte forme di collaborazione; l'obiettivo è quello di contrastare la criminalità organizzata. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà a favore.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo in oggetto mira a rafforzare la collaborazione tra le Forze di polizia dei due Paesi nella prevenzione, identificazione, repressione e indagine sui reati. L'Accordo si sviluppa in particolare attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione, tra le quali lo svolgimento di attività di formazione e lo scambio di esperti.

Il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. È per tutto ciò che annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico su di una ratifica che abbiamo discusso in Commissione affari esteri e approfondito su un atto del Governo precedente. Quindi, il voto non può che essere favorevole. (*Applausi*).

MENIA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA (FdI). Signor Presidente, intervengo per illustrare il significato del voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia alla ratifica di questo Accordo di cooperazione sulle forze di polizia e sulle attività di polizia tra Italia ed Ucraina. Un primo dato va sottolineato. È casuale, ma questo Accordo viene creato otto mesi prima dell'invasione russa in l'Ucraina.

In qualche modo questo fatto è anche simbolico. All'epoca, tra Italia e Ucraina si stabilirono una serie di priorità che avevano a che fare, in realtà, con un mondo già in movimento. Le guerre cominciano prima e spesso sono anche guerre ibride. La criminalità transnazionale, l'aggressione cibernetica, la violazione, la criminalità informatica sono tutte realtà connesse. In qualche modo, erano realtà che si conoscevano e che oggi tanto più conosciamo e sottolineiamo di fronte a questa particolare situazione in Ucraina.

Di che cosa si parla? Gli ambiti di cooperazione sono vari. Si parla di crimine organizzato transnazionale, di traffico di stupefacenti, di reati contro la libertà sessuale e contro la criminalità informatica. I due aspetti sono anche legati. Voi sapete, perché è vero, che l'Ucraina, tra le tante cose, è il supermercato dei bambini. Il fenomeno del cosiddetto utero in affitto da quelle parti avviene ed avviene drammaticamente. Se andate su certi indirizzi di Internet, troverete il catalogo dei bambini e potrete scegliere il colore degli occhi, il colore della pelle. Come voi sapete, tutto questo è connesso ad una gigantesca operazione internazionale di sfruttamento delle donne, di sfruttamento del corpo, che è indegna moralmente e che passa attraverso questi e tanti altri canali.

Quindi, rafforzare la cooperazione tra Italia ed Ucraina contro la criminalità organizzata, contro i reati sulla libertà sessuale e sulla criminalità informatica, contro la tratta delle persone, contro l'immigrazione illegale, tanto più in un momento in cui l'Ucraina ha un disperato bisogno di solidarietà. Noi, da italiani, la nostra parte l'abbiamo fatta; gli europei l'hanno fatta. Abbiamo accolto i profughi. Abbiamo imparato quali sono i profughi veri, perché i profughi veri erano i bambini e le donne che arrivavano dall'Ucraina.

Abbiamo fatto e continueremo a fare il nostro dovere. Oggi, pertanto, votare a favore della ratifica di questo Accordo, a mio modo di vedere, è un segno in più: è un segno di solidarietà e di vicinanza e un atto di giustizia verso un popolo che soffre. Un popolo che oggi è la frontiera della libertà, della democrazia e dell'Europa.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (Relazione orale) (ore 17,48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 860.

Il relatore, senatore Dreosto, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DREOSTO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo sottoscritto nell'ottobre 2021 dall'Unione europea, i suoi Stati membri e il Qatar, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo affacciato sul Golfo Persico, prevalendo sugli accordi bilaterali sottoscritti tra singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo in esame disciplina, tra gli altri, il diritto di sorvolo e di traffico, la tabella delle rotte, le modalità di designazione dei vettori preposti ad operare i servizi concordati e la tutela della concorrenza, recando altresì norme in materia di sicurezza e protezione di tutela del passeggero.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del

Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, il prossimo sarà un altro voto favorevole da parte del Gruppo Italia Viva. Si tratta di un Accordo che sviluppa e potenzia i rapporti tra l'Unione europea e il Qatar, soprattutto quelli aeronautici. Per un Paese come il nostro, a forte vocazione turistica, questo genere di accordi naturalmente è sempre molto vantaggioso e avere buoni rapporti con il Golfo, come sappiamo, è importante. Trattandosi peraltro di un Accordo che coinvolge l'Unione europea, mi sembra giusto che l'Italia si allinei ratificandolo e non diventando elemento di ostacolo come succede con altri accordi europei. Esprimo quindi il nostro voto favorevole.

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, con l'intesa che regola le dinamiche e le relazioni aeronautiche fra gli Stati membri dell'Unione europea e il Qatar ci si muove lungo un percorso che ha come sbocco la creazione di un unico mercato del trasporto aereo. Appaiono evidenti in tal senso i risvolti positivi che ne deriverebbero sul piano delle opportunità commerciali per i vettori degli Stati coinvolti, come pure le acquisizioni benefiche nell'ambito della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente, figlie di un approccio caratterizzato dalla progressiva convergenza regolamentare.

In un contesto segnato dalla molitudine di disposizioni che danno fiato alle intese bilaterali vigenti tra il Qatar e le singole realtà statuali comunitarie, Forza Italia esprime dunque il voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nel convincimento che possa trattarsi di un passo positivo nel superamento delle logiche protezionistiche e nell'articolazione di un mercato libero e concorrenziale.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, quest'oggi approveremo tre accordi di questo tipo, praticamente identici, che riguardano il Qatar, la Repubblica di Armenia e l'Ucraina. Quello attualmente al nostro esame si pone l'obiettivo di creare un mercato unico del trasporto aereo e, per quanto attiene appunto a tutte le regole di sicurezza, non possiamo che essere d'accordo. Per questo motivo, il voto del Movimento 5 Stelle sarà favorevole su tutti e tre gli accordi.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e lo Stato del Qatar vuole regolare le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri

dell'Unione europea e il Paese arabo che, come abbiamo detto, è affacciato sul Golfo Persico, prevalendo tra l'altro sugli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi.

Vorrei solamente segnalare in questa mia dichiarazione di voto l'articolo 3, che reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge di ratifica non debbano derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quindi, come si evince dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge, l'intervento normativo non presenta alcun profilo di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo, né con gli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. Pertanto, il nostro voto sarà favorevole.

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, la finalità di questo Accordo è la creazione di un unico mercato dei servizi aerei fra Qatar e Unione europea, in sostituzione delle disposizioni attuali che sono basate su accordi bilaterali fra il Qatar e i singoli Stati.

Questa nuova logica comune è un passo in avanti per un rapporto sempre più intenso tra gli Stati europei e il Qatar, un Paese diventato altamente strategico per gli spostamenti aerei nell'Est del mondo e per sviluppare un mercato più libero e concorrenziale.

Fra i punti più importanti di questo Accordo cito l'assenza di limiti alle frequenze operabili per i collegamenti diretti fra ciascun punto in Europa e in Qatar e la convergenza regolamentare soprattutto in materia di sicurezza e protezione, con particolare riferimento ad argomenti come il diritto di sorvolo e di traffico, la definizione delle tabelle delle rotte, le modalità di designazione dei vettori ad operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, le disposizioni in materia di sicurezza e protezione (*safety and security*).

Da questo Accordo penso che potrebbe derivare un maggiore numero di voli, che consentirebbero benefici ai viaggiatori come una maggiore scelta dei vettori e il contenimento dei prezzi, che al momento sono aumentati in maniera significativa.

Anche per questi motivi, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, com'è stato ampiamente descritto negli interventi che mi hanno preceduto, l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Paese arabo del Qatar. L'obiettivo, com'è stato già sottolineato, è quello di creare un mercato unico del trasporto aereo. L'Accordo fa prevalere ovviamente gli eventuali accordi bilaterali preesistenti tra gli Stati membri e il Qatar e va a regolamentare diversi settori, in particolar modo quelli della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

Per tutti questi motivi, il voto di Fratelli d'Italia non potrà che essere favorevole alla ratifica dell'Accordo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(862) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (Relazione orale) (ore 17,57)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 862.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MENIA, relatore. Signor Presidente, in questo caso impiegherò qualche minuto in più rispetto al mio

intervento precedente, cercando di essere preciso nella relazione e aggiungendo infine qualche considerazione. Stiamo esaminando l'Accordo sullo spazio aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra. Com'è stato ricordato, si tratta di una serie di accordi molto simili, che hanno tutti l'obiettivo di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare, a cominciare dai settori della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo consente peraltro l'esercizio di taluni diritti di traffico che scaturiscono dagli accordi bilaterali previgenti, a condizione che non determinino discriminazioni. Si tratta, in particolare, delle materie che afferiscono ai diritti di sorvolo, di traffico, di tutela della concorrenza e quant'altro.

L'Accordo si compone di trentuno articoli e due allegati. I trentuno articoli sono ripartiti in tre titoli, il primo dei quali si dedica soprattutto a disposizioni economiche.

Vengono definiti la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo, il traffico che ciascuna parte reciprocamente riconosce all'altra. Il testo regola poi le modalità con cui le parti possono consentire che un vettore aereo dell'Armenia sia detenuto tramite la partecipazione di maggioranza o sia effettivamente controllato da Stati membri dell'Unione europea. Ulteriori disposizioni del Titolo I prevedono inoltre il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio.

Il Titolo II - che contiene gli articoli dal 14 al 21 - reca norme in materia di cooperazione regolamentare e definisce le condizioni con le quali le parti si conformano alle disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Si dedicano poi ad un'altra serie di aspetti relativi ai sistemi telematici di prenotazione e stabiliscono l'impegno delle parti alla collaborazione su una serie di questioni.

Il Titolo III reca, infine, le disposizioni finali e istituzionali e prevede in particolare l'istituzione di un comitato misto che sia responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo.

Infine, all'Allegato I vi sono le disposizioni transitorie e quindi la disciplina e le modalità della progressiva convergenza regolamentare dell'Armenia rispetto all'Unione europea.

Si procede quindi su una strada di avvicinamento all'Europa e di europeizzazione dell'Armenia, fatto che dovrebbe indurci a considerare con più attenzione quel che succede in Armenia, non solo nel suo spazio aereo, ma in quello che è storicamente il suo spazio vitale.

A questo proposito, vi dico qualcosa in più che non sta scritto in questo Accordo, ma che ritengo sia giusto dire. Credo che abbiamo un debito morale nei confronti dell'Armenia. Per oltre un secolo non si è potuto parlare dello sterminio degli armeni e non si può dire chi l'ha perpetrato (l'Impero ottomano), ma in queste settimane, come in altri Paesi, in Francia c'è stato un pronunciamento forte da parte del Parlamento e non solo, comunque da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, perché ai confini dell'Armenia è successo qualcosa.

Come sapete, vi era una regione che si chiama Artsakh, che conosciamo come Nagorno-Karabakh, popolata sostanzialmente solo da armeni. Vivevano lì 120.000 armeni, ma in seguito a un'operazione che è iniziata lo scorso 19 settembre ad opera dell'Azerbaigian, non ne esistono più. Cosa vuol dire? Da un anno, in pratica, era partita un'operazione che noi - o l'Europa disattenta - abbiamo fatto finta di non vedere. Mi chiedo spesso che cosa resti di questa Europa, noi siamo pronti a fare le guerre per tutti, a difendere i diritti di tutte le minoranze, se possibile le più lontane possibile e le meno vicine al nostro modo di essere. Questa Europa cristiana, o quel che ne rimane, non si è accorta di quello che stava accadendo, ovvero che l'Azerbaigian ha tenuto sotto assedio gli armeni del Nagorno-Karabakh, che era una repubblichetta autoproclamata, è vero, nata dopo che nel 1989 si era dissolta l'Unione sovietica, ma era un territorio popolato da armeni. Si tratta di un territorio, in particolare, in cui parlano le pietre, in cui parlano i monasteri scavati nella roccia e in cui parlano le croci cristiane, che vengono abbattute ancora in questi giorni. Credo che sia giusto... (*Commenti del senatore Magni*). La Croce Rossa internazionale...

PRESIDENTE. Possiamo lasciar parlare il relatore? Avrete poi modo di intervenire.

MENIA, *relatore*. Siete molto attenti ai diritti di tutti, ma dovreste ascoltare quello che dice qualcun altro, anche se credete che sia irrituale quanto dico. (*Applausi*).

Vi potrei dire che il totale degli sfollati dal 22 al 30 ottobre è stato di 101.848 persone ufficialmente registrate. Durante l'esodo, avvenuto a piedi, da quelle parti, durato anche quaranta ore per percorrere circa 80 chilometri, sono morti 64 tra anziani e bambini. Si sono verificate torture, sono stati fatti detenuti, ma soprattutto è stato aggredito e viene aggredito in questi giorni il patrimonio culturale di tutto il Nagorno-Karabakh. C'è un processo di dearmenizzazione che passa attraverso la rimozione di tutte le iscrizioni in lingua armena, l'eliminazione di tutte le croci dalle sommità dei campanili e dalle rocce, l'installazione diffusa di bandiere e stemmi con il pugno di ferro (risulta abbattuta la grande croce illuminata che si ergeva in cima alla montagna sopra Step'anakert) e il cambio di tutti i nomi armeni.

Vi dico queste cose perché sono figlio di un popolo di espulsi, quindi naturalmente solidarizzo con gli espulsi. Non è che non capisca come funziona la politica, non è che non mi renda conto che abbiamo interessi economici di tutti i tipi; da quando è accaduto qualcosa tra Russia e Ucraina e noi, giustamente, abbiamo scelto la parte del più debole, la parte di chi porta la democrazia, abbiamo anche dovuto riconvertire il nostro accesso al gas, quindi mi è naturale capire tante cose. Penso però che dobbiamo avere un moto di libertà, di giustizia e di solidarietà verso chi viene abbattuto, verso chi viene ammazzato e verso chi subisce un'aggressione vera e propria che cancella i simboli millenari della storia cristiana del proprio Paese, come accade in quel piccolo Paese del Caucaso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

La considero iscritto a parlare, senatore Magni, dato che voleva intervenire. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, capisco tutte le discussioni, e vorrei discutere, perché le questioni poste hanno una grandissima rilevanza, ma bisogna evitare di fare i comizi, perché l'ordine del giorno reca un Accordo sullo spazio aereo. Se vogliamo discutere di cosa succede in Armenia, sono favorevolissimo, ma vorrei che questo Parlamento discutesse anche del genocidio che sta avvenendo in Palestina, in termini molto veloci. Se vogliamo discutere di questo va benissimo, però è insopportabile che si facciano comizi nazionalistici che non hanno alcun senso e alcuna necessità di esser fatti in questo Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, anche in questo caso voteremo a favore della ratifica di questo Accordo.

Non posso però astenermi dall'utilizzare qualche minuto, come ha fatto il collega Roberto Menia, per dire alcune parole di solidarietà alla Repubblica d'Armenia. Non sarebbe infatti pensabile, anzi,

sarebbe del tutto incongruo che parlassimo di un Accordo con un Paese che ha gravissimi problemi e li ignorassimo, parlando di aeronautica, come se non fosse collegata anche alla situazione internazionale. Pertanto, esprimere solidarietà all'Armenia, che vede in pericolo la sua integrità territoriale, mi sembra legittimo e giusto. Vorrei ricordare che per un anno 120.000 abitanti del Nagorno-Karabakh sono rimasti praticamente isolati dal resto del mondo, perché il corridoio di Lachin, l'unica strada che collega la Repubblica di Armenia a questa *exclave* popolata di armeni, è stato bloccato perché i russi non hanno fatto quello che dovevano fare, cioè tenere quel corridoio aperto, tant'è che la Corte internazionale di giustizia, nel febbraio di quest'anno, ha detto che il corridoio doveva essere aperto.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 18,10)

(*Segue SCALFAROTTO*). Quelle 120.000 persone non avevano farmaci, né cibo: credo che questo vada detto, così come va detto che, dopo la guerra lampo, 120.000 persone sono dovute espatriare e oggi si teme anche per l'integrità territoriale dell'Armenia.

Non credo sia un comizio, ma significa semplicemente contestualizzare un Accordo internazionale in una situazione complessa. Lo dico al di là degli aspetti legati all'etnia, alla religione e alla cultura di quel popolo. Ne faccio semplicemente una questione umanitaria, che mi sembra doveroso sottolineare. Mi sembra altresì importante che noi, nel ratificare l'Accordo con la Repubblica d'Armenia, inviamo il senso della nostra solidarietà e preoccupazione e affermiamo che l'integrità dei confini della Repubblica d'Armenia dev'essere protetta e che chiunque pensi di violarla troverà la netta opposizione della comunità internazionale. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, l'intesa finalizzata a disciplinare le relazioni aeronautiche tra i Paesi membri dell'Unione europea e l'Armenia, sostituendo al contempo gli accordi bilaterali vigenti, si inserisce nel solco della definizione di un unico mercato del trasporto aereo, muovendo la leva della convergenza regolamentare innanzitutto sul fronte della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente. Questo è un passo importante non solo in un'ottica di apertura dei mercati, di liberalizzazione della proprietà e di controllo dei vettori aerei, ma nella logica stessa di proiezione esterna dell'Unione europea, capace di esprimersi con voce unica e di assumere la fisionomia di attore di rilievo sul proscenio globale.

Alla luce di tali considerazioni, il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole alla ratifica dell'Accordo. (*Applausi*).

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, anch'io non trovo fuori luogo l'intervento del senatore Menia, anzi, lo apprezzo parecchio, perché contestualizzare quello che si sta facendo secondo me è sempre opportuno e non è mai tempo perso. Quello che è accaduto nel corridoio di Lachin da un anno a questa parte ci lascia tutti sgomenti. Abbiamo parlato più volte con l'ambasciatrice armena, che ci ha riportato la situazione drammatica in cui vive la sua popolazione, quindi ringrazio il senatore Menia.

Quello che però non condivido è il fatto di svolgere la relazione dal proprio posto, anziché andare al banco dei relatori. Chiedo al Presidente di turno di invitare il relatore a svolgere la relazione dal banco dei relatori.

Detto questo, anche sull'Accordo in esame, come per le precedenti ratifiche su cui il MoVimento 5 Stelle ha espresso parere favorevole, dichiaro che voteremo a favore. (*Applausi*).

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, affinché non ci siano equivoci, noi voteremo a favore di questa ratifica e naturalmente anch'io. Tra l'altro, mi è capitato, per ragioni di appartenenza all'OSCE, che - come lei sa - è un organismo sovranazionale di cui fa parte una delegazione italiana, di trovarmi in Armenia e quindi di sentirmi anche particolarmente solidale con la questione armena. Da questo punto di vista, ovviamente, non ho nulla da eccepire ad alcune considerazioni che sono state fatte.

Semplicemente ci siamo limitati a dire che, quando si discute di un trattato, sarebbe bene attenersi il più possibile ad esso; se invece vogliamo fare una discussione sull'Armenia, cosa assolutamente utile e importante, sarebbe giusto non perdere mai di vista il fatto che su quella vicenda e anche sul conflitto molto serio che interessa quel Paese e l'Azerbaigian, quello confinante, ci sono una serie di risoluzioni dell'ONU che dicono cose molto precise. Sarebbe quindi giusto che il Parlamento italiano cercasse di stare dentro quel ragionamento costruito dall'ONU, evitando elementi propagandistici che, a mio avviso, servono poco e soprattutto non servono alla causa armena. Tutto qui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'ho persa di nuovo di vista, senatore Menia: apprezzando il suo dinamismo, ovviamente ci conferma di essere lì nel posto dei relatori; naturalmente però può agevolmente spostarsi, anche nel suo ruolo, se deve interloquire. A scanso di equivoci, l'ho detto solo perché l'avevo persa di vista. (*Commenti del senatore Menia*).

L'ho capito perfettamente, ma diciamo che obiettivamente, laddove è relatore, le chiederei di stare lì. (*Commenti*). Va bene, adesso andiamo avanti; la Presidenza ragionerà anche sui posti.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica d'Armenia, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi.

Come ha ben ricordato il relatore, l'Accordo è composto da trenta articoli; si va dai requisiti dei vettori aerei ai diritti doganali e di fiscalità, passando per la tutela dei consumatori. Ricordo, tra l'altro, che l'articolo 3 predispone l'invarianza finanziaria, per cui da questo Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta quindi di un Accordo importante, che merita evidentemente di essere approvato quanto prima, anche come segno di ulteriore vicinanza al popolo armeno nella storica amicizia tra l'Italia e questo Paese. (*Applausi*).

GIACOBBE (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD-IDP). Signor Presidente, questo Accordo nel settore del trasporto aereo si inserisce nell'ambito del partenariato di cooperazione fra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con cui siamo molto amici e alla quale esprimiamo il nostro grande supporto.

Tale Accordo mira alla semplificazione del mercato e a una gestione maggiormente unitaria e coordinata, che garantisce non solo la qualità dei servizi, ma anche la sicurezza di percorrere queste tratte dell'Armenia e dei singoli Stati dell'Unione europea.

Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico.

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, spero di poter fare la dichiarazione di voto da questo posto, perché oggi, avendo ruoli misti...

PRESIDENTE. Confidi nella Presidente che si muove giusto.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, quello al nostro esame è un altro Accordo simile a quelli che abbiamo esaminato in precedenza e mira a sostituire i precedenti accordi esistenti tra gli Stati membri e la Repubblica d'Armenia nella regolarizzazione dei rapporti e delle relazioni aeronautiche. L'obiettivo è quello di istituire un unico mercato dei trasporti aerei e di avviare una progressiva convergenza regolamentare nei settori della sicurezza, della tutela dei lavoratori, dei passeggeri e dell'ambiente.

È quindi evidente che Fratelli d'Italia sostiene la ratifica di questo Accordo, sul quale esprimerà un voto favorevole.

Mi permetta una sola riflessione rispetto a ciò che è stato enunciato nel corso della discussione generale e durante le dichiarazioni di voto dai colleghi del Gruppo Misto. Comprendo la buona fede rispetto all'attinenza della discussione, ma diventa abbastanza difficile trovare un giudice, che sia la

Presidenza o altri, che possa valutare come attinenti o no delle osservazioni che comunque, secondo me, hanno connessioni evidenti, perché, nel momento in cui si parla di un Accordo internazionale con l'Armenia, sorvolare su quello che sta accadendo e sullo stato odierno dell'Armenia e delle vicende del Nagorno-Karabakh diventa abbastanza pericoloso.

Comprendo quindi la reazione iniziale, ma facciamo poi una riflessione, perché, se dovesse scattare una censura preventiva sull'attinenza dei contenuti degli interventi che ognuno di noi, come senatore della Repubblica, declama rispetto a un determinato argomento, credo che non ne verremmo più a capo.

Mi permetto quindi di esprimere solidarietà al collega Menia rispetto al fatto che ha voluto contestualizzare, secondo me giustamente, in maniera assolutamente consona e con una perfetta connessione degli argomenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Questa Presidenza non si è sentita investita in quanto tale, ma altrettanto legittimamente è consentita la critica da parte dei colleghi sull'attinenza o no degli interventi altrui.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(872) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 18,19)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 872, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

La Presidenza dà il consenso a un rapido cambio di posto tra il senatore Menia e il senatore Alfieri, anche se non abbiamo propriamente problemi di spazio.

ALFIERI, relatore. Signora Presidente, la ratifica che abbiamo avuto modo di approfondire in Commissione affari esteri e difesa riguarda l'esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. L'Accordo quindi, firmato dal precedente Governo e già ratificato dalla Camera dei deputati, si inserisce nel solco del percorso che dovrà portare l'Ucraina ad avvicinarsi alle istituzioni europee e regola gli aspetti dello spazio aereo.

L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante ratifica dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina, sottoscritto a Kiev nell'ottobre 2021, che regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali sottoscritti tra i singoli Paesi e creando in questo modo un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per vettori degli Stati parte.

L'Accordo, in particolare, ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato a condizioni di reciprocità, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza, da parte di Kiev, della pertinente normativa europea di settore, nonché di assicurare agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni.

L'intervento legislativo in esame non presenta profili d'incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

BORGHI Enrico (IV-C-RE). Signora Presidente, desidero intervenire in discussione generale per porre un tema che, dal nostro punto di vista, è certamente connesso all'applicabilità dei contenuti di questo Accordo di spazio aereo comune fra l'Unione europea e l'Ucraina, che naturalmente, nel momento in cui viene ratificato dal Parlamento, è subordinato e soggetto alla conclusione della drammatica vicenda

bellica che interessa quel Paese a seguito della vergognosa invasione perpetrata dal regime di Vladimir Putin nei confronti della Repubblica ucraina.

L'occasione è utile per porre una riflessione all'Assemblea e al Governo, signora Presidente, perché mancano poche settimane alla conclusione dell'anno e quindi si avvia a spirare l'autorizzazione giuridica che consente al Governo di proseguire nell'esercizio di sostegno all'Ucraina, alla resistenza ucraina, attraverso l'ausilio e il supporto militare, nonché l'invio di armi, dotazioni e supporti logistici. È di tutta evidenza, quindi, che risulta essenziale, sia per l'adempimento dei contenuti di cui al disegno di legge che stiamo per approvare, sia più in generale per la qualità del nostro dibattito, capire l'orientamento del Governo, in pendenza dell'esaurimento della copertura giuridica. È di tutta evidenza che questo è uno degli aspetti salienti ed essenziali anche di un nostro supporto nei confronti degli alleati. Servirebbe un'adeguata discussione all'interno dell'Aula parlamentare, non compresa nel perimetro molto definito e, in qualche misura, asfittico dato dalla concomitanza dei lavori parlamentari connessi all'esame della legge di bilancio.

Questa è quindi l'occasione per approfittare della circostanza e chiedere al Governo di informare il Parlamento circa l'orientamento che ritiene di assumere in materia, anche nella prospettiva di raggiungere nel più breve tempo possibile il termine delle attività belliche e, conseguentemente, di rendere operativo l'Accordo che questa sera ci accingiamo a ratificare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, sarà un intervento breve, il mio soltanto per ribadire che, anche in questo caso, voteremo per la ratifica di questo Accordo. Lo facciamo con la stessa convinzione con la quale abbiamo ratificato quello precedente, che aveva sempre come controparte l'Ucraina. Lo consideriamo, infatti, uno dei numerosi passi che dovremmo compiere per poter integrare l'Ucraina nell'Unione europea.

Pensiamo che sia una questione fondamentale, importantissima. Pensiamo anche che sia importante sostenerlo in queste fasi, nelle quali la guerra in Ucraina procede con quella che qualcuno come ha fatto la nostra Presidente del Consiglio in un'occasione informale, definisce stanchezza.

Questa stanchezza non dev'essere né sentita né percepita da nessuno, perché ciò che è in gioco in Ucraina sono i valori democratici, la libertà e l'integrità territoriale di un Paese pacifico, che è stato aggredito. Quindi, ogni manifestazione di vicinanza, ogni manifestazione di solidarietà e ogni passo per un'integrazione della Repubblica ucraina nella sua casa, che è la casa europea, vanno considerati passaggi importanti. Anche un Accordo di tipo tecnico come questo, che in apparenza sembra

discutere soltanto di un tema molto settoriale come il trasporto aereo, può diventare, se letto in contoluce, un'affermazione di principio politica, importante e solenne.

È in questo modo, dunque, che voteremo per la ratifica di questo Accordo, significando ancora una volta la nostra vicinanza al popolo ucraino, con il suo Governo, e il nostro impegno a difendere la sua integrità territoriale e i suoi valori, che sono i nostri valori democratici. (*Applausi*).

CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, sulla falsariga degli altri che abbiamo già ratificato oggi, l'Accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina è volto a regolamentare le relazioni aeronautiche. Esso rafforza il filone connesso alla creazione di un unico mercato del trasporto aereo, aprendolo gradualmente a condizioni di reciprocità, convergenza normativa e tutela dei consumatori.

Non sfuggono, com'è ovvio, le difficoltà di contesto, che in questo frangente temporale rendono particolarmente complessa l'attuazione operativa dell'Accordo, ma crediamo sia anche questo un segnale della volontà di avvicinare l'Ucraina all'Europa.

A nome del Gruppo Forza Italia, esprimo quindi voto favorevole alla ratifica.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, anche questo Accordo è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che è stato siglato pochi mesi prima dell'inizio della guerra. È volto a omologare le regole europee in materia di sicurezza e gestione del traffico aereo, di tutela dei passeggeri e dei sistemi telematici di prenotazione.

In pratica è un Accordo che implica l'integrazione dell'Ucraina nel sistema europeo del trasporto aereo. Sappiamo tutti - come è già stato ricordato da chi mi ha preceduto - qual è la reale situazione in questo momento in Ucraina e quanto questa iniziativa sia di difficile attuazione. Noi continuiamo a chiedere - e continueremo a farlo - che l'Europa si adoperi con più impegno per convincere le parti a negoziare una soluzione politica che riporti la pace in Ucraina e, con essa, anche quella normalità fatta di aeroporti aperti e di regolari collegamenti aerei tra Kiev e Roma o tra Odessa e Milano.

Come auspicio all'urgente ritorno di questa normalità, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del disegno di legge al nostro esame. (*Applausi*).

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'Accordo che tra poco andremo a votare mira a regolare le relazioni aeronautiche tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendo gli accordi bilaterali esistenti tra i singoli Paesi. L'obiettivo è quello di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da pari opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo è composto da 40 articoli e 7 allegati che regolano vari aspetti, come i diritti di sorvolo e di traffico, le modalità di designazione di vettori per operare i servizi concordati, la tutela della concorrenza, disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti, disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di ambiente e di responsabilità dei vettori, di tutela dei consumatori, di libero accesso ai sistemi telematici, di prenotazione e di protezione sociale del lavoro.

Anticipo quindi il voto favorevole del Gruppo Lega. (*Applausi*).

DELARIO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELARIO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche il nostro consenso alla ratifica e all'esecuzione di questo Accordo per uno spazio aereo comune. Questa regolamentazione che sembra astrusa e difficile da comprendere, in realtà, è molto semplice: è un modo attraverso cui, grazie alle connessioni aeree, si danno maggiori opportunità di relazioni e di scambi culturali e commerciali.

Gli accordi aerei - come è stato dimostrato nella storia dell'Unione europea -hanno rappresentato un motore di sviluppo umano ed economico. Per questo motivo, in particolar modo in questo momento così difficile per la nazione Ucraina, auspicando che oltre all'Accordo arrivi anche una pace giusta, siamo assolutamente favorevoli alla ratifica dell'Accordo al nostro esame. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, l'Accordo in esame in realtà, per quanto non congruente, non è sicuramente dissimile dai precedenti che abbiamo esaminato con Qatar e Armenia. Quindi, stando sul contenuto dell'Accordo, è evidente che tutto ciò che può portare a una progressiva convergenza regolamentare per tutelare maggiormente la sicurezza dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente non può che trovarci a favore. Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia.

Ricordo comunque che questo Accordo nasce ben prima dell'invasione russa al territorio ucraino. Comprendendo la particolare situazione attuale dell'Ucraina, è altresì evidente che probabilmente non sarà di diretta applicazione. Tuttavia, noi dobbiamo riuscire a guardare anche oltre, sperando ovviamente in una fine prossima del conflitto, a tutela dei confini ucraini e sapendo bene chi è stato l'invaso e chi l'invasore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(861) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiariazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (Relazione orale) (ore 18,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 861.

Il relatore, senatore Delrio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DELARIO, relatore. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge di iniziativa governativa recante la ratifica dell'Accordo di sede sottoscritto nel novembre 2017 e integrato con una dichiarazione congiunta fatta nel luglio 2021 tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo (EASO), relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. È inutile sottolineare l'importanza di questo argomento e anche la necessità che l'Europa si doti di politiche comuni per il sostegno all'asilo.

L'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo è un'agenzia dell'Unione europea che ha sede a La Valletta, Malta, ed è stata istituita dal regolamento UE del 2010, operante come centro specializzato in materia di asilo. Essa ha il compito di sostenere e stimolare la cooperazione tra gli Stati membri i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolare pressione (quindi specialmente il sistema italiano), nonché di migliorare l'attuazione del sistema europeo comune di asilo. Un altro importante compito è quello di incoraggiare lo scambio e la condivisione di buone pratiche tra gli Stati membri; di organizzare l'attività relativa alla raccolta delle informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti protezione internazionale; di contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, e di agevolare, ove necessario, la ricollocazione dei beneficiari di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di una serie di compiti molto importanti.

L'Accordo oggetto del presente disegno di legge di ratifica è in linea con quanto generalmente previsto dagli accordi di sede di organizzazioni internazionali firmati dall'Italia e riconosce, proprio per questi importanti compiti, la personalità giuridica dell'EASO, precisando che i costi derivati dalla disponibilità e dall'utilizzazione dei locali dell'Ufficio romano sono a carico dell'EASO, e impegnando l'Italia ad adoperarsi per rendere disponibili i servizi pubblici necessari per il suo funzionamento e per

garantirne la protezione.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, l'Assemblea è in attesa fremente e io non posso evitare di dichiarare che voteremo a favore di questa ratifica. (*Applausi*).

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI (*FI-BP-PPE*). Colleghi senatori, tra le finalità dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo si annoverano quelle dirette a stimolare la cooperazione fra Paesi membri in materia di asilo; a sostenere gli Stati i cui sistemi di asilo e accoglienza siano sottoposti a particolari pressioni; a contribuire allo sviluppo del sistema europeo comune di asilo; ad agevolare la ricollocazione delle persone beneficiarie di protezione internazionale all'interno dell'Unione europea. Si tratta di obiettivi certamente importanti, specialmente se si prende coscienza del fatto che quello dei richiedenti è un fenomeno certamente non transitorio, legato alle convulsioni di un contesto internazionale sempre più governato dalle logiche dell'imprevedibilità, che impatta sui sistemi economico-sociali di tutti gli Stati comunitari e non solo di quelli rivieraschi più esposti in ragione della loro collocazione geografica. Esso necessita dunque di attenzione, approccio equilibrato, capacità di intervento immediato, azioni coordinate e definizione di una strategia che vada oltre l'emergenza.

Da sempre in prima linea, l'Italia ha pagato in questi anni il suo essere terra di frontiera e porta di accesso al vecchio Continente, salvando in molteplici occasioni l'onore di un'Europa che spesso si è voltata dall'altra parte. Evidenti la generosità, lo spirito solidale e accogliente, la mano protesa del popolo italiano verso l'umanità più fragile, verso gli ultimi, i disperati che mettono in conto il rischio di morire in mare pur di raggiungere le nostre coste.

Eppure, l'Italia non può farsi carico da sola del peso di un problema strutturale e globale aggravato dalla crisi alimentare. Per questo occorre agire con sempre maggiore impulso nelle sollecitazioni a rivedere le regole esistenti in un quadro di cooperazione solidale automatico tra i Paesi membri, assumendo al contempo cognizione del fatto che, senza il sostegno a un processo di sviluppo nell'area mediterranea, i flussi migratori assumeranno connotati epocali, segnando in negativo la storia del nostro tempo.

Il Gruppo Forza Italia annuncia il suo voto favorevole alla ratifica dell'Accordo, nell'auspicio che una sede operativa nel territorio nazionale dell'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo possa contribuire

alla definizione di un rinnovato e fruttuoso approccio alla materia. (*Applausi*).

MARTON (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (*M5S*). Signor Presidente, l'Accordo che l'Italia si accinge a ratificare prevede semplicemente l'apertura di una sede a Roma dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), che è un'agenzia dell'Unione europea, e noi siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che porti uffici e agenzie dell'Unione europea a Roma, al fine di semplificare le relazioni tra lo Stato italiano e l'Unione europea. Per questo motivo, annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo disegno di legge di ratifica. (*Applausi*).

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, il disegno di legge riguarda la ratifica di esecuzione dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma. Questo è importante per due ragioni. La prima è che si riconosce l'importanza dell'Italia su un tema così sensibile come quello dell'asilo, specie in questo momento. La seconda è che l'Ufficio ha tra i propri compiti anche quello di organizzare le attività relative alla raccolta, all'analisi e alla disponibilità di informazioni sui Paesi di origine delle persone richiedenti asilo e protezione internazionale, un passaggio che è fondamentale per valutare chi ha diritto di rimanere e chi invece no.

Come spesso noi della Lega abbiamo riaffermato, chi ha diritto è il benvenuto; chi non ce l'ha non può rimanere né sul suolo italiano, né sul suolo europeo.

È necessario evidentemente riportare la legalità e la sicurezza nelle nostre città e a questo proposito desidero ringraziare il ministro Piantedosi, le Forze dell'ordine e il comparto *intelligence* per il lavoro eccellente che stanno svolgendo in questi mesi estremamente difficili: espulsione di stranieri irregolari per reati gravi, oppure perché radicalizzati e perché rappresentano un problema per la sicurezza; arresti e intensificazione dei controlli, compresi quelli ai confini del Nord-Est; un lavoro molto importante, compiuto spesso nell'ombra, che deve ricevere il giusto riconoscimento e il giusto plauso dalla politica. (*Applausi*).

BARCAIUOLO (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO (*FdI*). Signor Presidente, questo Accordo di fatto va a sancire un principio abbastanza banale, un principio più geografico che politico, ovvero che i confini dell'Italia e delle altre Nazioni rivierasche sono anche i confini dell'Europa.

Con questo Accordo, infatti, si va di fatto a dare un ausilio a quei Paesi che hanno un peso e una pressione in termini di richieste maggiori di altri.

È evidente che, per quanto riguarda le richieste d'asilo, la distribuzione all'interno dell'Europa non sempre ha funzionato come avremmo immaginato. Quindi, crediamo che questo tipo di Accordo non rappresenti altro che una chiave di lettura che l'Italia dovrebbe sempre avere in politica estera, ovvero quella di porre innanzi a tutto l'interesse nazionale, pur in un sistema di contrappesi e armonico, tant'è che i Paesi che hanno sottoscritto l'Accordo fanno sì che si vada in questa direzione.

È quindi evidente che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(821) ZANETTIN ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Relazione orale) (ore 18,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 821.

Il relatore facente funzioni, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

MARTI, f. f. relatore. Signor Presidente, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge relativo alla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza, approvato all'unanimità in sede redigente dalla 7a Commissione permanente nella seduta dello scorso 11 ottobre.

Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Zanettin e di altri senatori, si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come è stato ampiamente rilevato nel corso della discussione, il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio, è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna. Il progetto architettonico, che trae aspirazione dall'arte classica, venne realizzato per incarico della commissione dell'Accademia olimpica, composta da importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura. Il teatro si distingue, inoltre, per le maestose sovrastrutture lignee che vennero predisposte come scenografia in occasione della prima rappresentazione del 1585 e che, lungi dall'essere rimosse al termine della prima rappresentazione, poi sono divenute parte integrante della struttura, considerata la loro straordinaria bellezza.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in esame avviene *ex lege* e non in esito all'istruttoria amministrativa prevista all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio per i beni culturali che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale. Al riguardo segnalo che, nel corso della discussione in Commissione, è stata evidenziata l'opportunità di circoscrivere i casi in cui tale dichiarazione possa essere effettuata con norme di rango legislativo, al fine di evitare interventi estemporanei. Pur concordando in linea di principio con tali riflessioni, ritengo che l'indiscutibile rilievo culturale del Teatro Olimpico sia tale da giustificare la dichiarazione di monumento nazionale; ciò tenuto conto sia dello straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia dall'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

Si ricordano, infine, le precedenti occasioni in cui il legislatore ha provveduto con analoghi riconoscimenti: la legge n. 64 del 2014 sulla Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, sempre dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti, e la legge n. 65 del 2019, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta, detto Ponte Vecchio di Bassano; infine, la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata riservata al monumento nazionale *ex campo di prigonia* di Servigliano.

A tale elenco va aggiunto il disegno di legge n. 486 della senatrice Murelli, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma. Tale provvedimento è stato approvato in prima lettura da questa Assemblea nello scorso mese di marzo e si auspica che la Camera possa prontamente avviare l'esame.

Concludo rivolgendo un ringraziamento al senatore Rosso che, nel corso dell'esame in sede redigente, ha proficuamente svolto le funzioni di relatore, prima di cessare il ruolo di componente della 7a Commissione che oggi mi onoro di presiedere. Quindi, grazie al senatore Rosso e grazie a lei, Presidente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, mi permetto di manifestare un ringraziamento a lei, Presidente perché, mettendo in luce la peripateticità, insomma il fatto che il senatore Menia si muovesse molto, ha messo in luce un mio disagio.

Io occupo inopinatamente, per motivi di barriere architettoniche, questo spazio dedicato ai relatori. Purtroppo, sia il presidente La Russa, che ringrazio, sia il direttore Croce non hanno trovato altra possibilità di collocarmi, ma ne ho disagio. Cercherò, anche su suo stimolo - la ringrazio ancora - una collocazione diversa, che ostacoli meno gli altri senatori, non impedisca ai relatori di stare qui e anche a me che ho un certo disagio. Quindi, grazie ancora.

PRESIDENTE. Senatore Guidi, ovviamente non le tolgo il tempo e la ringrazio per il suo garbo. Come spesso succede, essendoci lavori in corso, alcuni colleghi stavano avendo un'interlocuzione su vari argomenti urgenti che si stanno trattando. Quindi, la ringrazio per il suo garbo, ma ovviamente l'invito non era rivolto a lei. Lei può e deve stare dove trova maggiormente agevole stare e non c'è bisogno che cerchi altre collocazioni, perché i posti comunque sono sufficienti.

La ringrazio anche per il suo garbo e ovviamente le restituisco il tempo che le ho rubato in questo intervento.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, la ringrazio moltissimo perché mi ha permesso di manifestare un mio disagio. C'è sempre un disagio quando si occupa, per motivi di disabilità, un luogo; è sempre un vantaggio, anche se indiretto.

Per quello che riguarda l'argomento di stasera, vorrei ringraziare il presidente Marti perché, nella discussione molto garbata sul Teatro Olimpico di Vicenza, ci ha permesso di esprimerci sulla ricchezza del patrimonio architettonico italiano. Il Presidente ha detto quanto il Teatro di Vicenza sia significativo; significativo in un Paese dove il teatro è sinonimo - come avviene in altri Paesi come la Grecia - di democrazia e di libertà. In fondo, anche la platea del Senato è il teatro dove ci esercitiamo - spero senza acrimonia - sulla democrazia.

L'Italia è un Paese unico. Ricordo il Teatro di Tespi, figura storica, ma anche un po' favolistica; nel Lazio, a favore di Diana, nel territorio di Nemi, è avvenuto quel compromesso tra realtà e teatralità, come i re pastori, così ben descritti nel libro «Il ramo d'oro» dallo psicosociologo Frazer.

Direi che noi non siamo secondi a nessuno; abbiamo fatto tante teatralità da Petrolini in poi per descrivere le oppressioni. Pensiamo anche al teatro napoletano; considero «Filomena Marturano» di Eduardo De Filippo fonte essenziale di stimolo rispetto alla mia professione di neuropsichiatra soprattutto infantile. Pensiamo ancora alle ultime rappresentazioni teatrali con persone con disabilità, tra cui la rappresentazione dell'opera teatrale «Gli uccelli» di Aristofane, nell'ambito dell'iniziativa «Mille bambini a via Margutta», voluta da Piero Gabrielli, al teatro Argentina alla fine degli anni Ottanta con persone con autismo e con disabilità da sindrome di down. Si tratta di iniziative estremamente liberatorie. Ecco perché ho accolto con piacere, e ringrazio la presidente Biancofiore, di essere relatore in parte su tale provvedimento.

È un teatro meraviglioso, pieno di coincidenze, voluto dal grande Andrea Palladio, deceduto l'anno in cui i lavori sono cominciati. Pensate un po' che il figlio Silla ha cercato in gran parte di completare l'opera sugli appunti del padre. È bello questo passaggio di consegne padre-figlio, forse non voluto se non dagli affetti e dai sentimenti.

È il primo teatro coperto italiano grande e accogliente, con le quinte che rimangono ancora in struttura e linea della prima rappresentazione dell'«Edipo re», un altro esempio per me fantastico della validità del teatro e della psichiatria.

Ritengo che questo teatro sia molto amato dai cittadini di Vicenza. Me ne hanno parlato molto l'ottima senatrice Sbrollini e il senatore Verducci. Dobbiamo ringraziare allora il provvedimento al nostro esame che salvaguarda eventuali manomissioni; visto infatti il titolo, diventa intoccabile nella sua

meravigliosa bellezza.

Credo che le associazioni, oltre che i cittadini di Vicenza, ma anche di tutta Italia e del mondo, garantiscano la vita di questa opera architettonica che va oltre l'architettura. Noi andremo il prima possibile a festeggiare, partecipando a qualche manifestazione di Natale, questa opera dei due Palladio. Ma è soprattutto l'opera dei vicentini e degli italiani. Credo che, quando si evidenzia una delle meraviglie italiane, rendendola intoccabile e maggiormente conosciuta nel mondo, noi facciamo un'opera di riconoscimento dell'arte unica nel mondo - fatemelo dire - ma anche di democrazia. Dove c'è teatro, c'è democrazia.

In questo senso mi sento di dire, ringraziando ancora il Presidente e i senatori intervenuti in 7a Commissione: viva il teatro, viva la democrazia. (*Applausi*).

SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, Governo, ringrazio il presidente Marti, ringrazio il collega Guidi, che mi ha preceduta in questo intervento, e voglio ringraziare davvero la 7a Commissione e tutte le colleghes e i colleghi vicentini, che hanno fatto un lavoro corale di squadra, a cominciare dal collega Zanettin. Li ringrazio tutti, veramente, perché ancora una volta abbiamo dimostrato non solo un lavoro unanime e corale, ma anche un amore per la nostra bellissima città, un gioiello palladiano, Vicenza. Per chi non l'ha ancora visitata, davvero chiedo ai colleghi di trovare un'occasione per vedere questa splendida città, patrimonio dell'UNESCO.

Ma soprattutto è una grande emozione perché, in questi anni di legislatura, abbiamo avuto nel 2014 un altro momento analogo, con il riconoscimento di monumento nazionale della Basilica Palladiana e poi, recentemente, del Ponte di Bassano. Tutto questo per dire che la città di Vicenza e la provincia hanno davvero dei gioielli architettonici di straordinaria bellezza e anche di unicità, come lo è appunto il Teatro Olimpico di Vicenza.

Permettetemi di dire che ovviamente tutta la storia che c'è dietro e la straordinaria personalità di Andrea Palladio convivono perfettamente anche oggi, perché c'è veramente una simbiosi tra i vicentini e i gioielli palladiani; una realtà dove tuttora convivono il presente, il passato e un futuro che vedrà ancora splendere questi gioielli palladiani.

Andrea Palladio è stato un genio, un visionario, un architetto lungimirante e non a caso, tra i suoi capolavori, ci ha lasciato questo progetto di opera di straordinaria bellezza, unica al mondo, anche dal punto di vista dell'acustica, dove oggi c'è una meravigliosa stagione di spettacoli classici di primissimo livello.

In questo momento voglio anche ringraziare chi ha lavorato per arrivare in Aula ad approvare un tale importante riconoscimento. C'è un comitato che si è costituito nella città di Vicenza, capeggiato e guidato egregiamente da una grande figura, a cui noi vogliamo molto bene e alla quale mando un saluto dall'Aula del Senato, che è Vladimiro Riva. A cui si aggiungono, tanti talenti, professionisti del mondo della cultura e dell'imprenditoria, dell'amministrazione comunale di Vicenza; e ricordo una figura che a noi sta particolarmente a cuore, perché sempre accanto a Vladimiro in questa iniziativa, che è l'amica Carla Padovan, nonché cito altre amiche e amici che mi sento davvero di ringraziare.

Ci sarebbe molto da dire sulla storia di questo Teatro. Voglio però citare alcune parole di Goethe, grande scrittore tedesco che nel 1700 visitò Vicenza, tra le città del Veneto. Tra le citazioni, ve n'è una in particolare. Egli dice: «Sono giunto da poche ore, ma ho già fatto una scorsa per la città, ed ho visto il Teatro Olimpico e gli edifici del Palladio (...). C'è qualche cosa di veramente divino nei suoi disegni: perfettamente come è la forma per un grande poeta.».

Questa è la città di Vicenza, dove convivono il passato e il presente. Questa è la città di Vicenza, che anche oggi dimostra un attaccamento particolare. Il Teatro Olimpico, infatti, è situato in piazza Matteotti, e poi, lungo il Corso Palladio, via bellissima del centro storico della città, ogni angolo ha gioielli da osservare. Devo dire che tutta la magnificenza e la bellezza tuttora vivono, ogni giorno, grazie al lavoro straordinario dell'Accademia Olimpica, nata proprio in quegli anni e che vedeva tra i suoi soci fondatori lo stesso Andrea Palladio. Egli, purtroppo, non riuscì a vedere la sua opera realizzata, perché morì prima, ma quell'opera rimase integrale in tutti i suoi disegni, così come egli

l'aveva lasciata e progettata.

Tutto questo per dirvi che, tra i riconoscimenti che la città ha ricevuto - ho detto prima che è patrimonio dell'UNESCO - mancava questo importante riconoscimento a livello nazionale. Io oggi sono molto contenta del fatto che andremo a riconoscere il Teatro Olimpico, che avrà una lunga vita anche dal punto di vista della sua rappresentanza nel mondo, anche ricordando quello che il grande e visionario architetto, Andrea Palladio, ha lasciato in Italia e anche nel mondo.

C'è un *tour* palladiano bellissimo che veramente meriterebbe di essere fatto, perché il Palladio ha lasciato delle opere straordinarie nelle ville che attraversano la città, la provincia di Vicenza e altre del Veneto.

Quindi, davvero voglio dire grazie a quest'Aula. Voglio dire grazie a tutti coloro che hanno dato la possibilità a noi di essere qui oggi e di portare avanti questo importante progetto. (*Applausi*).

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, già gli oratori che mi hanno preceduto, il senatore Guidi, il presidente Marti e la senatrice Sbrollini, hanno speso tanti argomenti per giustificare l'unicità del Teatro Olimpico di Vicenza, che giustifica il fatto che esso diventi monumento nazionale.

Signor Presidente, io cercherò, nel mio intervento, di portare ulteriori argomenti a conforto di questa nostra iniziativa legislativa. È stato il primo teatro coperto al mondo, è stato il primo realizzato ispirandosi ai canoni classici. Come è stato già ricordato, venne commissionato dall'Accademia Olimpica, che era un cenacolo dell'intelighenzia vicentina dell'epoca.

Come è già stato ricordato, il Teatro venne inaugurato nel 1585 con la rappresentazione dell'«Edipo re» di Sofocle. Ecco perché la scena rappresenta la città di Tebe, dove è ambientata la tragedia di Sofocle, con le sue mitiche sette porte.

Le scene furono progettate da Vincenzo Scamozzi e realizzate in legno e stucco per quello che doveva essere un uso temporaneo, legato appunto alla rappresentazione della tragedia ambientata a Tebe. Vennero però talmente apprezzate che non furono più rimosse e malgrado il pericolo di incendio e i bombardamenti bellici dell'ultimo conflitto mondiale si sono miracolosamente conservate fino ai nostri giorni e questo è già un *unicum*.

Spieghiamo allora cos'era questa Accademia Olimpica. L'Accademia Olimpica è nata nel 1555, creata da ventuno vicentini - questo è un particolare importante Presidente - senza distinzione di censo tra nobili, letterati, scienziati e artisti, fra cui, come è stato ricordato prima, Andrea Palladio. Ciò che legava i fondatori dell'Accademia Olimpica era quella che potremmo definire la nobiltà dell'intelletto, non la nobiltà di sangue, tant'è che l'anno successivo, nel 1556, in opposizione venne subito creata l'Accademia dei Costanti, composta invece esclusivamente da nobili dediti a poesia, musica, pittura, equitazione e scherma. In questo caso vi era solo nobiltà di sangue. Però questa nuova Accademia, con il suo nome, non fu fortunata e cessò di esistere pochi anni dopo, nel 1568, mentre l'Accademia Olimpica, come è stato ricordato, vive tuttora ed è depositaria e custode del Teatro Olimpico. Quindi sottolineo un elemento di grande modernità quale il connubio fra la nobiltà di sangue e la nobiltà dell'intelletto.

Un altro elemento che credo possa interessare l'Aula è il seguente: sulla scena dell'Olimpico, le statue non rappresentano dei eroi del mondo classico, ma gli stessi accademici olimpici che erano disposti a pagare cinque ducati per avere la loro statua sulla scena, vestita da antico romano. Possiamo immaginare, Presidente, una sorta di gioco di specchi: il vero Girolamo da Schio seduto in Teatro mentre ammirava sulla scena la statua di sé stesso vestito da antico romano.

Peccato però che negli anni successivi il principe dell'Accademia ha dovuto spesso inseguire i singoli accademici o per convincerli a farsi la statua e a riempire gli spazi vuoti, oppure per farsi dare il dovuto. Addirittura, nel caso del mercante artista Girolamo Forni, quest'ultimo, per risparmiare, decise di riciclare il busto di una statua femminile, con tanto di seni rigogliosi, e montare su di essa la sua testa. Il risultato non appare dei più pregevoli dal punto di vista artistico, però ci spiega come anche in quei tempi, talvolta, i mecenati facevano il passo più lungo della gamba e gli *sghei* erano per loro un

problema.

Un'altra cosa molto importante che secondo me va sottolineata ed è curiosa è la seguente: nel 1585 quattro ambasciatori giapponesi visitarono l'Olimpico. Erano partiti nel 1581 per portare a papa Gregorio XIII i doni inviati da Oda Nobunaga, che era l'allora signore del Giappone. Vennero ricevuti dall'accademico olimpico Livio Pagello. La scena è immortalata una decina di anni più tardi in un affresco del pittore vicentino Alessandro Maganza, proprio all'interno del Teatro e la si può vedere anche oggi. Quindi già nel '500 il Teatro Olimpico era una meraviglia internazionale, la cui visita giustificava un lungo viaggio. Gli ambasciatori giapponesi furono quindi i primi turisti, ma nei secoli successivi è stato visitato da Goethe, Napoleone e tanti altri uomini di cultura e regnanti di tutto il mondo.

Con il sigillo di oggi, il Teatro Olimpico diventa il terzo monumento della Provincia di Vicenza dichiarato monumento nazionale, dopo la Basilica Palladiana e il Ponte di Bassano. Teatro Olimpico, Ponte di Bassano e Basilica sono legati tra loro da un *fil rouge*. Sono stati infatti tutti progettati da Andrea Palladio, che proprio nella Provincia di Vicenza ha espresso il meglio del suo genio creativo. Nella nostra Provincia in particolare, il culto e lo studio del palladianesimo e del neoclassicismo hanno trovato un fertile terreno da cui tutte le nostre iniziative legislative di questi ultimi decenni hanno tratto origine ed ispirazione.

Sento quindi, Presidente, la necessità di menzionare e ringraziare in particolare tre persone. Magari qualcuna l'ho dimenticata, ma queste tre persone, almeno per il sottoscritto, sono stati dei maestri di cultura e di architettura.

Parto dal professor Renato Cevese, mancato nel 2009, che già dall'indomani del secondo dopoguerra, quando Vicenza era ancora una città ferita ed umiliata dalla guerra e dai feroci bombardamenti, ha dedicato tutta la sua vita alla salvaguardia dei monumenti palladiani, trasferendo a generazioni di vicentini, me compreso, l'amore per l'architettura classica e l'orgoglio di vivere nella città del Palladio. Il secondo nome che mi sento di citare oggi, lasciandone testimonianza anche nei resoconti della seduta, è il professor Howard Burns, già docente di architettura ad Harvard, a Cambridge e alla Normale di Pisa, e presidente dal 1995 del comitato scientifico del Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio. Il professor Burns da decenni si dedica alla valorizzazione e allo studio a livello internazionale dell'architettura palladiana. Mi consenta, signor Presidente, di approfittare di questa tribuna per lanciare un appello al sindaco della mia città. Il professor Burns, che - lo ripeto - ha tanto dedicato alla nostra città, non è stato ancora insignito della carica di cittadino onorario. Credo che la meriti in maniera assolutamente indubbiamente, quindi approfitto di questa tribuna per lanciare un appello anche al mio sindaco.

Il terzo nome che mi sento di citare in questa lista è quello del dottor Guido Beltramini, caro amico e compagno al liceo classico "Antonio Pigafetta" di Vicenza, e attualmente direttore dell'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio ed oggi depositario di questa grande cultura. Come tale, è promotore di mostre e iniziative palladiane che certamente danno lustro e che tramandano ai posteri il grande valore del neoclassicismo e del palladianesimo.

Ultimo ma non ultimo - è già stato citato dalla collega Sbrollini e voglio anch'io ricordarlo - Vladimiro Riva, presidente del comitato promotore anche di questa come di tante altre iniziative, che ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione del turismo e alla valorizzazione del patrimonio storico della città di Vicenza. A Vladimiro Riva pure mi sento molto legato - voglio che anche questo rimango agli atti - perché è stato il mio presidente quando, io giovane segretario del Partito Liberale Italiano e lui esponente della corrente dorotea della città, siamo stati insieme nel Consiglio d'amministrazione delle aziende municipali locali e abbiamo condotto in anni difficili (1990 e 1993), credo con grande trasparenza e efficienza, questo nostro servizio alla città.

Signor Presidente, il voto favorevole di Forza Italia al disegno di legge in esame è assolutamente convinto. (*Applausi*).

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, il Teatro olimpico di Vicenza, il teatro coperto più antico al

mondo, è un'opera realizzata da Andrea Palladio, grande architetto rinascimentale che nel 1579 torna da Venezia e progetta questo teatro commissionato dall'Accademia olimpica; i lavori cominciano nel 1580, anno in cui il Palladio viene a mancare (i lavori verranno portati avanti dal figlio Silla seguendo il progetto e i disegni lasciati dal grande Palladio, che era tra l'altro anche componente dell'Accademia olimpica). I lavori durano fino al 1584 e il 3 marzo 1585 viene rappresentato «Edipo re» di Sofocle, prima rappresentazione all'interno di questo teatro che dal punto di vista architettonico costituisce una delle opere più straordinarie del nostro Paese.

Credo che, al di là dei cenni storici e delle parole, andare a visitare un luogo di tale bellezza, di tale storia, di tale cultura e di tale memoria, possa rappresentare un'occasione per tutti i cittadini italiani, e non solo, che ancora non hanno avuto un momento di conciliazione con la propria anima, per quanto questo luogo sia evocativo di grande architettura, di grande storia e di grande cultura. Ancora oggi il Teatro olimpico di Vicenza è sede di rappresentazioni teatrali, di concerti sinfonici e rappresenta ancora oggi uno dei luoghi più belli del nostro Paese.

Anticipo che il MoVimento 5 Stelle, che tra l'altro vede tra i proponenti di questo disegno di legge la senatrice Barbara Guidolin, voterà evidentemente a favore, perché crede fermamente che il Teatro Olimpico di Vicenza sia un monumento nazionale. Ci permettiamo di segnalare una cosa che abbiamo segnalato anche in Commissione, ovvero che ad oggi è la seconda volta che votiamo in Aula per il riconoscimento dello *status* di monumento nazionale ad un teatro, la prima volta lo abbiamo fatto per il Teatro Regio di Parma e oggi lo facciamo per il Teatro Olimpico di Vicenza, ma non ci è chiaro quali siano i criteri con cui vengono selezionati questi siti culturali. Lo abbiamo già detto in Commissione e speriamo che questo *input* possa essere modificato, perché non vorremmo che la logica fosse che se in Senato ci sono molti senatori di una città, in quella città si individui un luogo e lo si nomini monumento nazionale. In questo caso, si tratta di un riconoscimento sacrosanto e dovuto e lo facciamo con convinzione, ma questa, a mio parere, non è una buona logica.

Per questo abbiamo chiesto che dopo questa votazione, da qui in avanti, si proceda in modo diverso, cioè indicando dei criteri e dei parametri definiti di concerto dal Parlamento e dal Ministero, in base ai quali individuare su tutto il territorio nazionale quanti siti culturali rispondono a quelle caratteristiche e da quel momento in poi si vadano a declinare a monumento nazionale tutti i siti culturali che rientrano in quei parametri. Non ci sembra giusto, infatti, che se alcune Regioni non sono rappresentate all'interno di quest'Aula, non abbiano la possibilità di far diventare monumenti nazionali alcuni loro siti culturali, e il nostro Paese ne è assolutamente ricco. Tra l'altro, a questo proposito mi permetto di ricordare che anche la velocità con cui questo documento arriva in Aula è da ascrivere come merito al MoVimento 5 Stelle, che aveva presentato in Commissione un documento simile che chiedeva di dichiarare monumenti nazionali tutti i teatri sedi di fondazione lirica nel nostro Paese, teatri di tradizione che fanno parte di un elenco che il Ministero ha, utilizzando un criterio chiaro e netto, inequivocabile e non soggettivo, che possa portare alla valorizzazione di tutti i siti culturali, in questo caso dei teatri del nostro Paese. Sono tanti, sono tutti luoghi di storia e luoghi di memoria che vanno valorizzati.

La volta scorsa abbiamo votato a favore del riconoscimento del Teatro Regio di Parma come monumento nazionale e questa volta votiamo convintamente a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come teatro nazionale. Speriamo che da qui in avanti si proceda con una metodologia più trasparente e più univoca rispetto alle possibilità di tutto il nostro Paese. È bello ed è giusto ricordare opere d'arte realizzate nel nostro Paese cinquecento anni fa, ma mi sembra giusto ricordare anche che c'è un comparto culturale che va avanti ancora adesso nel nostro Paese e quel comparto culturale nella legge di bilancio vede soltanto tagli a iosa: tagli nel comparto del cinema, tagli nel comparto del teatro, tagli nel comparto delle fondazioni liriche. È bene ricordare ciò che è stato il nostro Paese, ciò che ha rappresentato e rappresenta ancora nella storia della cultura e della musica, ma sperando che non abbia troppa ragione il maestro Muti quando dice che l'Italia non è più il Paese della musica, ma il Paese della storia della musica, riconoscendo al passato tutti i fasti che ancora oggi possiamo ricordare. Speriamo che questa china si possa ribaltare e che si possa andare in una direzione opposta.

Rispetto al testo in esame, comunque, il voto del MoVimento 5 Stelle è sicuramente favorevole. (*Applausi*).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, la mia dichiarazione di voto si unisce alla dichiarazione della collega Mara Bizzotto, vicentina come me e come me orgogliosa, come tutti i vicentini, di questo riconoscimento al Teatro Olimpico. (*Applausi*).

È veramente un momento di straordinaria importanza per la cultura e l'identità del nostro territorio, che nasce in realtà da una consapevolezza, che era già vicentina, ma che ora è condivisa a livello nazionale, della unicità del valore storico e architettonico di questa opera palladiana. Ve ne sono anche altre nel territorio di Vicenza, ma questa ha una particolare unicità.

Infatti il Teatro Olimpico di Vicenza, come è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, è il primo teatro stabile coperto dell'epoca moderna ed è stato progettato dall'architetto Andrea Palladio su commissione della stessa Accademia olimpica; un sodalizio di importanti personalità vicentine nell'ambito delle lettere, delle scienze e delle arti, di cui lo stesso Palladio era socio. Peraltro l'Accademia ancora oggi raccoglie personalità che si sono distinte nel mondo del sapere.

La proposta di dichiarare il Teatro Olimpico di Vicenza monumento nazionale non nasce solo dall'impulso di vicentini, ma in particolare dalle iniziative di Vladimiro Riva, che è già stato citato anche dal senatore Zanettin, un grandissimo promotore di iniziative a Vicenza per la tutela del patrimonio artistico, culturale, identitario di tutta la provincia di Vicenza: egli ha fatto un lavoro per far risaltare la vicentinità. Voi non lo conoscete, ma tutti i vicentini lo conoscono, quindi io farei un applauso a Vladimiro Riva e a tutti coloro che hanno lavorato per ottenere questo riconoscimento. (*Applausi*).

L'iniziativa dell'ottimo Vladimiro Riva è stata raccolta coralmente dai parlamentari vicentini, in particolare proprio dai senatori vicentini, a iniziare dal collega Zanettin, che ha posto la prima firma sul disegno di legge, cui sono seguite la mia, Erika Stefani, quella di Mara Bizzotto, di Daniela Sbrollini e di Barbara Guidolin. Tutti ci siamo uniti per accompagnare la nostra stessa comunità che si è mobilitata per rendere tutti partecipi di questo percorso.

In realtà, il provvedimento è stato anche approvato in tempi celerissimi: dall'inizio della discussione del 27 settembre, siamo arrivati ad approvarlo in Commissione già l'11 ottobre. In tal senso, i nostri ringraziamenti vanno veramente a tutti i componenti della Commissione e al presidente Marti, per il lavoro che è stato fatto, e a tutti coloro che hanno consentito di portare tempestivamente il provvedimento all'esame dell'Assemblea. (*Applausi*).

Con il disegno di legge in esame il Teatro Olimpico riceverà lo stesso riconoscimento che è già stato conferito alla Basilica palladiana e al Ponte di Bassano del Grappa, sempre in provincia di Vicenza. Questa decisione non solo onora l'opera di Palladio e il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile la stessa realizzazione del teatro, ma rappresenta veramente un passo decisivo verso la preservazione e la promozione del nostro patrimonio culturale. Il Teatro Olimpico non è solo un edificio, ma è veramente un simbolo della creatività, della genialità e dell'abilità umana che ha attraversato i secoli. È un monumento, ma è anche un'opera che ospita attualmente delle rappresentazioni; pertanto non è un qualcosa di statico, è un elemento vivente all'interno della nostra città. Se poi pensiamo che non ha solo delle strutture in muratura, ma che l'interno è fatto da elementi poveri, di legno, di gesso, di stucco, la sua bellezza straordinaria toglie veramente il fiato. È un autentico gioiello in una città che è conosciuta, tra l'altro, per i grandissimi lavori orafi. Goethe lo ha descritto come un teatro d'altri tempi, realizzato in piccole proporzioni e di bellezza indicibile; oggi è veramente uno dei simboli più riconoscibili e caratterizzanti della città di Vicenza e da oggi, tra l'altro, avrà ufficialmente una riconoscibilità a livello nazionale e internazionale.

Con il presente disegno di legge sottolineiamo un valore distintivo del teatro e conferiamo all'opera uno *status* particolare, sottolineando anche il suo ruolo fondamentale nella storia e nell'identità culturale italiana. Andiamo avanti sul percorso per valorizzare e preservare il nostro ricco patrimonio

culturale.

Colleghi, ritengo però che ci sia anche un altro momento sul quale occorre soffermarsi. Questo è anche un altro riconoscimento alla bellezza della città Vicenza, che appena la scoprite vi allargherà il cuore, vi darà la possibilità di scoprire degli scorci che non avete visto e di vivere una città straordinaria, ricchissima di storia.

Quindi, valorizzando il Teatro Olimpico, si arriva anche a creare un catalizzatore verso un'attrattività turistica che ha già la nostra città, ma che così potrà ancora essere ancora più valorizzata.

Per questa ragione, non occorre che anticipi il voto favorevole di tutto del Gruppo della Lega, ma invito tutto il Parlamento a votare a favore del riconoscimento del Teatro Olimpico di Vicenza come monumento nazionale. (*Applausi*).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signora Presidente, colleghi senatori, anch'io non posso che unirmi al ringraziamento per tutti i promotori di questo disegno di legge, che ha avuto un'amplissima adesione ed è arrivato velocemente alla sua approvazione, per ringraziare inoltre la città di Vicenza, il comitato promotore, il consorzio e il sindaco Possamai, il senatore Zanettin e tutti coloro che si sono impegnati nella realizzazione di questa importante iniziativa.

Però vorrei dire una cosa: io non sono di Vicenza, ma amo questa città e quando si entra in questo meraviglioso teatro si viene colti da stupore e meraviglia, che sono i due termini principali che hanno caratterizzato il barocco. Quando si vede questa opera si capisce l'unicità... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatrice Lorenzin, mi scusi l'interruzione. Colleghi, per cortesia, è difficile riuscire ad ascoltare la senatrice Lorenzin.

LORENZIN (PD-IDP). Dicevo - mi rivolgo anche alla senatrice Stefani - che da persona non di Vicenza, quando ho visto per la prima volta questo meraviglioso teatro sono stata colta da stupore e meraviglia, che erano poi gli obiettivi del barocco italiano. Lo stupire di questo movimento, che con poco, gli stucchi, il legno e l'oro, stupiva l'astante, colui che rimaneva estasiato davanti una rappresentazione artistica che nel Veneto ha avuto i suoi massimi esponenti.

Questo teatro ha qualcosa di più. Non è solo una delle meraviglie barocche italiane; è un teatro antico, ma moderno al tempo stesso. Per quel periodo, quello che realizzava era un qualcosa di modernissimo, cioè univa lo stupore e la meraviglia del barocco a una rappresentazione classica di un teatro di Vitruvio. Lo dico per chiunque abbia la possibilità di ascoltare ed essere uditore di una tragedia greca in quel teatro, perché un'altra caratteristica è che un teatro nato per le tragedie, è un teatro classico che sta nel Nord Italia.

Quando noi immaginiamo un teatro classico in Italia, dove assistere all'«Edipo re» o ad altre tragedie greche, pensiamo immediatamente a Taormina e pensiamo alle grandi rappresentazioni in altri teatri classici italiani. Ma questo fa la meraviglia, cioè ti riporta dentro uno scenario incredibilmente stupefacente che ti fa calare lì, ti fa sentire protagonista di quel momento. Questo è un altro elemento straordinario per cui si arrivava a Vicenza dal Giappone per vedere questo teatro e per sentirsi dentro la tragedia greca, dentro il mito. Era una finzione, ma una finzione talmente ben riuscita che è sopravvissuta in un modo meraviglioso in questi secoli. Allora però attualizziamola. Abbiamo la grande possibilità di far diventare una città come Vicenza, che adesso ha non soltanto il teatro monumentale, ma la basilica ed è soprattutto città patrimonio dell'Unesco dal 1994, promotrice di cultura e di turismo, quindi rendendola promotrice di una rinascita da questo punto di vista e di una nuova opportunità di ricominciare e continuare a stupire dopo secoli in modo moderno, nuovo e più contemporaneo. Questa è la straordinaria evoluzione di questo territorio, che ha - com'è stato detto - un patrimonio culturale inestimabile e ha nella sua storia, non soltanto pittorica, artistica, culturale e intellettuale, una capacità di rinnovarsi, di reinventarsi e riattualizzarsi nei secoli.

Per questo è un monumento nazionale, ma anche un teatro moderno che deve essere vissuto per il messaggio forte che può portarci attraverso una lettura attualizzata del classico.

Credo quindi che questa sia una bella giornata. Il Gruppo Partito Democratico, tutti noi, non solo il sindaco di Vicenza, ma anche Enrico Letta, che è stato uno dei firmatari, e il senatore Crisanti,

abbiamo dato il nostro contributo ad un'iniziativa che riteniamo veramente bella, lodevole e alta, che speriamo possa vivere chi, incuriosito, si recherà a Vicenza, non solo per visitare una bellissima città, ma per assistere ad un meraviglioso spettacolo, che attraverso l'antico mito greco e la sua rappresentazione ci manda un messaggio sempre più moderno e attuale. (*Applausi*).

GELMETTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMETTI (FdI). Signor Presidente, il Teatro Olimpico di Vicenza è una delle più evidenti e importanti testimonianze della storia della nostra grande Nazione e della grande capacità italiana rispetto all'edilizia storica dei luoghi di spettacolo; è la testimonianza soprattutto del saper unire architettura, arte, tecnica ingegneristica, funzionalità scenica e bellezza.

Ritenuto il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, venne progettato dall'Accademia olimpica su progetto di Andrea Palladio nel 1580 e realizzato nel 1585. Va ricordato che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e largamente attiva, era a sua volta nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Gelmetti, aspetti un momento. Colleghi questa volta è il turno della parte a sinistra dell'emiciclo. Lo so, senatore Verducci che stiamo parlando di cultura, ma vale anche per l'altra parte dell'emiciclo la necessità di consentire ai colleghi di svolgere l'intervento. Prego, senatore Gelmetti.

GELMETTI (FdI). Ricordavo che l'Accademia olimpica, tuttora esistente e molto attiva, era nata nel 1555 grazie a 21 soci fondatori, tra cui molti rappresentanti del mondo delle professioni e delle arti, ed anche lo stesso Palladio. Essa si distingueva per la sua composizione sociale, aperta e democratica, per un vasto campo di finalità e di interessi, dalle discipline scientifiche a quelle umanistiche, compreso anche il teatro, tanto da pensare alla costruzione di una vera e propria struttura teatrale per proporre alla città nuove rappresentazioni e messe in scena.

La progettazione e i lavori vengono affidati al Palladio, che allora aveva settantadue anni ed era al culmine della sua carriera, oltre che della sua fama, e che si era già occupato di allestimenti scenografici per diversi spettacoli.

Come racconta Elisa Avagnina nel suo volume «The Teatro Olimpico. Vicenza», l'impostazione di questo nuovo teatro e lo schema architettonico, con una chiara ispirazione a quelli del mondo classico, deriva da una lunga riflessione durata oltre quaranta anni, a partire dal primo viaggio dell'architetto fatto a Roma nel 1541, che dà luogo a un progetto totalmente originale e, a suo modo, innovativo; un teatro all'antica, ma allo stesso tempo moderno.

Palladio viene a mancare sei mesi dopo l'inizio del cantiere, il 19 agosto del 1580, rendendo il progetto quasi una sorta di testamento culturale del grande architetto. Sarà proprio la solidità dell'idea progettuale a garantire una realizzazione dell'opera fedele al progetto originario e a consentire il completamento del Teatro, pur con qualche inevitabile adattamento dovuto al processo costruttivo.

Il Teatro olimpico sarà inaugurato con un grande classico il 3 marzo del 1585 con la rappresentazione dell'opera «Edipo tiranno» di Sofocle, un evento di cui le cronache del tempo parleranno a lungo.

Voglio solo ricordare che, sulla strada tracciata dall'Olimpico vicentino, seguiranno altri grandi teatri: il Teatro Antico di Sabbioneta, costruito tra il 1588 e il 1590, ugualmente da un altro vicentino, Vincenzo Scamozzi, e il Teatro Farnese di Parma, nel 1618, dall'architetto Aleotti, nel primo piano del Palazzo della Pilotta.

L'Olimpico di Vicenza è un teatro monumentale, che si è straordinariamente conservato nella sua originaria fisionomia e integrità fino ai giorni nostri. Nel corso del tempo ha mantenuto la sua funzione scenica e di luogo di rappresentanza, soprattutto con cicli annuali di spettacoli classici, che molti dei nostri grandi artisti della scena teatrale (e non solo) nel corso della loro carriera hanno calcato molto volontariamente.

La storia dell'eccezionale patrimonio di edifici teatrali di cui è ricca la nostra Nazione è stata realizzata nei secoli successivi all'Olimpico, tanto da aver definito anche la denominazione di un modello, il famoso teatro all'italiana. Pur nella singolarità del luogo, si può ritenere certamente l'esperienza dello stesso Teatro Olimpico come una sorta di esemplare, quasi pionieristica vicenda, all'insegna della

continua ricerca estetica, artistica e tecnica che ha sempre contraddistinto il talento nazionale in moltissimi campi, fino ai giorni nostri.

Non penso che sia un azzardo sostenere che il concetto di *made in Italy*, fattore di distintività e riconoscibilità nazionale oggi nel mondo, con le nostre creazioni e i nostri prodotti, contenga dei semi e delle radici lontane anche nella genialità e nell'originalità mostrata dai nostri architetti, scultori e pittori, di cui, con i dovuti distinguo, anche il Teatro Olimpico a suo modo è un grande risultato.

Il riconoscimento del Teatro Olimpico a monumento nazionale ha pertanto molte valide ragioni e motivazioni, che sono sostanziali, identitarie e simboliche. Il teatro ha una sua fondamentale valenza storico-artistica, che ci ricorda una straordinaria epoca in Italia, quella a cavallo della sua edificazione, di fertile creatività, di inventiva, di ricerca applicata, di fantasia e concretezza, i cui segni meravigliosi sono presenti e diffusi sul territorio, costruendo una parte significativa del patrimonio culturale nazionale. Ciò vale ancor di più proprio oggi, in cui si ricordano spesso in molti contesti l'importanza dei valori e degli approcci del Rinascimento italiano. La sua ulteriore valenza culturale risiede anche nel fatto che il teatro è rimasto un luogo vivo, fedele alla sua missione, che si rinnova con ogni nuovo spettacolo, mantenendo forte l'attenzione, specialmente nel repertorio classico.

L'Olimpico ha infine anche una valenza turistica, esprimendo una sua naturale connotazione di grande attore sul territorio veneto e per la città di Vicenza, allargando e diversificando la variegata e molteplice offerta culturale nella Regione del Veneto (ricordiamo prima nella classifica turistica nazionale), integrando così la conoscenza delle opere palladiane, a loro volta caratterizzanti soprattutto il territorio vicentino, costruendo in questo modo un'esperienza per il visitatore significativa e importante. Quindi, da veronese e da veneto, dichiaro il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Scusate, colleghi, tanto è l'ultima votazione. Siccome vedo che numerose postazioni presentano problemi tecnici, annullo la votazione. Prima di procedere a una nuova votazione, se persistono problemi tecnici, vi invito a segnalarli per tempo.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALOISIO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'omicidio di Giulia Cecchettin è un ulteriore tragico episodio di cronaca nera che ha profondamente scosso il nostro Paese. Ebbene, non possiamo e non dobbiamo ignorare l'orrore di queste tragedie, che sempre e in tutte le società si ripetono. È una questione che riguarda tutti noi, indipendentemente dal genere, dall'età, dall'appartenenza culturale, religiosa o politica.

Ogni femminicidio è un grido disperato che squarcia il tessuto stesso della nostra umanità, ma anche un richiamo all'azione e alla consapevolezza che non possiamo ignorare. Mi chiedo: la violenza ha sempre origine da un maschio? No, non è così. Il femminicidio fa parte dell'umanità e si è accentuato con l'evoluzione del cambiamento antropologico avvenuto nel Sessantotto, con il movimento culturale del femminismo, quando le donne hanno iniziato le proprie battaglie per affermarsi nella società.

Ogni donna uccisa è un mondo di speranze e di sogni infranti. È una pagina stracciata al libro della vita, è una pugnalata al petto della nostra comunità, che piange e si chiede disperatamente: perché? Forse è il risultato di una cultura che non solo tollera, ma talvolta giustifica anche la dominazione e l'abuso.

Sicuramente, è il sintomo di una disuguaglianza radicata che permea le nostre istituzioni, le nostre relazioni, le nostre coscienze; ma soprattutto è il sintomo di un sistema che non garantisce a tutti i nostri concittadini la piena dignità e libertà, sancite dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale,

secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso.

Ritengo che l'educazione giochi un ruolo fondamentale in questa trasformazione. Anche se la famiglia deve permettere il passaggio da un ambiente posizionale ad un ambiente emozionale, la scuola riveste un ruolo importante. Ha il dovere di favorire le condizioni perché si attui il passaggio dall'amore incondizionato familiare all'amore condizionato della società.

L'educazione emotiva non è altro che l'acquisizione degli elementi di vita conviviale attraverso la conoscenza. Ma dove sono le scuole? Dove sono le scuole aperte a tutti a tempo pieno? Questi luoghi dove avviene lo sviluppo sociale, culturale e umano? Sono state distrutte dagli anni '80 in poi, rendendoci sudditi di una sottocultura dominata anche dalle mafie, che hanno alimentato un disagio giovanile che spesso sfocia in atti criminosi: femminicidi, criminalità comune e stupri di gruppo.

Ma qual è il ruolo dello Stato? A costo zero abbattere, non oggi, non domani, ma ieri le differenze di trattamento economico di genere. Inoltre, bisogna permettere alla donna di lavorare, anzitutto costruendo nuovi asili nido.

Dunque ribadisco ancora una volta, nella sacralità di quest'Aula, la necessità di istituire l'educazione emotiva nelle scuole, come già feci lo scorso 12 ottobre in un intervento di fine seduta e anche in un'interrogazione. Annuncio che sto lavorando ad un disegno di legge in materia

Onorevoli colleghi, termino con i versi pubblicati dal padre di Giulia, Gino Cecchettin, su Facebook: «L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce, non ferisce il cuore. L'amore vero non picchia, non urla, non uccide.». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Aloisio. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo votato diversi ordini del giorno, alcuni anche all'unanimità, con i quali il Parlamento ha impegnato il Governo e anche sé stesso ad adottare un'iniziativa legislativa esattamente su questo argomento. Ricordo all'Assemblea che nella Convenzione di Istanbul, che abbiamo ratificato, c'è un articolo dedicato proprio all'educazione, quindi direi che ci sono tutti gli elementi per proseguire alacremente e velocemente.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 30 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,51).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a*) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; *b*) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 ([782](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(*Autorizzazione alla ratifica*)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con

allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;

b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022 ([857](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022, di seguito denominato « Trattato ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del Trattato stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021 ([865](#))

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti da quota parte delle spese di cui agli articoli 4 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 64.277 annui a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese di cui ai medesimi articoli 4 e 10, pari a euro 99.220 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 ([860](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 ([862](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021, di seguito denominato « Accordo ».

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'ENAC provvede alle attività di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15, e 23 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 24 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021 ([872](#))

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede alle attività di cui agli articoli 5, 7, 8, 22, 24, 25, 26, 27 e 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 30 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 ([861](#))

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza ([821](#))

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. Il Teatro Olimpico di Vicenza è dichiarato monumento nazionale.

Art. 2.

Approvato

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 782

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto che non sono previste riunioni aggiuntive dell'Organo esecutivo rispetto a quelle stabilite dal Piano di lavoro della Convenzione.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 857

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 865

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza5 parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 860

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

con riferimento all'articolo 9 dell'Accordo, viene fatto presente che l'Accordo sui servizi aerei con allegata tabella delle rotte, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con accordo emendativo fatto a Roma il 16 aprile 2012, ratificato con legge n. 79 del 16 maggio 2017, tuttora vigente, prevede già, all'articolo 6, l'esenzione dai dazi doganali, da altri diritti e da qualsivoglia onere fiscale per tutte le dotazioni di bordo ivi indicate. Si conferma quindi che tale regime fiscale è già applicato a legislazione vigente; in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in materia di opportunità commerciali, e dei successivi articoli 10, in materia di oneri d'uso, 12, in materia di statistiche, 13, concernente la sicurezza aerea (*safety*), e 14, concernente la sicurezza dell'aviazione (

security), si conferma che da tali attività non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

relativamente all'articolo 22 dell'Accordo, che istituisce un Comitato Congiunto composto da rappresentanti delle parti, come affermato nella relazione tecnica, viene confermato che per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si precisa, altresì, che, da un punto di vista organizzativo, le spese di funzionamento del Comitato saranno rispettivamente a carico delle Istituzioni dell'Unione europea e del Qatar (in base al principio dell'alternanza delle sedi), mentre rimarranno a carico dei Paesi aderenti all'Accordo in esame le spese relative al trattamento di trasferta, cui l'ENAC - come sopra evidenziato - è in grado di provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente sul bilancio dell'Ente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

con riferimento all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che, in caso di eventuali oneri derivanti dalla composizione delle controversie e arbitrato - che in linea teorica graverebbero sul Qatar da una parte e sull'Unione europea e ciascuno degli Stati membri dall'altra - cui non sia possibile fare fronte nei limiti delle risorse finanziarie stanziate a legislazione vigente, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 862

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10 dell'Accordo, viene confermato quanto affermato nella relazione tecnica;

in merito alle attività poste a carico dell'ENAC, di cui agli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Accordo, viene confermato che da esse non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'ENAC è in grado di far fronte a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'Ente;

in relazione all'articolo 23 dell'Accordo, viene confermato che al Comitato misto per l'Italia parteciperà il personale dell'ENAC, con oneri a carico del bilancio dell'Ente. Si conferma, pertanto, che l'ENAC è in grado di provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 872

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 861

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 821

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostaivo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Minasi, Monti, Morelli, Murelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Speranzon.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Naturale, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento; Valente, per

partecipare a un incontro istituzionale; Casini, Gelmini e Silvestro, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 3a Commissione permanente (Affari esteri e Difesa), nella seduta del 23 novembre 2023, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione sul conflitto tra Hamas e lo Stato d'Israele insorto a seguito dell'attacco del 7 ottobre 2023 (*Doc. XXIV*, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

Sono state trasmesse alla Presidenza le seguenti risoluzioni della 4a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvate nella seduta del 22 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento:

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023) 533 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 11);

sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 234 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 12);

sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli e che abroga la direttiva 2009/48/CE (COM(2023) 462 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 13).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della giustizia

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

(presentato in data 28/11/2023)

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Zullo Ignazio, Zaffini Francesco, Berrino Gianni, Mancini Paola, Satta Giovanni, Spinelli Domenica, Petrenga Giovanna, Sigismondi Etelwardo, Cosenza Giulia, Fallucchi Anna Maria, Rosa Gianni, Farolfi Marta, Rapani Ernesto, Zedda Antonella, Della Porta Costanzo, Liris Guido Quintino, Iannone Antonio

Modifiche all'allegato di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai "non medici" e istituzione della Scuola di Specializzazione in Igiene Applicata alla Sanità Pubblica (950)

(presentato in data 24/11/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate (902)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

9^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Centinaio Gian Marco, Sen. Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicoltura (850)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2^a Commissione permanente Giustizia, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023);

10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Romeo Massimiliano ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti economici accessori collegati al costo della vita (930)

previ pareri delle Commissioni 1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 28/11/2023).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

previ pareri delle Commissioni 2^a Commissione permanente Giustizia, 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4^a Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5^a Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6^a Commissione permanente Finanze e tesoro, 8^a Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione

C.1458 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 28/11/2023).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso il documento concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516 final), approvato, nella seduta del 16 novembre 2023, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (Doc. XVIII-bis, n. 18) (Atto n. 303).

Il predetto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro dell'istruzione e del merito, con lettera del 28 novembre 2023, ha trasmesso - per

l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 - lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni in merito ai criteri e agli *standard* di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validità dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (n. 98). Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione alla dottoressa Antonietta D'Amato, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera pervenuta in data 23 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta dalla SIMEST S.p.A., quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XXXV-bis*, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, trasmissione di atti

Il Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con lettera in data 27 novembre 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di dirigente generale della Direzione generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della Giustizia

amministrativa, al dottor Marcus Giorgio Conte.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 22, 23, 24, 27 e 28 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Società per Azioni (IPZS S.p.A.) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 145*);

di CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 146*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 147*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione ENPAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 148*);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 9^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 149*);

dell'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 150*);

della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 151*);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 10^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 152*);

dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica Francesco Severi (INdAM) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 153*).

Regioni e province autonome, trasmissione di atti

Con lettera in data 28 novembre 2023, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 27 novembre 2023, n. 63, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Magomadas e la nomina del dottor Giampaolo Alessandro Satta a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 11 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 16 al 19 ottobre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione della rete d'informazione contabile agricola in una rete d'informazione sulla sostenibilità agricola, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 237*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista della decisione del Parlamento europeo e

del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 238*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2017/2403 e (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 239*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 240*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto, alla 1a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 241*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2024, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 242*);

risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2023 dell'Unione europea per l'esercizio 2023 - Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici, tra cui l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento del settore industriale della difesa e del regolamento europeo sui chip, alla 3a, alla 4a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 243*);

risoluzione sulla relazione 2022 della Commissione sul Montenegro, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 244*);

risoluzione sui recenti sviluppi nel dialogo Serbia-Kosovo, tra cui la situazione nei comuni nel nord del Kosovo, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 245*);

risoluzione sugli spregevoli attacchi terroristici di Hamas contro Israele, il diritto di Israele di difendersi in linea con il diritto umanitario e internazionale e la situazione umanitaria a Gaza, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 246*);

risoluzione sullo Stato di diritto a Malta sei anni dopo l'assassinio di Daphne Caruana Galizia e sulla necessità di proteggere i giornalisti, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 247*).

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 21 novembre 2023, ha inviato il testo di 8 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dall'8 al 9 novembre 2023, trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sui dati), alla 4a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 248*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 249*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 250*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il

funzionamento del punto di accesso unico europeo, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 251*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 252*);

risoluzione sulla posizione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 253*);

risoluzione sulla posizione riguardante la proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 254*);

risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Madagascar e del relativo protocollo di attuazione (2023-2027), alla 3a, alla 4a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII, n. 255*).

Mozioni

TERZI DI SANT'AGATA, SENSI, PELLEGRINO, SCURRIA, SATTA, MATERA, SALVITTI, ZEDDA, MENIA - Il Senato,

premesso che:

le elezioni presidenziali in Bielorussia del 9 agosto 2020 non sono state né libere né corrette, non hanno rispettato in alcun modo gli *standard* delle elezioni democratiche e Alexander Lukashenko ha ostacolato il monitoraggio elettorale internazionale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

conseguentemente, gli Stati membri della UE non hanno riconosciuto i risultati delle elezioni;

i brogli elettorali dell'agosto 2020 hanno provocato massicce proteste pacifiche in tutto il Paese, a cui il regime bielorusso ha risposto con una repressione senza precedenti che ha portato a decine di migliaia di arresti arbitrari e migliaia di condanne a seguito di processi farsa;

secondo le stime più recenti vi sono almeno 1.500 prigionieri politici nelle carceri bielorusse, tra i quali il premio Nobel per la pace Ales Bialiatski, condannato a 10 anni di carcere, i candidati presidenziali dell'opposizione non autorizzata Siarhei Tsikhanouski e Viktor Babaryka, rispettivamente a 18 e 14 anni, e uno dei principali membri dell'opposizione, Maryia Kalesnikava, condannata a 11 anni di carcere;

le condizioni dei centri di detenzione bielorusi sono disumane: maltrattamenti e torture, comprese violenze sessuali, nonché settimane di isolamento in celle minuscole dove ai detenuti è negata qualsiasi cosa, anche minima, e senza alcuna possibilità di contatto con l'esterno, nemmeno con i familiari;

la Bielorussia supporta la Russia nella guerra di aggressione lanciata il 24 febbraio 2022 contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale;

l'Unione europea è diventata il principale e necessario rifugio per il movimento democratico bielorusso in esilio, con in particolare Lituania e Polonia che stanno fornendo i maggiori sostegni umanitari;

l'Unione europea e il movimento democratico bielorusso condividono gli stessi valori: il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'universalità dei diritti umani e dello Stato di diritto; secondo l'atlante delle lingue del mondo in pericolo dell'UNESCO, la lingua bielorussa è considerata a rischio;

considerato che:

il regime bielorusso è coinvolto in uno dei più efferati crimini di guerra: la deportazione in Russia e Bielorussia di bambini ucraini per cui, il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso un

mandato di cattura nei confronti del presidente Vladimir Putin e della commissaria russa per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova;

il Parlamento europeo ha condannato, con una risoluzione del 15 giugno 2023, "i trasferimenti forzati all'interno dei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia, le deportazioni illegali in Russia e Bielorussia, le adozioni illegali e i tentativi di rieducazione" e denunciato, con una seconda risoluzione del 23 settembre 2023, "il trasferimento illegale di oltre 2.150 minori, anche orfani, dai territori ucraini occupati dalla Russia a 'campi ricreativi' in Bielorussia, dove sono sottoposti a russificazione e indottrinamento";

il 5 luglio 2023 la presidente Sviatlana Tsikhanouskaya ha avuto incontri a Roma con il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il vice Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e i 61 senatori e deputati che hanno aderito all'intergruppo parlamentare "Amici del popolo bielorusso", presieduto dal sen. Sensi e dall'on. Quartapelle, partecipando inoltre ad un'audizione in seduta congiunta delle Commissioni 3a e 4a del Senato;

il 7 novembre 2023, si è tenuta a Berlino, nel Parlamento federale tedesco, il Bundestag, la conferenza internazionale "Sostenere la Bielorussia democratica attraverso il potere dei parlamenti", a cui hanno partecipato esponenti bielorussi e parlamentari di 15 Paesi europei, degli Stati Uniti, e per parte italiana il presidente della Commissione per le politiche dell'Unione europea del Senato, organizzata dalla Konrad-Adenauer-Stiftung in collaborazione con l'ufficio di Sviatlana Tsikhanouskaya e con il sostegno della Heinrich-Böll-Stiftung, della Friedrich Ebert Stiftung e della fondazione Friedrich Naumann;

l'8 novembre 2023 il Bundestag ha adottato una risoluzione di sostegno all'opposizione democratica della Bielorussia e in particolare al Gabinetto unito di transizione guidato da Sviatlana Tsikhanouskaya;

le numerose iniziative intraprese dal Gabinetto unito di transizione, creato da Sviatlana Tsikhanouskaya il 9 agosto 2022 con l'obiettivo di opporsi ad Alexander Lukashenko, dimostrano la percorribilità di un'alternativa democratica al regime dittoriale in Bielorussia, impegna il Governo:

1) a continuare ad impegnarsi, in tutte le rilevanti sedi europee e internazionali, affinché si adottino misure volte a far sì che il regime bielorusso ponga fine alla repressione, proceda al rilascio di tutti i prigionieri politici, indica elezioni libere ed equi sotto il monitoraggio dell'OSCE;

2) a promuovere con forza, a livello europeo, il mantenimento dell'attuale quadro sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Bielorussia (applicato finora ad un totale di 233 individui e 37 entità) che passa dal congelamento dei beni, al divieto di effettuare scambi commerciali con le imprese UE e al divieto di viaggio e transito nei territori della UE;

3) a chiedere in seno alle istituzioni europee un'intensificazione delle sanzioni già in vigore, espandendole al settore economico, in particolare per quanto riguarda i canali di finanziamento del regime bielorusso, intervenendo per evitare l'elusione del vigente regime sanzionatorio;

4) a sostenere l'integrazione della società civile e delle forze democratiche bielorusse nel programma di partenariato orientale della UE, attualmente in fase di adattamento da parte del Servizio europeo per l'azione esterna;

5) a condannare con fermezza il processo di russificazione imposto dal Cremlino, del tutto inaccettabile e contrario alle norme nazionali ed internazionali per la tutela dei diritti umani;

6) a sostenere gli ex prigionieri politici e i loro familiari, in stretta collaborazione con la diaspora bielorussa, assicurandone la protezione in Italia e a livello europeo;

7) a denunciare il decreto di Lukashenko del 7 settembre 2023 per il blocco del rilascio di passaporti ai cittadini bielorussi che vivono all'estero;

8) a prevedere speciali documenti di viaggio per i cittadini bielorussi che hanno il diritto di risiedere in Italia e che sono stati privati del passaporto bielorusso.

(1-00078)

Interrogazioni

TAJANI, MANCA, BASSO, LOSACCO, PARRINI, ROJC, GIACOBBE, LA MARCA, RANDO, D'ELIA, MARTELLA, VALENTE, IRTO, SENSI, FURLAN, ZAMBITO, ZAMPA, VERINI, CAMUSSO, FINA, MALPEZZI, ROSSOMANDO, GIORGIS, MISIANI, NICITA, DELARIO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", ha previsto l'introduzione di principi di semplificazione della normativa fiscale per il settore *no profit*;

in particolare, in coerenza con le disposizioni del codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) la legge delega ha previsto: a) la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario anche con riferimento alla normativa fiscale riguardante gli enti del terzo settore e quelli non commerciali, assicurando il coordinamento con le altre disposizioni dell'ordinamento tributario nel rispetto dei principi di mutualità, sussidiarietà e solidarietà (art. 2, comma 1, lett. *d*), numero 3); b) l'introduzione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni in materia di terzo settore, adottate in attuazione della riforma del terzo settore (art. 6, comma 1, lett. *g*); c) la razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del terzo settore, anche per semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale (art. 7, comma 1, lett. *g*); d) la semplificazione e la razionalizzazione dei regimi agevolativi previsti in favore dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali e dei diversi regimi di deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali disposte in favore degli enti che svolgono o promuovono la ricerca scientifica (art. 9, comma 1, lett. *l*);

in attuazione della legge delega, il 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;

l'articolo 2 del citato schema di decreto legislativo prevede, per il 2024, una riduzione lineare di 260 euro sulle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori ai 50.000 euro. Tra le voci di spesa che non potranno essere portate in detrazione rientrano anche le erogazioni liberali;

tal intervento appare in palese contrasto con quanto previsto dalla disciplina del codice del terzo settore che all'art. 83, comma 1, prevede la possibilità del contribuente di detrarre dall'imposta loda sul reddito un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato;

le ultime stime sulle donazioni riportano un *trend* in crescita (incremento del 5 per cento dei donatori e del 40 per cento del valore della donazione in tre anni), dimostrando come l'incremento della quota di detrazione dal 26 al 30 per cento abbia avuto un effetto volano sulle donazioni;

dalla relazione tecnica dello schema di decreto emerge che l'impatto complessivo dell'intervento sulle detrazioni ammonta a circa 243 milioni di euro a valere sui circa 4 miliardi di euro previsti della revisione dell'aliquota IRPEF;

anche in considerazione del numero limitato di contribuenti con tassazione positiva che si avvalgono delle detrazioni (circa il 2 per cento), l'effettiva capacità di fare cassa tagliando le detrazioni sulle donazioni appare estremamente limitata, a fronte di un segnale molto negativo per il terzo settore che proprio nelle agevolazioni fiscali per il contribuente trova un importante strumento di raccolta fondi, si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a procedere al taglio delle detrazioni previste dalla legislazione vigente in relazione alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore; se siano state attentamente valutate le ricadute negative di tale decisione, in particolare sull'operatività degli enti del terzo settore, che dalle donazioni volontarie traggono importanti risorse per svolgere le attività *no profit* particolarmente rilevanti per il tessuto sociale del nostro Paese;

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione escludendo dallo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 88), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari competenti, le erogazioni liberali dalla voce di spese che non potranno essere portate in detrazione da

parte dei contribuenti per il 2024;

come intenda proseguire nell'attuazione della delega fiscale conferita con specifico riferimento al regime del terzo settore, per semplificare e razionalizzare il sistema tributario e la disciplina dell'IVA.
(3-00800)

MALPEZZI, D'ELIA, ALFIERI, BASSO, BAZOLI, CAMUSSO, CRISANTI, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, LA MARCA, MARTELLA, MISIANI, NICITA, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMPA - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

la Commissione europea, in sede di valutazione della proposta di revisione del PNRR, ha approvato una modifica del *target* finale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riducendone il numero da 264.480 a 150.480: un taglio che impoverisce il carattere sociale del piano e aumenta il divario sociale tra Nord e Sud;

fonti di Governo hanno sottolineato che la rimodulazione "si è resa necessaria per la crescita dei costi delle materie prime di almeno il 50 per cento rispetto alle stime del 2021 e perché la Commissione non ha ritenuto ammissibili gli interventi di messa in sicurezza, di demolizione e ricostruzione, nonché i centri polifunzionali, selezionati nel 2021-2022 dal precedente Governo";

inoltre, sempre secondo fonti del Governo, la Commissione non avrebbe riconosciuto ammissibili le spese per l'avvio della gestione del servizio, operando un taglio di 900 milioni di euro;

il Governo, nonostante il taglio evidente al *target* suddetto, che fa seguito a una rimodulazione prevista nella prima revisione del PNRR, rende noto che "non sarà definanziato nessun intervento già aggiudicato". In particolare, assicura che continuerà a investire in asili nido con un primo piano asili da circa 530 milioni di euro, previsto dalla legge n. 162 del 2023, di cui 300 milioni di risorse nazionali e 230 milioni che il Governo assume di reperire dai fondi ancora disponibili già destinati al raggiungimento di obiettivi, *target* e *milestone* del PNRR, nonché dal fondo sviluppo e coesione, le cui modalità sono disciplinate dalla suddetta legge e con il quale il meccanismo dell'assegnazione dei fondi passa dagli accordi di coesione tra Stato e singola Regione;

secondo le stime pubblicate sul quotidiano "la Repubblica", tali risorse consentiranno di creare circa 20.000 nuovi posti, un quinto di quelli persi a causa della rimodulazione;

successivamente, sempre secondo fonti del Governo, sarà adottato un secondo piano asili, anche grazie alla possibilità di utilizzare i circa 900 milioni di euro di risorse nazionali rimodulate da altri piani di edilizia scolastica, che la Commissione ha ammesso a finanziamento nell'ambito del PNRR;

considerato che:

il "piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" rientra nella missione 4 del PNRR, con il fine di raggiungere l'obiettivo europeo della copertura del 33 per cento dei servizi educativi per la prima infanzia. La dotazione finanziaria prevista è di circa 3 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi destinati al potenziamento delle infrastrutture dedicate ai bambini tra 0-2 anni e 600 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture destinate ai bambini tra 3-5 anni. I soggetti attuatori ammissibili sono Comuni, Unione di Comuni e proprietari di edifici pubblici adibiti ad asili nido o scuole di infanzia;

tre bambini su quattro, in Italia, non possono andare all'asilo nido, con punte che nella fascia 0-2 anni arrivano vicine al 90 per cento, in particolare nel Sud e nelle isole;

è quindi, a giudizio degli interroganti, paradossale che proprio il Governo Meloni, che dei sostegni alla famiglia ha fatto una "battaglia di bandiera", debba annunciare che il piano asili del PNRR verrà ulteriormente rimodulato. Si tratta di un problema enorme, perché la carenza di asili è ormai strutturale: nel 2002, l'Unione europea aveva fissato al 33 per cento il tasso di copertura da raggiungere entro il 2010. Dopo il COVID l'obiettivo è stato portato al 50 per cento entro il 2030: l'Italia è ferma al 26,9 per cento. Nei piani del PNRR sarebbe stato raggiunto il 45,5 per cento nel 2025, ma il traguardo è destinato a slittare ancora, mentre Spagna e Francia sono molto più avanti nel raggiungimento degli obiettivi;

oggi molte Regioni sono lontanissime dagli obiettivi europei, a iniziare dalla Campania, che oggi riesce ad accogliere negli asili nido solo l'11,7 per cento (dato ISTAT) dei bambini della fascia 0-2

anni, la percentuale più bassa in Italia; tutti i bambini hanno diritto all'asilo nido, soprattutto nelle aree marginali. È ormai ribadito da tutte le indagini come gli investimenti precoci nella prima infanzia siano quelli a maggiore ritorno tra gli investimenti nello sviluppo umano. La frequenza al nido è uno dei mezzi più efficaci per combattere la povertà educativa, prevenire i bassi rendimenti scolastici e contrastare la dispersione scolastica, Inoltre, la presenza ai nidi favorisce la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, che dipende in modo considerevole dell'accessibilità dei servizi educativi per la prima infanzia; il PNRR consiste in un insieme di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 e si inserisce all'interno del programma "Next Generation EU", l'insieme di 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica, per favorire la crescita e ridurre le disuguaglianze;

durante l'emergenza COVID-19, infatti, i divari e le disuguaglianze si sono allargati e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto; il PNRR rappresenta un'opportunità di finanziamento fondamentale per i diritti dell'infanzia;

precisato che l'ISTAT, auditato al Senato presso le Commissioni congiunte 5a (Programmazione economica, bilancio) e 4a (Politiche dell'Unione europea) sull'esame della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, ha dichiarato che l'incremento dei prezzi delle costruzioni dal 2021 ad oggi è stato solo del 12 per cento e sono positive le prospettive per i mesi futuri,

si chiede di sapere:

come il Ministro intenda procedere con la rimodulazione del piano;

quale sia la lista ufficiale dei progetti che saranno mantenuti, con i dettagli, ovvero numero posti per progetto, finanziamento e luogo di esecuzione;

quando saranno emanati i decreti con la previsione degli interventi da finanziare con il piano previsto dalla legge n. 162 del 2023;

se non ritenga che gli ulteriori 900 milioni di euro, annunciati con il secondo piano asili, vengano assegnati con l'obiettivo di sopperire ai progetti tagliati, al fine di evitare che alcuni territori vengano penalizzati e che le disuguaglianze aumentino.

(3-00801)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

RANDO, MALPEZZI, BAZOLI, CAMUSSO, DELRIO, FURLAN, GIACOBBE, LA MARCA, ROJC, SENSI, VERDUCCI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'ambito dei procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983, particolare delicatezza assumono quelli connessi, in diversa misura, a procedimenti di tipo adottivo;

in particolare, le disposizioni legislative in materia distinguono, in questo ambito, l'ipotesi dell'affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, di cui al titolo I-*bis* della legge n. 184 del 1983, dall'ipotesi dell'affidamento preadottivo conseguente alla definitiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge; in tal caso, come disposto dall'articolo 11, ultimo comma, una volta intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il minore non può essere tardivamente riconosciuto e restano sospesi (estinguendosi una volta intervenuta la sentenza di adozione definitiva) eventuali giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;

accanto a tali istituti, la giurisprudenza ne ha identificato un terzo, il cosiddetto affido a rischio giuridico, conseguente all'adozione da parte del giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge, a mente del quale il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo "ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore", ivi compreso "il collocamento temporaneo presso una famiglia";

esiste dunque nel nostro ordinamento una pluralità di ipotesi nelle quali si può configurare la concorrente presenza di una famiglia che concretamente si prenda cura del minore secondo le indicazioni ricevute dal giudice e della famiglia di origine, con la quale il legame giuridico non si è ancora interrotto; ciò è particolarmente evidente nel caso del cosiddetto affido a rischio giuridico, che

ben può convivere con procedimenti di adottabilità ancora in corso, ovvero con dichiarazioni di adottabilità ancora non definitive;

in tali ipotesi, la tutela dell'interesse del minore richiede particolare cautela e accertamenti complessi che, inevitabilmente, coinvolgono in maniera significativa la famiglia affidataria;

il riconoscimento e la tutela della peculiare posizione della famiglia affidataria e dell'interesse del minore alla tutela della continuità affettiva rispetto alla stessa sono stati peraltro assicurati (con specifico riferimento al collocamento in affido del minore temporaneamente privo di idoneo ambiente familiare) dalla legge n. 173 del 2015;

la giurisprudenza ha recentemente esteso la tutela della posizione della famiglia affidataria, specie in relazione al suo necessario coinvolgimento nei procedimenti giurisdizionali volti all'accertamento dell'interesse del minore e all'adozione dei provvedimenti conseguenti, anche all'ipotesi del cosiddetto affido a rischio giuridico, come ad esempio, da ultimo, nel caso di cui all'ordinanza della prima sezione civile della suprema Corte di cassazione n. 36092 del 2022;

ancor più di recente, la consapevolezza dell'estrema delicatezza dell'impatto sulla concreta condizione del minore e del suo superiore interesse dell'intreccio tra relazioni di carattere familiare che si susseguono nel tempo, tipiche delle diverse fattispecie adottive, ha indotto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2023, a temperare la rigidità della previsione relativa alla rescissione di ogni legame con la famiglia di origine, consentendo, sempre e soltanto ove ciò corrisponda all'interesse del minore, a seguito di una valutazione in concreto da parte del giudice, il mantenimento di una "relazione socio-affettiva" con taluni componenti della famiglia di origine e segnatamente "con chi in passato ha intessuto con il minore relazioni positive, che hanno rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria";

in un ambito così complesso, e attinente alla più intima sfera dell'identità personale, relazionale e affettiva del minore, il ruolo dei giudici nella valutazione in concreto dell'interesse del minore assume tratti di peculiare delicatezza, peraltro coerenti con la posizione di indipendenza, terzietà e imparzialità che la Costituzione riconosce e garantisce all'ordine giudiziario;

la cronaca giudiziaria riporta con frequenza notizie relative a casi specifici, nei quali la valutazione dell'interesse del minore è al centro di conflitti talora molto aspri come risulta, a mero titolo di esempio, e con la deferenza che è dovuta ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, dalla vicenda relativa all'affidamento preadottivo del piccolo D. a seguito del suo abbandono da parte della famiglia biologica, avvenuto con modalità tali da comprometterne l'integrità fisica e mettendone a repentaglio la stessa sopravvivenza, recentemente portata alla luce dalla stampa locale siciliana e da quella nazionale;

in tali casi, proprio in relazione con il contesto conflittuale, i provvedimenti giudiziari non dovrebbero essere caratterizzati da rigidità eccessive e muovere, sempre e in ogni caso, dalla valutazione in concreto del superiore interesse del minore, oltre che da una valutazione che tenga conto dei diversi contesti familiari, ovvero un ambiente "disfunzionale" della famiglia di origine biologica in cui si può trovare a vivere il minore in caso di allontanamento dalla famiglia affidataria, capace, invece, di fornire le cure e l'assistenza necessarie per una sua crescita sana;

appare pertanto necessario e urgente valutare lo stato di applicazione delle disposizioni richiamate, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 22 della legge n. 184 del 1983 e, correlativamente, il grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore nei procedimenti relativi a fattispecie in cui ancora persista una concorrenza di posizioni tra la famiglia collocataria o affidataria e la famiglia di origine, in generale, e con specifico riferimento al fatto riportato, che a parere degli interroganti non sembra assicurare la stabilità e la continuità delle relazioni affettive del minore e quindi il suo preminente interesse,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in relazione alle questioni esposte in generale e nel caso specifico e se sussistano elementi che possano rilevare un eventuale mancato rispetto dell'interesse preminente del minore;

se non ritenga opportuna la costituzione di un osservatorio sullo stato di attuazione della disciplina dei

procedimenti di collocamento *extra* familiare del minore, in relazione al grado di effettività della tutela del superiore interesse del minore assicurato in tale sede, nonché di valutare, all'esito dei lavori dell'osservatorio, l'opportunità di avviare (in costante sinergia con il Parlamento e con tutte le forze politiche ivi rappresentate) iniziative legislative rivolte a implementare e integrare il quadro normativo, al fine di garantire la migliore e costante tutela del superiore interesse del minore in armonia con il quadro costituzionale e la giurisprudenza delle supreme Corti interne e sovranazionali.

(3-00802)

[CRISANTI](#), [LORENZIN](#), [LA MARCA](#), [GIACOBBE](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [TAJANI](#), [DELARIO](#), [NICITA](#), [ALFIERI](#), [ZAMPA](#), [FURLAN](#), [MARTELLA](#), [ROJC](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 16 ottobre 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (Atto del Governo n. 90);

l'articolo 5 introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che va a sostituire il regime attualmente vigente in favore dei medesimi lavoratori previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, con il presunto obiettivo del Governo di "incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese";

in realtà, lo schema di decreto legislativo ha generato molta confusione e preoccupazione nei connazionali residenti all'estero, in ragione del fatto che le modifiche apportate alla disciplina vigente sono state adottate in modo inatteso, in assenza di una vera e propria delega rintracciabile nella legge n. 111 del 2023 e con effetti retroattivi, andando quindi a colpire migliaia di persone che hanno costruito e programmato il loro percorso di rientro in Italia, per di più senza prevedere un regime transitorio o altre forme di indennizzo per i soggetti coinvolti;

il Ministro dell'economia e delle finanze, rispondendo ad interrogazioni con risposta immediata in data 26 ottobre 2023, e come più volte riportato anche da diversi organi di stampa in interviste al Ministro e al viceministro Maurizio Leo, ha parlato di "fenomeni assolutamente da censurare" che motiverebbero tale misura. Fra questi: "il fatto che magari qualcuno rientrasse e prendesse residenza al Sud per avere una maggiore detrazione e poi non contribuisse allo sviluppo del Meridione, ma andasse a lavorare da qualche altra parte, oppure quelle pratiche elusive adottate da certi gruppi che, pur rimanendo nel proprio perimetro societario, trovavano il modo di suddividere il vantaggio tra il dipendente e il gruppo per metterlo a carico dello Stato", e ha sostenuto che, "dei 24.450 impatriati, i ricercatori e i docenti sono circa 1.200; gli altri sono top manager o manager o anche semplicemente delle persone che hanno sfruttato un'agevolazione che non è che non costi", ed ha, infine, ricordato "che l'effetto sulle casse dello Stato di questo regime agevolativo è valutabile in 1,3 miliardi di euro annui";

il viceministro Leo ha ribadito che la finalità dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo è quella di "colpire ulteriormente i diversi profili abusivi che nel corso degli anni si sono verificati";

considerato che:

lo schema di decreto legislativo rischia di far desistere, per sopravvenuta impossibilità dovuta al cambio di regime fiscale, una grossa fetta di concittadini (ricercatori, liberi professionisti, *manager*) dall'intento, fruttuoso per l'Italia, di rientrare nel nostro Paese apportando un notevole indotto economico e di conoscenze, aumentando così ancora la forbice fra espatriati e rimpatriati;

stando ai dati del rapporto ISTAT pubblicato a febbraio 2023, il saldo fra rimpatriati (75.000) ed espatriati (94.000) è negativo. Fra 2012 e 2021 i giovani fra i 25 e i 34 anni espatriati sono circa 337.000, di cui oltre 120.000 laureati. I coetanei rimpatriati nello stesso periodo sono 94.000, di cui 41.000 laureati (il 43,6 per cento circa). Dunque, come scrive l'ISTAT, "si può affermare che l'Italia abbia perso 79mila giovani laureati in dieci anni", un *trend* che questo provvedimento andrebbe quindi presumibilmente solo ad aggravare;

i dati pubblicati nel rapporto "Italiani nel mondo" 2023, realizzato dalla fondazione "Migrantes", dimostrano che le attuali agevolazioni previste per i lavoratori che rientrano in Italia dall'estero stanno funzionando: grazie a esse il numero dei rientri nel 2021 è raddoppiato, passando da una media di 2.000-3.000 all'anno ad oltre 6.500,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda pubblicare, e in che tempi, i dati relativi ai "profili abusivi" di lavoratori impatriati verificatisi "nel corso degli anni";

se intenda rendere noto su che basi sia stato conteggiato il costo di 1,3 miliardi di euro annui relativo al regime agevolativo per i lavoratori impatriati, a quanto ammontino effettivamente le sanzioni emesse dall'Agenzia dell'entrate nei confronti di italiani espatriati che avrebbero frodato il fisco nei termini descritti e quante sarebbero le persone che hanno dichiarato la propria residenza al Sud e invece risiedenti all'estero;

se abbia contezza del numero di persone in procinto di trasferirsi, ovvero di coloro che hanno già comprato un'abitazione o accettato un lavoro o avviato pratiche burocratiche inerenti, che in conseguenza del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati previsto dallo schema di decreto legislativo si troverebbero bloccate a metà strada, e a quanto ammonterebbe dunque il danno economico prodotto ai nostri concittadini in procinto di rimpatriare;

se abbia calcolato, infine, a quanto ammonterebbe il costo per il nostro Paese dovuto alla perdita d'indotto che i rimpatri porterebbero in dote.

(3-00803)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CASTIELLO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria è parte del corridoio scandinavo-mediterraneo del sistema di reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), compresa nella cosiddetta rete centrale dei collegamenti individuati e disciplinati dal regolamento (UE) n. 1315/2013;

ai sensi dell'art. 4 del regolamento la rete transeuropea dei trasporti "rafforza la coesione sociale, economica e territoriale dell'Unione e contribuisce alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, efficiente e sostenibile, aumenta i vantaggi per gli utenti e sostiene una crescita inclusiva", obiettivo raggiungibile tramite l'interconnessione con le linee regionali "sia per il traffico passeggeri che per quello merci, l'interconnessione tra le infrastrutture di trasporto per il traffico di lungo raggio, da un lato, e il traffico regionale e locale, dall'altro";

alla sezione I-infrastruttura del trasporto ferroviario l'art. 11, componenti dell'infrastruttura, il regolamento recita: "1. L'infrastruttura del trasporto ferroviario comprende in particolare: (...) c) stazioni lungo linee indicate nell'allegato I per il trasferimento di passeggeri all'interno del modo ferroviario";

sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato pubblicato il progetto di fattibilità tecnico-economica del lotto Romagnano-Buonabitacolo (fermata intermedia) della linea ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, scelta progettuale di RFI che è in palese contrasto con gli artt. 4 e 11 citati, in quanto tale fermata è localizzata in una posizione che non consente il trasferimento dei passeggeri sui treni circolanti sulla vicina e parallela linea Sicignano-Lagonegro, da interconnettere con la linea ad alta velocità, con coincidenze garantite e protette (ex regolamento (UE) 782/2021) tra treni regionali e treni ad alta velocità;

la linea Sicignano-Lagonegro è un'infrastruttura ferroviaria che serve 156.000 abitanti distribuiti in 58 comuni, ricadenti parte nella Basilicata meridionale e parte nella Campania nelle aree del Vallo di Diano e degli Alburni;

il piano per attuare il regolamento n. 1315 dovrebbe prevedere adeguate interconnessioni con la linea ferroviaria Sicignano-Lagonegro e a Romagnano con la Battipaglia-Potenza in modo da consentire la circolazione anche dei treni regionali veloci sulla tratta ad alta velocità da e per Lagonegro-Vallo di Diano-Romagnano-Potenza e Lagonegro-Vallo di Diano-Battipaglia,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la piena applicazione del regolamento (UE) n. 1315/2013 e i collegamenti ferroviari del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale.

(4-00860)

MAGNI - *Ai Ministri della cultura, del turismo e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: com'è noto nel settore dello spettacolo operano decine e decine di migliaia di lavoratori in condizioni

di particolare fragilità, spesso con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele; in particolare, rispetto ai 270.000 lavoratori a tempo determinato, alcuni sono impegnati solo saltuariamente nel settore, svolgendo pochissime giornate in un anno, e si contano oltre 22.000 lavoratori appartenenti alle fasce economiche più deboli, cioè con un reddito non superiore a 25.000 euro;

ferme le prerogative riservate alla contrattazione, la legge n. 106 del 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

alla legge delega è seguito l'annuncio, il 28 agosto 2023, dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo;

la bozza del testo del provvedimento prevede l'introduzione strutturale di un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo a talune condizioni, particolarmente stringenti ed escludenti di fatto per buona parte i lavoratori precari del settore;

in particolare, occorre essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 25.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda; l'aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo; non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015; infine non essere titolare di trattamento pensionistico;

nella versione all'esame l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive; inoltre, ai fini della durata dell'indennità di discontinuità non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione;

la misura giornaliera dell'indennità è calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente alla presentazione della domanda. L'indennità dovrebbe essere corrisposta in un'unica soluzione, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità telematiche indicate dall'INPS stesso, entro il 30 giugno di ogni anno a pena di decadenza;

considerato che:

la disciplina contenuta nello schema di decreto non esaurisce le istanze dei lavoratori dello spettacolo ma al contrario rappresenta, a parere dell'interrogante, una risposta parziale che esclude intere categorie di lavoratori e lavoratrici per i quali non sono previste a legislazione vigente adeguate misure di *welfare* che di certo non possono essere sostituite da una limitata forma di sostegno al reddito su cui solo una parte dei lavoratori discontinui potranno contare;

in particolare occorre intervenire compiutamente sul riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali; occorre altresì provvedere all'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza, non ritengano opportuno dare realmente attuazione alla legge delega n. 106 del 2022 e, nel rispetto delle prerogative proprie della contrattazione, prevedere idonee forme di tutela per i lavoratori che a vario titolo operano nel settore dello spettacolo.

(4-00861)

POTENTI, MURELLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai lavoratori della JSW spetta la cassa integrazione straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dall'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal decreto legislativo n. 185 del 2016, successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 244 del 2016;

il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha recentemente comunicato che esisterebbero le condizioni per l'avvio di un altro impianto siderurgico con un'altra impresa avente come soci la Metinvest e la Danieli, focalizzata sui "laminati piani", e che lascerebbe alla JSW il lavoro sui laminati lunghi e delle rotaie, consentendo il riassorbimento di 1.600 lavoratori della JSW e l'ulteriore assunzione di 700 lavoratori;

alla luce di questo piano di rilancio, i sindacati osservano con preoccupazione le difficoltà nella possibilità di rinnovo dello strumento della cassa in deroga la cui scadenza è prevista per il 7 gennaio 2024,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile attivarsi per dare una risposta positiva alle richieste di disporre le necessarie risorse per finanziare il rinnovo della cassa integrazione straordinaria in deroga dei lavoratori della JSW in attesa della conclusione del piano di rinascita della siderurgia tra Metinvest e Danieli.

(4-00862)

SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

un *provider* per la formazione ai sensi e per effetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, si configura come un ente terzo che viene autorizzato da un consiglio nazionale di un ordine professionale a erogare attività di formazione per il rilascio dei crediti formativi professionali;

taли crediti, come noto, sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale per gli iscritti agli ordini territoriali di quella categoria su tutto il territorio nazionale;

l'autorizzazione come *provider* prevista dal consiglio nazionale degli ingegneri, nello specifico, riveste i canoni di un vero e proprio accreditamento, essendo rilasciato ad una struttura solo a seguito di un rigoroso procedimento, in cui si vagliano numerosi requisiti tecnico-scientifici ed in cui si contemplano gli interessi corporativi con quelli pubblici, anche attraverso la previsione di un parere obbligatorio e, soprattutto, vincolante del Ministero della giustizia;

la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2011, recante "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede che la direzione e l'organizzazione dei corsi abilitanti e di aggiornamento per la prevenzione degli incendi sia affidata esclusivamente agli ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, alle autorità scolastiche o universitarie;

per erogare tale formazione, tipicamente rivolta ai professionisti del settore tecnico (ingegneri, architetti, eccetera), gli ordini professionali devono procedere, non essendo enti autonomi, sotto il controllo dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco, ai quali deve essere richiesta l'autorizzazione per l'espletamento, la partecipazione alla docenza e lo svolgimento degli esami finali;

i *provider* accreditati hanno conseguito l'accreditamento per attività quali la formazione professionale degli iscritti agli ordini professionali in tutto simile a quella della prevenzione degli incendi, ma sono esclusi dalla formazione per quest'ultima, nonostante attraverso il loro impiego verrebbero comunque rispettati e garantiti i principi di imparzialità, buon andamento e perseguitamento dell'interesse pubblico, oltre a quelli qualitativi, nell'espletamento dei corsi;

tal divieto appare alquanto arcaico, perché non al passo con l'evoluzione normativa sulla libera concorrenza, come stabilito, peraltro, dalla recente giurisprudenza europea ed italiana, che ha evidenziato che anche un ordine professionale non sempre va considerato come un ente pubblico, ma può essere qualificato alla stregua di un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 101 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, per esempio proprio nell'esercizio di attività quale quella della formazione, dovendo sottostare alle regole della concorrenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, con particolare riguardo al principio della tutela della concorrenza, inserire anche i *provider* accreditati, affiancandoli agli ordini e collegi professionali, tra i soggetti idonei ad erogare gli eventi formativi di prevenzione degli incendi previsti dal decreto ministeriale 5 agosto 2011, integrando tale disposizione normativa.

(4-00863)

POTENTI - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: la presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini ha proposto nei giorni scorsi di istituire il numero chiuso sulle iscrizioni per i licei cittadini "Cecioni" ed "Enriques" alle prese con l'"overbooking" di studenti e la carenza di aule;

il problema non è nuovo, ma la Provincia non è riuscita in questi anni a trovarvi una soluzione definitiva, limitandosi ad intraprendere alternative temporanee e che alla lunga si sono rivelate effimere, come l'utilizzo di alcuni locali commerciali nel quartiere di Porta a Mare;

nell'ambito dei finanziamenti coi fondi del PNRR è stato predisposto un intervento progettuale sull'immobile di via Calafati, che consiste nell'adeguamento sismico, funzionale ed energetico dell'edificio, finalizzato a garantire la massima sicurezza ed il massimo *comfort* all'utenza scolastica; in generale, sono stati stanziati 16 milioni di euro per la realizzazione di progetti relativi all'edilizia scolastica nella provincia di Livorno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative ritenga di intraprendere per scongiurare che il diritto allo studio dei giovani del territorio sia fortemente limitato dall'introduzione del numero chiuso, a causa di una carenza di aule nota già da anni.

(4-00864)

LA MARCA, GIACOBBE, FURLAN, RANDO, CAMUSSO, VERINI, NICITA, BASSO, MALPEZZI, TAJANI, LOSACCO, MARTELLA, ROJC, FINA, MANCA, VERDUCCI, ALFIERI, DELRIO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

nel marzo 2017, è stato firmato l'accordo quadro tra Italia e Canada per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, indispensabile per concludere gli accordi di dettaglio con le province e i territori canadesi, aventi esclusive competenze in materia;

a pochi mesi di distanza dalla firma dell'accordo quadro sono iniziati i contatti tra il Governo italiano e quello della Provincia del Québec, volti a definire un primo protocollo di intesa sulla materia, fortemente auspicato sia dai cittadini italiani residenti o presenti in quella provincia, che dai cittadini quebecchesi residenti in Italia;

l'*iter* procedurale per la definizione dell'intesa tecnica tra Italia e Québec per la conversione delle patenti di guida dovrebbe essere allo studio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le competenti autorità quebecchesi da oltre 5 anni;

nel 2019, la Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture ha esaminato la proposta di testo e relativi allegati, pervenuta da parte dell'autorità quebecchese, e ha provveduto ad inviare al Ministero degli affari esteri una nota con cui sono state espresse osservazioni sull'articolato, meritevoli di ulteriori approfondimenti tecnici e chiarimenti da parte delle autorità quebecchesi;

nel 2021, secondo quanto risulta agli interroganti, la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha ulteriormente formalizzato le richieste di chiarimenti da

presentare alle autorità quebecchesi, per il tramite del Ministero degli affari esteri. Chiarimenti necessari per la prosecuzione dei negoziati su diverse questioni, quali: l'applicazione dell'accordo quadro con il Canada, l'applicazione della convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del 1949, la restituzione delle patenti convertite ed altre questioni di ordine tecnico e procedurale;

dopo 5 anni dall'inizio delle relazioni e nonostante i diversi contatti intercorsi tra le autorità delle due parti, nonché le sollecitazioni avanzate a livello parlamentare dalla stessa prima firmataria del presente atto, non si è finora addivenuti ad alcuna conclusione, né risultano prospettate ipotesi temporali relative alla conclusione delle trattative;

facendo seguito ad una precedente interrogazione del 31 gennaio 2023 (4-00191), alla quale non è stata data risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano ricevuto dalle autorità quebecchesi riscontri relativi alla prosecuzione dei negoziati;

quali siano gli ostacoli tecnici che ancora impediscono di arrivare alla conclusione dell'intesa;

entro quanto tempo ritengano di poter definire il protocollo di intesa con il Québec, la cui prolungata conclusione sta suscitando notevoli disagi ad una platea sempre più larga di cittadini dei due Paesi interessati;

se non ritengano opportuno adottare iniziative per l'avvio dei contatti con le altre maggiori province del Canada, allo scopo di evitare che un eventuale impegno operativo di tipo lineare possa sommare ritardo a ritardo, comportando tempi incompatibili con le concrete esigenze di vita e di lavoro degli interessati;

se non ritengano altresì opportuno, anche in considerazione delle complesse trattative necessarie per il riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed altri importanti Paesi interessati da consistenti scambi economici, culturali e scientifici e da una forte mobilità con il nostro Paese, intraprendere le necessarie iniziative, affinché la lingua inglese venga nuovamente utilizzata dai cittadini canadesi residenti in Italia per sostenere l'esame di teoria e di guida.

(4-00865)

CUCCHI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da organi di stampa si è appresa la notizia relativa a inadempimenti del contratto di appalto, oltre a servizi non erogati e mancato controllo da parte della Prefettura, relativi alla gestione e al funzionamento del centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha analizzato il contratto di appalto per la gestione e ha evidenziato che quanto emerso delinea un quadro molto preoccupante;

il contratto di appalto include l'offerta tecnica, ovvero il documento con cui la società che partecipa al bando descrive i servizi e le attività che svolgerà nel centro;

nella documentazione si trovano le attività e i servizi proposti: dai servizi di mediazione linguistico-culturale all'orientamento legale, fino a laboratori teatrali e musicali, *cineforum* e attività ludico-motorie-sportive e ricreative;

organizzazioni umanitarie e per i diritti umani da tempo presentano documentazioni dettagliate sul mancato rispetto dei diritti fondamentali all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio e anche sull'opacità delle dinamiche di assegnazione dei servizi all'interno delle strutture;

le criticità sembrerebbero confermate dalla visita effettuata da una delegazione di soci e socie ASGI nel settembre 2023, dall'ultima visita del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e da tante altre organizzazioni della società civile che hanno monitorato il centro di Milano nell'ultimo anno;

considerato che:

nel contratto sono previsti "corsi di primo soccorso ed educazione alimentare" per i trattenuti, servizi di consulenza legale interna, oltre alla consegna di "cestini da viaggio" in caso di trasferimenti; e sarebbero presenti riferimenti ad accordi stretti con associazioni e organizzazioni non governative "esterne" per migliorare la vita dei trattenuti che risulterebbero mai effettivamente siglati;

quanto sopra indicato e previsto dal contratto è risultato non essere stato completamente o per nulla

attivato secondo quanto verificato durante la visita dell'ASGI lo scorso 12 settembre; la Prefettura è la stazione appaltante e l'amministrazione incaricata della vigilanza sull'operato dell'ente gestore e ha svolto 6 ispezioni nel corso dei tre anni di apertura del centro; da quanto segnala l'ASGI dai rilievi della Prefettura non emerge tuttavia alcuna verifica sul rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute nel centro, né alcun rilievo da parte dell'amministrazione riguardo alla corretta erogazione dei servizi previsti in offerta tecnica; la mancata erogazione di molti dei servizi previsti dal contratto comporta ricadute rilevanti sulle condizioni di vita e sui diritti delle persone trattenute nel centro, si chiede di sapere: se corrisponda al vero quanto esposto; quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per attuare procedure di verifica puntuale sulle procedure di erogazione dei servizi alla persona nell'ambito del sistema dei centri di permanenza per il rimpatrio; se la Prefettura o altri organi competenti abbiano verificato quanto esposto e denunciato dall'ASGI e da altre realtà della società civile e se corrisponda al vero che sia stata rilevata la falsità di alcuni documenti o comunque che alcune realtà del terzo settore siano state inserite a loro insaputa nei progetti e nelle convenzioni; se non ritenga ormai verificata, alla luce dell'ampia documentazione fornita dal mondo associativo indipendente e dall'evidenza dei casi di cronaca, l'incompatibilità tra i centri di permanenza per il rimpatrio e la tutela dei diritti umani.

(4-00866)

Risoluzioni in commissione

GASPARRI, LOTITO - La 6a Commissione,

premesso che:

l'imposta di soggiorno è un'imposta di carattere locale, applicata a carico di soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive e in territori classificati come "località turistica" o "città d'arte" o comunque in un comune nel quale tale imposta è in vigore. L'importo erogato non rimane alla struttura, ma da questa versato all'amministrazione comunale che lo investe nel settore turistico;

con legge 11 dicembre 1910, n. 863, si riconosce per la prima volta la facoltà di istituire una tassa di soggiorno ai Comuni italiani per i quali riveste particolare importanza nell'economia locale la presenza di stabilimenti idroterapici, il carattere di stazione climatica o balneare. Nel 1938 tale imposta viene estesa e applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico e rimaste in vigore fino al 1988;

l'imposta di soggiorno è stata nuovamente introdotta, limitatamente alla città di Roma, con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo i principi che la regolano a livello nazionale con decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 23;

l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, prevede che i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;

con l'introduzione del comma 1-bis del citato articolo, è stata introdotta l'opportunità, per i Comuni capoluogo di provincia che, in base alle rilevazioni statistiche, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, di applicare l'imposta di soggiorno fino all'importo massimo di 10 euro, mentre al comma 3 è sancita l'adozione di un regolamento nel quale è dettata la disciplina generale per l'attuazione dell'imposta di soggiorno;

la normativa in materia non ha previsto alcuna esclusione; si ritiene escluso, naturalmente, il residente del Comune impositore, in quanto non è espressione di un flusso turistico, ma non l'utente che si trova a viaggiare per scopi di lavoro o non turistici;

dal 2012, il numero di Comuni che ha scelto di applicare l'imposta di soggiorno è aumentato fino a

raggiungere diverse centinaia di città;

la naturale vocazione e propensione turistica del territorio italiano ha generato nuove forme di ospitalità ma, contestualmente, non sussistono strumenti di prelievo idonei a individuare tali nuove tipologie che possono essere gestite direttamente da privati o attraverso piattaforme di *sharing economy* con la conseguente mancanza di un monitoraggio certo delle transazioni e la piena applicazione della norma nei confronti di tale forma di accoglienza turistica. Tale circostanza provoca una perdita di gettito per le casse degli enti locali e genera effetti distorsivi nei confronti delle attività ricettive convenzionali;

nel luglio 2023 il sindaco di Roma capitale ha annunciato l'aumento della tassa di soggiorno per *hotel*, *case vacanza* e *bed&breakfast*. Si è stabilito un incremento dai 3,5 ai 6 euro al giorno per *country house* e residenze, il raddoppio del costo per affittacamere di prima categoria per un costo di 7 euro al giorno, il passaggio da 6 a 7,5 euro per gli alberghi a 4 stelle e da 7 a 10 euro per gli *hotel* a 5 stelle. Secondo le stime registrate e riportate nel *web*, l'Italia centrale registra i costi più elevati su scala nazionale, mentre, in generale, l'Italia risulta essere la nazione europea dov'è di gran lunga più diffusa e dove si trovano alcuni degli importi più elevati generando una competitività sfavorevole per il Paese a livello internazionale;

a titolo di esempio, in ambito europeo, Germania, Paesi Bassi e Ungheria applicano una tassa che non supera il valore del 5 per cento del costo di pernottamento per notte, mentre per Parigi il costo oscilla fra 0,22 e 4,40 euro a notte;

la fine della pandemia da COVID-19 ha visto un incremento su territorio nazionale del numero dei turisti. Secondo le previsioni di "Demoskopika", in Italia sono stati stimati per l'estate del 2023 ben 68 milioni di turisti e 267 milioni di pernottamenti, con una crescita rispettivamente del 4,3 e del 3,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022; il numero tenderà ad aumentare in funzione dei grandi eventi quale, ad esempio, l'anno giubilare 2025;

considerato che:

la mancata emanazione del regolamento statale previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, insieme alla previsione dell'ultimo periodo dello stesso comma 3, che consentiva ai Comuni di procedere all'adozione dei regolamenti istitutivi anche in assenza del regolamento statale, ha concesso loro ampi margini di discrezionalità ed ha determinato una situazione di grande disomogeneità fra i regolamenti comunali;

la norma prevede che la misura dell'imposta di soggiorno sia definita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, mentre la maggior parte delle delibere comunali si è basata su un'imposta commisurata alla tipologia di struttura ricettiva ed alla categoria, nonché al numero dei pernottamenti registrati nella struttura stessa, facendo evidenziare la sproporzione dell'imposizione rispetto ai canoni normativi, oltre a una sorta di concorrenza sleale interna al medesimo territorio o città;

la sentenza n. 647/2017 del TAR Toscana ha evidenziato alcuni limiti nella regolamentazione dell'imposta da cui un incremento del contenzioso amministrativo volto a risolvere controversie circa l'imposizione del prelievo che, tramite delibera di Giunta, spesso travalica i limiti e i principi del sistema tributario,

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno che consenta di definire e rendere uniforme il dettato normativo creando un modello impositivo improntato a criteri di chiarezza, semplicità di gestione, incisività, immediatezza del prelievo e gradualità, utilizzando come parametro, per la quantificazione dell'imposta, il costo della camera applicando un massimo del 5 per cento con l'attuale limite di 10 euro al giorno a persona, esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e periodi di tempo;

2) ad emanare il regolamento previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, al fine di dettare la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno secondo i criteri enunciati.

(7-00007)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

7-00007 dei senatori Gasparri e Lotito, sulla necessità di una revisione generale dell'imposta di soggiorno.

